

I crimini contro gli uccelli selvatici. Approfondimenti tematici per un'efficace azione di contrasto



I crimini contro gli uccelli selvatici. Approfondimenti tematici per un'efficace azione di contrasto

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), insieme alle 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente, a partire dal 14 gennaio 2017 fa parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 28 giugno 2016, n.132.

Le persone che agiscono per conto dell'Istituto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Documenti Tecnici 2022
ISBN 978-88-448-1141-9

Riproduzione autorizzata citando la fonte: Andreotti A., Aradis A. (a cura di) 2022. I crimini contro gli uccelli selvatici. Approfondimenti tematici per un'efficace azione di contrasto (Documenti tecnici ISPRA 2022), pp.111.

Elaborazione grafica

Grafica di copertina: Alessia Marinelli - ISPRA – Area Comunicazione Ufficio Grafica
Foto di copertina: Marco Valentini – “Stormo di Combattenti, *Philomachus pugnax*”
ISPRA – Area Comunicazione

Coordinamento pubblicazione online:

Daria Mazzella
ISPRA – Area Comunicazione

Il testo è stato redatto nel 2020 e parzialmente aggiornato nel 2022.

Il documento è stato visionato dal Ministero della Giustizia che ne ha condiviso i contenuti per gli aspetti riguardanti il quadro normativo di riferimento, il quadro sanzionatorio e gli orientamenti giurisprudenziali.

(Dicembre 2022)

Autori dei testi

Introduzione:	Alessandro Andreotti (ISPRA BIO-AVM)
Capitolo 1.	Alessandro Andreotti (ISPRA BIO-AVM), Arianna Aradis (ISPRA BIO-AVM)
Capitolo 2.	Alessandro Andreotti (ISPRA BIO-AVM), Arianna Aradis (ISPRA BIO-AVM), Alessandro Bettosi (CUFAA)
Capitolo 3.	Alessandro Bettosi (CUFAA), Domenico Aiello (WWF)
Capitolo 4.	Alessandro Andreotti (ISPRA BIO-AVM), Arianna Aradis (ISPRA BIO-AVM), Claudio Marrucci (CUFAA), con la collaborazione di Giulietta Rak (ISPRA) per la parte relativa ad IMPEL
Capitolo 5.	Alessandro Bettosi (CUFAA), Claudio Marrucci (CUFAA), Alessandro Andreotti (ISPRA BIO-AVM), Arianna Aradis (ISPRA BIO-AVM), Giovanni Albarella (Lipu)
Capitolo 6.	Alessandro Andreotti (ISPRA BIO-AVM), Arianna Aradis (ISPRA BIO-AVM), Massimiliano Conti (CUFAA)
BOX 1 -	Alessandro Andreotti (ISPRA BIO-AVM), Arianna Aradis (ISPRA BIO-AVM), Emiliano De Santis (ISPRA BIO-AVM)
BOX 2 -	Ciro Troiano (Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV)
BOX 3 -	Ministero della Giustizia
BOX 4 -	Roberto Ribaudo (Ministero dell'Interno)
Allegato I.	Fernando Spina (ISPRA BIO-AVM)
Allegato II.	Alessandro Andreotti (ISPRA BIO-AVM)
Allegato III.	Riccardo Nardelli (ISPRA BIO-AVM), Marco Gustin (Lipu)
Allegato IV.	Marco Panella (CUFAA), Massimiliano Di Vittorio (ISPRA BIO-AVM)
Allegato V.	Rosario Fico (IZSLT)

Ringraziamenti

Si ringraziano tutti gli autori per la partecipazione gratuita alla stesura di questo documento. Si ringraziano, inoltre, la dott.ssa Antonietta Di Taranto e lo staff del Ministero della Giustizia per la revisione critica del testo, il prof. Bruno Massa e Augusto Atturo per la rilettura e i commenti. John J. Borg ha gentilmente rivisto l'*Executive summary*. Si ringraziano infine tutti i fotografi che hanno concesso le proprie immagini a titolo gratuito.

Sommario

PREFAZIONE	6
INTRODUZIONE	7
1. INQUADRAMENTO DEL FENOMENO NEL CONTESTO NAZIONALE	10
1.1. Le forme di bracconaggio	10
1.1.1. Cattura di piccoli uccelli con l'impiego di archetti, lacci, vischio, trappole, reti	11
1.1.2. Bracconaggio nei confronti degli uccelli acquatici	13
1.1.3. Abbattimento di rapaci e altri uccelli protetti con l'uso di armi da fuoco	13
1.1.4. Uccisione illegale di specie considerate "nocive" o "problematiche"	14
1.1.5. Prelievo di uova/pulli dai nidi di rapaci per finalità commerciali	15
1.1.6. Cattura di specie ornamentali per finalità commerciali	15
1.1.7. Traffico internazionale per la ristorazione e commercio degli uccelli vivi	16
1.1.8. Mancato rispetto delle regolamentazioni sul prelievo venatorio	17
1.2. I <i>black-spot</i>	17
1.3. Entità e motivazioni del prelievo illegale	18
1.3.1. Le motivazioni culturali	18
1.3.2. Le motivazioni economiche	19
1.4. I rapporti con la criminalità organizzata	21
1.5. I danni sulla fauna	22
1.6. Il danno economico	22
1.6.1. Modalità di calcolo dei costi necessari per compensare il danno	23
1.6.2. Modalità di calcolo del valore intrinseco degli uccelli selvatici	23
1.6.3. Metodo per la valutazione del danno causato dal bracconaggio	23
1.7. Il danno sui progetti di conservazione	24
2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	27
2.1. La normativa internazionale	27
2.2. La normativa dell'Unione Europea	29
2.3. La normativa nazionale	32
3. QUADRO SANZIONATORIO DEI REATI CONTRO GLI UCCELLI SELVATICI	39
3.1. L'art. 30 della L. 157/1992	39
BOX 1 - Il sequestro degli animali	53
3.2. L'art. 31 della L. 157/1992	54
3.3. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto	55
BOX 2 - Bracconaggio e maltrattamento animale	59
BOX 3 - Procedimenti penali per reati commessi contro la fauna selvatica	62
4. LE AZIONI DI CONTRASTO A LIVELLO INTERNAZIONALE	63
4.1. Le attività intraprese da organismi sovranazionali	63
4.1.1. Le modalità operative adottate per l'adozione di strategie comuni	64

4.1.2. Il Piano d’Azione di Tunisi (TAP)	64
4.1.3. La valutazione dello stato di attuazione del TAP	65
4.1.4. Il Piano Strategico di Roma	65
4.2. Le reti informali per il contrasto alla criminalità ambientale	66
4.2.1. EnviCrimeNet (<i>Environmental Crime Network</i>)	66
4.2.2. IMPEL (<i>European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law</i>)	67
4.2.3. ENPE (<i>European Network of Prosecutors for the Environment</i>)	68
4.3. La cooperazione internazionale operativa di polizia	69
4.3.1. Europol: il <i>Policy Cycle</i> e la piattaforma EMPACT	69
4.3.2. Interpol: il <i>Wildlife Crime Working Group</i> e le operazioni “ <i>Thunder</i> ”	69
BOX 4 - La cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria	71
5. LE PRINCIPALI AZIONI DI CONTRASTO A LIVELLO NAZIONALE	73
5.1. Il Piano d’Azione Nazionale	73
5.2. I soggetti preposti al controllo diretto degli illeciti contro gli uccelli selvatici	75
5.2.1. I Carabinieri forestali	75
5.2.2. I Corpi di polizia delle province e delle regioni a statuto ordinario e delle città metropolitane	77
5.2.3. I guardiaparco delle aree protette	78
5.2.4. Le guardie volontarie	79
5.3. Le operazioni antibraconaggio di lungo periodo condotte dal CUFAA	80
5.4. Operazioni speciali del CUFAA	83
6. CONCLUSIONI	86
Executive summary	87
ALLEGATO I - LA MIGRAZIONE DEGLI UCCELLI	88
ALLEGATO II - L’IMPATTO DEL PRELIEVO ILLECITO SUGLI UCCELLI	94
ALLEGATO III - LE SPECIE COMUNI E LE SPECIE MINACCIATE	98
ALLEGATO IV - I DANNI CAUSATI DAL PRELIEVO ILLECITO SULLE POPOLAZIONI DI RAPACI	103
ALLEGATO V - LA MEDICINA VETERINARIA FORENSE PER IL CONTRASTO ALLE UCCISIONI ILLEGALI DEGLI UCCELLI SELVATICI	107

Elenco Figure

Figura 1	Stormo di combattenti (Marco Valentini)	7
Figura 2	Maschio di fringuello (Massimo Piacentino)	10
Figura 3	Adulto di cormorano (Massimo Piacentino)	11
Figura 4	Giovani di tordo bottaccio (Simone Pirrello)	12
Figura 5	Maschio di codone (Massimo Piacentino)	13
Figura 6	Adulto di aquila di Bonelli (Massimo Piacentino)	15
Figura 7	<i>Black-spot</i> in Italia	17
Figura 8	Adulto di falco pecchiaiolo (Adriano De Faveri)	18
Figura 9	Cesena (Simone Pirrello)	20
Figura 10	Ibis eremita (Massimo Piacentino)	25
Figura 11	Colonia di gabbiano corallino (Alessandro Andreotti)	28
Figura 12	Maschio di fagiano (Massimo Piacentino)	32
Figura 13	Colombaccio (Massimo Piacentino)	33
Figura 14	Maschio di gallina prataiola (Massimo Piacentino)	40
Figura 15	Liberazione di allodole catturate illegalmente in Puglia (Archivio CUFAA)	44
Figura 16	Maschio di gallo cedrone (Massimo Piacentino)	45
Figura 17	Sequestro di avifauna protetta in un ristorante (Archivio Lipu)	48
Figura 18	Giovani sequestrati di falco pellegrino (Archivio CUFAA)	49
Figura 19	Coppia di lanario in cattività (Alessandro Andreotti)	50
Figura 20	Trappola SEP con maschio di stiacchino (Giovanni Albarella - Archivio Lipu)	52
Figura 21	Capovaccaio ucciso con arma da fuoco (Archivio LIFE Egyptian vulture)	58
Figura 22	Amazzone fronte blu (Alessandro Andreotti)	70
Figura 23	Carabinieri forestali in attività d'ispezione (Archivio CUFAA)	74
Figura 24	Unità cinofila antiveleno del CUFAA (Anna Cenerini)	75
Figura 25	Agenti del Corpo forestale della Sardegna (Archivio CFVA)	76
Figura 26	Guardia provinciale intenta a redigere verbale (Augusto Atturo)	77
Figura 27	Guardiaparco durante attività di controllo (Giulio Lariccia)	78
Figura 28	Materiale sequestrato durante un controllo (Archivio LIPU)	81
Figura 29	Ghiandaia marina (Massimo Piacentino)	84

PREFAZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha promosso l'adozione del Piano d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici e da anni ne coordina l'attuazione, la cui funzione risulta ancor più significativa alla luce della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione che introduce il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Il fenomeno del bracconaggio si esplicita in forme diverse, soprattutto come sommatoria di un elevatissimo numero di atti singoli, ognuno apparentemente di poco conto, ma la cui portata complessiva ha effetti consistenti sulla protezione della biodiversità italiana e internazionale, considerato che, nella maggior parte, è a carico di specie migratrici spesso di rilevante interesse protezionistico.

L'insieme delle azioni promosse in questi anni ha favorito un rafforzamento del contrasto al bracconaggio degli uccelli in tutte le sue forme. Si tratta di livelli di intervento diversi e coordinati, che hanno portato a migliorare l'applicazione della normativa unionale e nazionale in questo ambito. Con il supporto costante del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri e di ISPRA, in raccordo con gli altri Ministeri, le Regioni e gli *stakeholders* sono state promosse e realizzate iniziative di conoscenza, di sensibilizzazione, di formazione, di contrasto, di prevenzione.

In questo contesto è emersa l'esigenza di un documento che fornisse un quadro organico del fenomeno e dei suoi impatti, integrato con una disamina della normativa e giurisprudenza di settore. Il presente volume, pertanto, è stato scritto con l'obiettivo di fornire una panoramica il più possibile completa della problematica dei reati contro gli uccelli selvatici. Si tratta di un argomento complesso che tocca aspetti molto differenti tra loro, dalla conservazione della biodiversità al benessere animale, dalla normativa vigente al quadro sanzionatorio, dalle iniziative di contrasto avviate a livello internazionale alle operazioni antibracconaggio condotte in Italia. Anche la tipologia dei reati che si registrano in Italia risulta estremamente differenziata, andando dai piccoli illeciti di natura amministrativa sino ai traffici internazionali che comportano ingenti flussi economici e il coinvolgimento di organizzazioni criminali anche di stampo mafioso.

Un testo coordinato da ISPRA, con il prezioso contributo dei carabinieri forestali e di tanti esperti, che si auspica possa rappresentare uno strumento utile per rafforzare l'efficacia dell'azione di contrasto da parte di tutte le istituzioni competenti per l'attuazione della normativa dai carabinieri, ai corpi forestali regionali e alle polizie provinciali fino alla magistratura, che ha il delicato compito di giudicare sulle condotte in danno degli uccelli selvatici.

Il Direttore Generale della
Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dr. Oliviero Montanaro

Il Comandante del Raggruppamento Carabinieri
CITES
Gen. B. Massimiliano Conti

INTRODUZIONE

Lungo le sponde del Mediterraneo, milioni di uccelli selvatici vengono uccisi illegalmente ogni anno e questa minaccia sembra acquisire di giorno in giorno una rilevanza maggiore. Il prelievo avviene principalmente a carico delle popolazioni migratrici che transitano in questa regione due volte all'anno durante i loro spostamenti tra l'Eurasia e l'Africa. Le stragi più impressionanti si verificano nei luoghi dove i migratori tendono a concentrarsi per superare con più facilità le barriere geografiche che si frappongono lungo la loro rotta. Si tratta per lo più di valichi, passi, promontori, stretti, piccole isole, tutte località in cui gli uccelli che hanno migrato su un fronte ampio, seguendo direzioni tra loro grossolanamente parallele, tendono a convergere per evitare l'attraversamento di ampi tratti di mare o il superamento di catene montuose elevate. Ma non mancano neppure situazioni dove il prelievo illegale avviene lungo ampi tratti di costa, come accade in Egitto, dove centinaia di chilometri di reti sono collocate sulle spiagge per catturare gli uccelli quando arrivano stremati dal mare. Secondo una stima pubblicata nel 2016 da *BirdLife International*, la principale organizzazione non governativa che si occupa della conservazione degli uccelli selvatici nel mondo, ogni anno nell'area mediterranea vengono catturati o uccisi illegalmente tra gli 11 e i 36 milioni di uccelli, dei quali 10-30 milioni vengono prelevati in appena cinque Paesi, di cui due appartenenti all'Unione Europea: Cipro, Egitto, Italia, Libano e Siria¹.

La quantità di uccelli abbattuti o intrappolati è talmente elevata da rappresentare un rischio concreto per la conservazione di numerose specie migratrici che nidificano in Europa e nell'Asia occidentale e svernano in Africa. Per questa ragione nel corso degli anni è stata avviata una serie di iniziative volte a contrastare il fenomeno. A livello internazionale una delle azioni più significative è stata promossa dal Consiglio d'Europa, organismo che svolge il ruolo di Segretariato per la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Il Consiglio d'Europa ha promosso la redazione di un piano d'azione (*Tunis Action Plan*) finalizzato all'eradicazione dell'uccisione, della cattura e del commercio illegali di uccelli selvatici. All'implementazione del piano, approvato formalmente nel dicembre 2013, hanno concorso gran parte dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo; inoltre il piano ha ricevuto il sostegno dell'Unione Europea e il supporto della Convenzione sulle Specie Migratrici o Convenzione di Bonn (CMS), che ha costituito un'apposita *Task Force* per affiancare lo staff del Consiglio d'Europa.

L'Italia ha preso parte attiva alle iniziative promosse a livello internazionale, consapevole della gravità del problema e della rilevanza che il bracconaggio riveste a livello nazionale. Il nostro Paese, al di là

Figura 1. Stormo di combattenti *Philomachus pugnax* (M. Valentini).



¹Brochet A.L. et al. 2016. Preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of birds in the Mediterranean. *Bird Conservation International*, 26(1): 1-28.

delle stime riportate nello studio di *BirdLife International*, si pone certamente tra le aree dove il numero di uccelli prelevati illegalmente è più alto in ambito mediterraneo.

Diversi fattori concorrono a rendere l'Italia un *black-spot* del bracconaggio; tra essi il ruolo che la nostra penisola e le nostre isole svolgono quale luogo di passaggio per i migratori che attraversano il Mediterraneo e la grande diversità di contesti ambientali che inducono gli uccelli a fermarsi per periodi più o meno prolungati. È molto difficile valutare il numero di migratori che ogni anno transitano alla fine della stagione riproduttiva e che poi ripassano al termine dello svernamento, diretti alla volta dei quartieri di nidificazione. Certamente si tratta di molti milioni di uccelli, appartenenti a centinaia di specie diverse; questo quantitativo corrisponde a circa un terzo degli uccelli migratori nidificanti in Europa.

La circostanza che l'Italia sia un crocevia per gli uccelli in migrazione tra Europa e Africa rende l'impatto del prelievo illegale praticato nel nostro Paese potenzialmente in grado di influenzare lo stato di conservazione non solo delle popolazioni che si riproducono localmente, ma anche di quelle dell'Europa centro-orientale e settentrionale, dalle quali originano i migratori in transito sul nostro territorio. L'esigenza di contrastare gli illeciti commessi in Italia nei confronti degli uccelli selvatici, pertanto, non rappresenta soltanto una priorità a livello nazionale, ma assume una valenza internazionale.

Per far fronte a questo genere di situazioni, una delle risposte più efficaci è data dal potenziamento dei corpi di polizia preposti alla vigilanza venatoria e, più in generale, al contrasto dei reati contro la fauna selvatica. Una presenza capillare e regolare di agenti sul territorio, infatti, consente di reprimere efficacemente le attività illecite e di svolgere, al tempo stesso, un'importante azione deterrente, che previene il reiterarsi dei comportamenti illegali sanzionati. In Italia, al contrario, negli ultimi anni non è stato possibile incrementare gli organici del personale dei corpi di polizia dedicata al contrasto del bracconaggio, ed anzi in diversi casi si è assistito al processo inverso, cioè ad un indebolimento dei corpi di vigilanza venatoria e ambientale. Il ridimensionamento del ruolo delle Province, organi tradizionalmente deputati alla gestione faunistico-venatoria, ha portato al depotenziamento o addirittura allo smantellamento di molti corpi provinciali di polizia venatoria, strutture che sino ad un recente passato hanno svolto con efficacia un controllo capillare del territorio. Contestualmente, l'accorpamento del Corpo forestale dello Stato (CFS) all'Arma dei Carabinieri, ha comportato una fase di riorganizzazione delle strutture operative; l'Arma ha comunque assicurato lo svolgimento delle azioni di contrasto al bracconaggio che sono proseguite con intensità sull'intero territorio nazionale.

La Commissione Europea, allarmata dalle numerose segnalazioni ricevute e consapevole della gravità dei danni che il bracconaggio esercitato in Italia può determinare sulle popolazioni di uccelli di molti Paesi europei, nel 2013 ha inviato al governo italiano una richiesta di informazioni attraverso l'attivazione di una EU Pilot². Tale richiesta è stata formalizzata per valutare la sussistenza di elementi per l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nei confronti dello Stato italiano. Secondo la Commissione, l'Italia, non contrastando efficacemente l'uccisione e la cattura di uccelli selvatici, viola le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/147/CE, venendo meno all'obbligo di instaurare un regime di protezione per tutte le specie di uccelli viventi sul territorio dell'Unione.

A seguito della procedura EU Pilot, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha dato mandato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di partecipare alle iniziative assunte in campo internazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici in ambito mediterraneo e di definire una serie di azioni da attuare in Italia per superare la situazione di criticità evidenziata dalla Commissione Europea. Seguendo le indicazioni formulate nei documenti prodotti dal Consiglio d'Europa per eradicare l'uccisione, la cattura e il commercio illegali di uccelli selvatici, ISPRA ha proposto la redazione di un Piano d'Azione Nazionale che recepisce il *Tunis Action Plan* e consentisse di concertare una serie di azioni coordinate tra i diversi soggetti in campo nel contrasto e nella prevenzione degli illeciti contro l'avifauna.

²Procedura Pilot (5283/13/ENVI) su "*Uccisione, cattura e commercio illegali di uccelli*", archiviata nel 2020 anche a seguito dell'approvazione del Piano d'Azione Nazionale.

La redazione del Piano d’Azione Nazionale è stata curata da ISPRA che, seguendo le indicazioni ricevute dal MASE, ha garantito un ampio confronto con tutte le parti interessate per giungere alla stesura di un documento il più possibile completo e condiviso. Al termine di questo lungo processo redazionale, il piano è stato sottoposto alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni e formalmente approvato nella seduta del 30 marzo 2017.

Il Piano d’Azione Nazionale persegue cinque obiettivi fondamentali: il rafforzamento del contrasto diretto e indiretto al bracconaggio, la prevenzione, il monitoraggio del fenomeno e dei risultati ottenuti, la creazione di un coordinamento nazionale per l’attuazione delle azioni previste. Quest’ultimo obiettivo è stato raggiunto attraverso l’istituzione della Cabina di Regia, costituita da un Tavolo politico-istituzionale presieduto dal MASE e da uno tecnico-scientifico, presieduto dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA). La Cabina di Regia ha consentito di promuovere diverse iniziative condivise. Tra esse si segnalano il rafforzamento della Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno degli Animali del CUFAA (SOARDA), l’attivazione di un coordinamento operativo nelle aree maggiormente problematiche (*black-spot*) ad opera del CUFAA, la creazione da parte del Ministero della Salute di una banca dati centralizzata sui casi di avvelenamento.

Uno degli obiettivi specifici del Piano d’Azione Nazionale punta al *“miglioramento dell’efficacia delle attività di contrasto diretto degli illeciti contro la fauna”* (Obiettivo specifico 2.1) attraverso una serie di azioni tese a rendere più incisive le attività condotte per arginare il bracconaggio e per incrementare l’effetto deterrente di tali attività. In questo contesto, sono previste specifiche attività di formazione per i magistrati, per migliorare l’efficienza dell’azione penale.

L’azione 2.1.2 (Formazione dei magistrati), in particolare, ha la finalità di *“promuovere presso i magistrati requiranti e giudicanti la miglior conoscenza dei reati contro la fauna, con particolare riferimento alle diverse pratiche illegali e alle ripercussioni che esse possono avere sullo stato di conservazione delle specie ornitiche coinvolte”*.

Il presente documento si pone l’obiettivo di contribuire all’attuazione di questa azione, fornendo uno strumento pratico che consenta da un lato di inquadrare la dimensione del fenomeno del bracconaggio in Italia e di valutarne la gravità e le implicazioni, dall’altro di offrire una disamina della normativa esistente e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti. I destinatari di questo volume sono tutti i soggetti chiamati a far rispettare le norme a tutela della fauna selvatica: i magistrati, il personale che svolge il compito di polizia venatoria nei diversi corpi provinciali e regionali e nel CUFAA, i volontari ausiliari, il personale amministrativo preposto all’erogazione delle sanzioni e alla gestione dell’attività venatoria.

La trattazione è articolata in cinque capitoli che affrontano tematiche distinte; seguono un capitolo in cui vengono tratte le conclusioni e cinque allegati che approfondiscono alcuni aspetti di carattere biologico e conservazionistico.

1. INQUADRAMENTO DEL FENOMENO NEL CONTESTO NAZIONALE³

1.1. Le forme di bracconaggio

L'Italia per la sua particolare conformazione geografica presenta un territorio estremamente diversificato. Passando dalle cime più alte d'Europa nel cuore del continente, sino a raggiungere le latitudini più meridionali, corrispondenti a quelle della Tunisia, si attraversa una serie di ambienti tra loro molto differenti. La presenza di una così diversificata ricchezza ambientale rende il nostro Paese un luogo ideale per una grande varietà di specie selvatiche adattate a diverse tipologie di habitat.

A rendere più complessa la situazione, l'Italia è interessata da importanti rotte di migrazione che vengono percorse da milioni di uccelli che spesso determinano imponenti concentrazioni di individui in periodi e in ambiti territoriali relativamente circoscritti (ad esempio, in corrispondenza di particolari punti quali stretti, promontori, piccole isole o valichi montani). Per un approfondimento sul ruolo dell'Italia quale crocevia per i migratori in transito tra l'Europa e l'Italia si rimanda all'Allegato I.

La ricchezza di specie e i flussi migratori da soli sarebbero già sufficienti a favorire l'esistenza di forme di bracconaggio differenziate da regione a regione. Tuttavia, per comprendere la complessità del fenomeno occorre considerare anche le tradizioni culturali locali, non solo venatorie, che si sono differenziate nel corso della storia.

Sino all'introduzione della L. 968/1977⁴ nel nostro Paese esistevano poche restrizioni per l'uccisione, la cattura e il commercio di uccelli selvatici⁵; molte pratiche oggi illegali, erano consentite e diffuse in gran parte del territorio.

Non deve pertanto stupire che in Italia i reati contro la fauna si manifestino in una molteplicità di forme diverse: si va dal trappolaggio di piccoli uccelli canori con gli archetti nelle valli alpine, all'uccisione dei rapaci in migrazione sullo Stretto di Messina, alla cattura dei passeriformi destinati ad essere utilizzati a fini amatoriali o come richiami vivi, all'abbattimento illegale di uccelli acquatici nelle zone umide del Casertano durante i mesi primaverili. Né deve stupire che alcune di queste forme di bracconaggio siano difficili da contrastare in quanto profondamente radicate nelle tradizioni locali.

Schematizzando, le forme di bracconaggio più diffuse in Italia sono riconducibili a otto tipologie principali:

Figura 2. Maschio di fringuello *Fringilla coelebs*. Il fringuello è spesso detenuto a fini amatoriali (M. Piacentino).



³Questo capitolo riprende parte dell'introduzione del Piano d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, approvato nella seduta del 30 marzo 2017 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il testo è stato in parte modificato per adattare lo stile alle restanti parti del documento e per inserire gli aggiornamenti.

⁴G.U. n. 3 del 04/01/1978.

⁵Cassola F. 1979. The shooting in Italy: the present situation and future perspectives. *Biological Conservation*, 16(2): 85-106.

- cattura di piccoli uccelli, per lo più a fini commerciali, con l'impiego di archetti, lacci, vischio, trappole, reti;
- bracconaggio nei confronti degli uccelli acquatici;
- abbattimento di rapaci e altri uccelli protetti con l'uso di armi da fuoco, per tradizioni locali, malcostume venatorio o per vandalismo;
- uccisione di specie considerate "nocive" o "problematiche", come ad esempio i cormorani, gli aironi, i gabbiani, i piccioni di città, i corvidi o i rapaci, attraverso l'uso di armi da fuoco, bocconi avvelenati o altri mezzi vietati;
- prelievo di uova/pullu dai nidi di rapaci per finalità commerciali;
- cattura di adulti con l'impiego di trappole o reti e il prelievo di uova/pullu dai nidi di specie ornamentali anche per finalità commerciali;
- importazione e commercio di fauna selvatica dall'estero per rifornire i circuiti della ristorazione o il mercato degli uccelli vivi;
- mancato rispetto delle regolamentazioni sul prelievo venatorio.

In questa sede non viene trattato il prelievo illegale per collezioni zoologiche museali di uova ed esemplari tassidermizzati, in quanto l'interesse verso questo genere di raccolte sembra essere molto ridotto rispetto al passato.

Figura 3. Adulto di cormorano *Phalacrocorax carbo*. Il cormorano è considerato "nocivo" per la fauna ittica (M. Piacentino).



1.1.1. Cattura di piccoli uccelli con l'impiego di archetti, lacci, vischio, trappole, reti

In più realtà territoriali si verificano atti di bracconaggio nei confronti di piccoli uccelli migratori; a seconda dei contesti locali questi reati vengono compiuti con modalità diverse. Nelle Prealpi lombarde (soprattutto nelle province di Bergamo e Brescia) è diffusa la cattura illegale in autunno con l'impiego di archetti, trappole, reti e vischio. Analoghe attività, condotte con reti e richiami, sono praticate nelle Prealpi venete e in Friuli. A restarne vittima sono soprattutto pettirossi, pispole, spioncelli e fringuelli, ma le specie che possono rimanere intrappolate sono moltissime, dato che i mezzi di cattura non sono selettivi.

Lungo la costa adriatica, invece, negli stessi periodi dell'anno vengono condotte catture con reti verticali durante le ore notturne, attirando i migratori in arrivo dall'area balcanica (principalmente turdidi) con richiami acustici elettronici e luci artificiali. Spesso gli uccelli vengono catturati per essere venduti nel circuito dei richiami vivi e della ristorazione, più raramente per il consumo diretto delle carni.

Nelle isole dell'Arcipelago Pontino e dell'Arcipelago Campano le catture avvengono, invece, a partire dal mese di marzo, per poi proseguire sino a tutto maggio. Campagne di contrasto al bracconaggio condotte dai volontari del *Committee Against Bird Slaughter* (CABS) a Ponza hanno permesso di contenere molto questi reati, soprattutto nei mesi in cui il flusso migratorio è più intenso. In queste isole per secoli sono stati utilizzati sistemi tradizionali artigianali molto efficaci, sostituiti di recente dall'uso di archetti metallici a scatto.

In Sardegna, in particolare nel Sulcis meridionale e nel Sarrabus, è diffusa una forma di bracconaggio ai tordi praticata tra novembre e febbraio. Qui i mezzi di cattura tradizionali sono rappresentati da crini di cavallo, disposti sopra un rametto tra la vegetazione in modo da formare un cappio per gli uccelli che si posano. Oggi molto spesso al posto dei crini vengono impiegati fili di nylon; inoltre sono utilizzate reti e trappole. Altro sistema utilizzato è un laccetto ancorato a terra per mezzo di un filo di ferro, su cui viene infissa una bacca come esca. I tordi vengono uccisi per finalità commerciali, venduti a privati e ristoratori locali per la preparazione di un piatto tipico, le "grive" (i tordi in sardo) al mirto. Anche in questo caso, dal momento che i mezzi di cattura non sono selettivi, oltre ai tordi vengono uccise molte altre specie di uccelli: tra le vittime più frequenti, pettirossi, occhiocotti, pernici sarde, fringuelli e frosoni.

Un'altra tipologia di reati diffusa, soprattutto nelle regioni del centro-nord, è rappresentata dalla cattura di uccelli destinati ad alimentare il commercio dei richiami vivi utilizzati nella caccia da appostamento⁶. In questo caso, possono essere catturati soggetti già sviluppati, prelevati per lo più nel corso della migrazione autunnale, oppure giovani ancora nei nidi. Quest'ultima forma di bracconaggio è diffusa, soprattutto sull'arco alpino, dove vi sono popolazioni nidificanti piuttosto floride di tordo bottaccio e di cesena. Per immettere sul mercato dei richiami vivi gli uccelli catturati illegalmente, spesso vengono apposti marche e anelli identificativi contraffatti. In alcuni casi si è riscontrato l'utilizzo di anelli simili a quelli impiegati per i pulcini nati in cattività, in altri l'impiego delle fascette numerate in plastica adottate per gli uccelli catturati negli impianti gestiti dalle Province ai sensi della L. 157/1992. Negli anni scorsi, in più occasioni, l'attività di antibracconaggio svolta dal personale preposto alla vigilanza venatoria ha portato alla luce l'esistenza di traffici illegali collegati alla gestione degli impianti provinciali destinati alla cattura dei richiami vivi. Tali impianti, autorizzati a partire dal 1994⁷ in alcune regioni del centro nord, utilizzavano reti per catturare uccelli destinati ad essere ceduti ai cacciatori a titolo gratuito. Gli illeciti erano compiuti dal personale incaricato della gestione delle strutture, che utilizzava questa attività anche come copertura per la cattura e il commercio illegale di richiami vivi e di specie protette. Dal 2014, le Amministrazioni competenti non hanno più concesso l'autorizzazione per questi impianti a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/2006 da parte della Commissione Europea⁸.

Figura 4. Giovani di tordo bottaccio *Turdus philomelos* (S. Pirrello).



⁶L'utilizzo dei richiami vivi durante lo svolgimento dell'attività venatoria è consentito in base alla L. 157/1992, art.5.

⁷L'autorizzazione agli impianti era concessa in base al disposto dell'art. 4, commi 3 e 4, della L. 157/1992.

⁸Per una disamina del contenzioso aperto dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia sul tema della cattura dei richiami vivi si rimanda alla "Documentazione per l'esame di Progetti di legge della Camera dei deputati, XVII LEGISLATURA, relativo alla Legge europea 2014 A.C. 2977, n. 287 del 2 aprile 2015 (scheda di lettura dell'art. 17)".

1.1.2. Braconaggio nei confronti degli uccelli acquatici

In alcuni comprensori, con presenza di zone umide, sono radicate forme di braconaggio degli uccelli acquatici; le attività illegali spesso vengono praticate di notte, con l'utilizzo di mezzi di caccia vietati (come i richiami acustici elettronici), anche in aree protette ed in periodi in cui la caccia è chiusa, a danno di specie cacciabili e protette.

Tra le zone maggiormente interessate da queste pratiche illecite si evidenziano il Litorale Domizio in Campania, le zone umide della Capitanata in Puglia, il Delta del Po nel Veneto e in Emilia-Romagna. Non mancano, tuttavia, segnalazioni di situazioni problematiche anche in altri contesti, soprattutto in alcune zone della Sicilia. Il contrasto a queste attività illecite risulta complesso per la difficoltà di esercitare controlli nelle aree vallive private interdette all'accesso. Questa problematica è molto evidente nel Delta del Po e nelle lagune nord adriatiche (Venezia, Caorle, Grado e Marano). Un caso particolare di reati è rappresentato dalla cattura di anatidi, destinati ad essere impiegati come richiami vivi presso gli appostamenti fissi di caccia. Tale pratica è compiuta di solito in primavera, poiché i richiami regolarmente detenuti sono mantenuti nell'area dell'appostamento per tutto l'anno.


1.1.3. Abbattimento di rapaci e altri uccelli protetti con l'uso di armi da fuoco

L'abbattimento dei rapaci con armi da fuoco è una pratica tuttora diffusa su gran parte del territorio nazionale, come dimostrano i dati raccolti dai Centri Recupero Animali Selvatici (CRAS)^{9,10}.

L'incidenza del fenomeno è sottostimata, in quanto non tutti gli uccelli colpiti vengono recuperati; inoltre una parte dei rapaci feriti in modo non grave mantiene la capacità di volo e non viene quindi rinvenuta. Un ulteriore fattore che concorre a sottostimare la frequenza di questi episodi di braconaggio è che l'accertamento di questi ferimenti spesso può avvenire solo tramite radiografia; molti CRAS non dispongono dei mezzi per poter effettuare questo test diagnostico su tutti i soggetti ricoverati.

I rinvenimenti di animali colpiti da armi da fuoco avvengono principalmente durante la stagione venatoria. Questa circostanza può essere imputabile a due ragioni: 1) i bracconieri operano per lo più quando la caccia è aperta per evitare che gli spari attirino l'attenzione e 2) una frazione dei cacciatori effettua atti illeciti durante lo svolgimento della propria attività di caccia.

Figura 5. Maschio di codone *Anas acuta*, tipico anatide oggetto di prelievo (M. Piacentino).



⁹Cianchetti-Benedetti M., Manzia F., Fraticelli F., Cecere J.G. 2016. Shooting is still a main threat for raptors inhabiting urban and suburban areas of Rome, Italy. *Italian Journal of Zoology*, 83: 434-442.

¹⁰Gustin M. 2005. I centri di recupero come indicatori dell'impatto dell'attività venatoria sulle specie protette: il caso dei Ciconiformi, dei rapaci diurni e notturni. *Avocetta*, 29: 113.

Una forma particolare di bracconaggio nei confronti dei rapaci è quella praticata sullo Stretto di Messina. Il numero di uccelli abbattuti ogni anno era molto elevato sino ad un recente passato¹¹; negli ultimi anni il fenomeno si è ridimensionato grazie ad un impegno pluriennale del Corpo forestale dello Stato, oggi CUFAA, di alcune organizzazioni non governative (ONG) e di ambientalisti particolarmente impegnati come Anna Giordano. L'attività di repressione ha indotto i bracconieri ad agire, soprattutto, durante la migrazione autunnale anziché quella primaverile, sfruttando la concomitante presenza di cacciatori sul territorio. Indicativamente il CABS stima che sullo Stretto vengano uccisi 200-300 rapaci in primavera e 400-600 in autunno soprattutto sul versante calabrese.

Abbattimenti illegali di piccoli uccelli migratori sono frequenti in autunno in corrispondenza delle Prealpi lombardo-venete.

1.1.4. Uccisione illegale di specie considerate "nocive" o "problematiche"

La lotta ai cosiddetti "animali nocivi" è un retaggio del passato, quando molte specie venivano considerate dannose perché predatrici. L'ultima versione del Testo Unico sulla caccia¹² del 2 agosto 1967¹³ considerava ancora "le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale" come "animali nocivi"; inoltre a questo elenco di specie aggiungeva tutti gli altri rapaci diurni e notturni "nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura". Anche gli uccelli ittiofagi, come gli aironi, erano considerati dannosi e potevano essere uccisi con ogni mezzo persino al di fuori della stagione venatoria. Il divieto di caccia e di uccisione nei confronti dei rapaci è stato introdotto soltanto con la L. 968/1977¹⁴, che ha anche sancito lo status di specie particolarmente protette per "aquile, vulturidi e gufo reale". La percezione degli uccelli predatori come specie nocive è ancora radicata in diverse realtà locali; per questo alcuni cacciatori durante lo svolgimento dell'attività venatoria sparano a specie protette quando se ne presenta l'occasione. Ad esempio, l'abbattimento di rapaci è stato riscontrato presso gli appostamenti di caccia al colombaccio che impiegano i cosiddetti "volantini", piccioni addestrati a volare sopra la postazione di caccia per attirare gli stormi in migrazione attiva. Il volantino molto spesso viene attaccato dagli uccelli rapaci in quanto rappresenta un'ottima preda. Ciò genera un conflitto tra il cacciatore che cerca di salvare il proprio richiamo ed il rapace che cerca di predaarlo.

La persecuzione avviene in modo più sistematico in aree dove insistono attività commerciali che possono subire un danno causato dalla predazione. Questo accade, soprattutto, in corrispondenza di valli da pesca e allevamenti ittici nei confronti di ardeidi, svassi, cormorani e gabbiani. L'uccisione avviene per lo più con armi da fuoco, tuttavia in alcuni casi gli uccelli muoiono intrappolati dalle reti posizionate in modo non corretto per proteggere le vasche di allevamento. Oltre agli uccelli ittiofagi, gli abbattimenti illegali per prevenire danni veri o presunti alle attività antropiche possono riguardare anche i rapaci (per tutelare gli animali rilasciati a fini di "ripopolamento"), i picchi (per i danni agli infissi e altri manufatti), gli edredoni (per la protezione della mitilicoltura), i gabbiani reali e i corvidi (per ragioni differenti)¹⁵.

In molte zone del territorio italiano il controllo illecito dei predatori viene effettuato utilizzando bocconi avvelenati. Anche se spesso l'obiettivo dei bracconieri è quello di uccidere cani, lupi, volpi e altri carnivori, in molti casi a rimanere vittima delle esche sono i rapaci diurni, soprattutto nibbi e avvoltoi. L'impiego dei veleni è la principale causa della scomparsa del grifone *Gyps fulvus* dalla Sicilia e da gran parte della Sardegna, nonché della rarefazione di specie come il capovaccaio *Neophron percnopterus* e il nibbio reale *Milvus milvus*.

¹¹Circa 10.000 uccelli secondo dati non pubblicati della Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu).

¹²Regio Decreto 5 giugno 1939, n. 1016 "Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia".

¹³G.U. n. 232 del 15/09/1967, L. 799/1967 "Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio Decreto 5 giugno 1939 n. 1016, e successive modifiche".

¹⁴G.U. n. 3 del 04/01/1978, L. 968/1977 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia".

¹⁵Forme legali di controllo della fauna selvatica sono consentite, in momenti e condizioni determinate, solo nel rispetto della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, e della L. 157/1992, art. 19.

Figura 6. Adulto di aquila di Bonelli *Aquila fasciata* (M. Piacentino).



1.1.5. Prelievo di uova/pullu dai nidi di rapaci per finalità commerciali

Il valore commerciale di numerose specie di rapaci è molto elevato, in relazione alla forte domanda di uccelli da preda impiegati per la falconeria o mantenuti in cattività a fini amatoriali. Le quotazioni delle diverse specie risentono del mercato internazionale, *in primis* della grande richiesta da parte degli Stati del Golfo Persico, dove l'impiego dei falconi per la caccia rappresenta una pratica tradizionale e uno *status symbol*.

L'elevato valore di alcune specie rende il prelievo dei giovani dai nidi un'attività particolarmente redditizia e spinge molte persone a commettere furti di uova e pulli, soprattutto nelle aree con economia svantaggiata. Oltre al forte incentivo economico, il furto ai nidi è favorito dalla difficoltà per gli agenti, preposti alla vigilanza, di controllare aree vaste spesso poco accessibili per la carenza di strade carrabili.

In anni passati, in Sicilia, si è scoperta un'estesa rete di malaffare dedicata al saccheggio sistematico dei nidi di numerose specie di rapaci, soprattutto di lanario *Falco biarmicus* e aquila di Bonelli *Aquila fasciata*. Le indagini sono tuttora in corso e le notizie relative ai reati riscontrati sono riservate per non compromettere le attività investigative.

Ciò che comunque è emerso è la vastità del fenomeno: numerose persone operavano sul campo, coordinate da un'organizzazione centrale capace di immettere gli animali trafugati nel mercato nazionale e internazionale. I furti ai nidi di rapaci sono stati scoperti anche in altre realtà regionali, senza che sia tuttavia emersa l'esistenza di organizzazioni criminali altrettanto estese.

1.1.6. Cattura di specie ornamentali per finalità commerciali

Su tutto il territorio nazionale è diffusa la cattura con reti o trappole di individui adulti destinati all'allevamento a scopo amatoriale degli uccelli. In questo caso, le specie più soggette al prelievo sono i fringillidi (in particolare, cardellino *Carduelis carduelis*, verzellino *Serinus serinus*, lucherino *Spinus spinus*, fringuello *Fringilla coelebs*, peppola *Fringilla montifringilla*, ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*, verdone *Chloris chloris*, frosone *Coccothraustes coccothraustes*, venturone *Carduelis citrinella*, organetto *Acanthis flammea*, fanello *Linaria cannabina*) e altre specie canore (usignolo *Luscinia megarhynchos*, capinera *Sylvia atricapilla*, codiroso *Phoenicurus phoenicurus*, tordo bottaccio *Turdus philomelos*, merlo *Turdus merula*) o apprezzate per il piumaggio (crociere *Loxia curvirostra*, cinciallegra *Parus major*, cinciarella *Cyanistes caeruleus*, codiroso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*, codirossone *Monticola saxatilis*, passero solitario *Monticola solitarius*, ghiandaia marina *Coracias garrulus*, rigogolo *Oriolus oriolus*).

Le più comuni specie ornamentali sono pure oggetto di intenso e diffuso prelievo di nidiacei da immettere sul mercato per la loro maggiore domesticità e facilità di allevamento rispetto ad individui catturati da adulti. Anche se l'allevamento e la riproduzione in cattività di individui di provenienza legale ha fatto diminuire la richiesta di soggetti selvatici, il prelievo dai nidi rimane una pratica molto diffusa e difficilmente controllabile. È infatti possibile apporre ai nidiacei prelevati in natura gli anelli inamovibili forniti dalla Federazione Ornitologica Italiana (FOI) formalmente utilizzati per garantire la provenienza dei soggetti da allevamenti autorizzati. Allo stesso tempo, per evidenziare questi illeciti è difficile prevedere l'utilizzo delle analisi genetiche per il riconoscimento della paternità su specie così comuni e diffuse. Un caso particolare di commercio è legato all'utilizzo dei richiami vivi da utilizzare durante l'esercizio dell'attività venatoria; le specie target sono soprattutto i turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello *Turdus iliacus*, cesena *Turdus pilaris*, merlo) e l'allodola *Alauda arvensis*.

1.1.7. Traffico internazionale per la ristorazione e commercio degli uccelli vivi

Nel corso degli anni il CUFAA, attraverso indagini mirate, ha portato alla luce vasti traffici commerciali tra alcuni Paesi extraeuropei e l'Italia destinati al mercato della ristorazione o degli uccelli vivi detenuti a fini amatoriali o per l'utilizzo come richiami vivi per la caccia. Nei Paesi da cui avviene l'importazione di solito manca una legislazione adeguata per contrastare l'uccisione o la cattura indiscriminata degli uccelli selvatici, inoltre la manodopera ha un basso costo; queste due circostanze favoriscono lo sviluppo dei traffici illeciti.

Nel caso di uccelli destinati alla ristorazione (soprattutto passeriformi, beccacce, anatre e altri uccelli acquatici) spesso prima dell'importazione i singoli individui vengono spiumati e decapitati; in questo modo viene resa problematica l'identificazione delle specie interessate, al punto che diviene necessario ricorrere alle analisi genetiche. In questo contesto, ha fatto storia l'operazione "*Balkan Birds*", condotta nel 2001 dal Corpo forestale dello Stato, oggi CUFAA. L'indagine era partita dal fermo di un autoarticolato proveniente dalla Serbia al cui interno erano conservate 12 tonnellate di uccelli congelati in apposite scatole di cartone. Più di recente è stata scoperta l'importazione illegale dalla Tunisia di un gran numero di passeriformi destinati ai ristoranti del nord-est; in questo caso gli uccelli, soprattutto storni e passere sarde, venivano catturati con reti all'interno dei canneti, dove la sera si radunano migliaia di individui in grossi dormitori¹⁶.

Nel caso degli uccelli destinati ad essere utilizzati come richiami vivi per la caccia, prima dell'importazione in Italia, i soggetti vengono provvisti di anelli contraffatti e di certificazioni che ne attestano l'origine da allevamento. Negli anni scorsi ingenti quantitativi di allodole provenienti dalla Cina sono stati immessi sul mercato italiano, con anelli di diametro non rispondente né alle indicazioni fornite dalla FOI né valutati idonei dall'ISPRA per le allodole di allevamento.

Una particolare forma di importazione riguarda i carnieri effettuati da cacciatori italiani che hanno partecipato a tour di caccia all'estero. Durante queste forme di turismo venatorio condotte in Paesi con una legislazione più permissiva, principalmente dell'est Europa, spesso vengono prelevati ingenti quantitativi di uccelli, che poi sono riportati in Italia. L'Operazione Colibrì, condotta tra il 2003 e il 2004 dagli agenti del Corpo forestale dello Stato coordinati dal Sostituto Procuratore di Trieste, ha permesso di smantellare un'associazione a delinquere dedita al traffico di selvaggina dalla Serbia, dal Montenegro e dall'Ungheria. L'organizzazione importava in Italia grossi quantitativi di fauna selvatica destinata alla ristorazione, per un giro di affari annuo di alcuni milioni di euro. Gli inquirenti hanno stimato un volume di oltre 70.000 uccelli e un migliaio di mammiferi fra caprioli, cervi e lepri. Le persone coinvolte sono state imputate per associazione a delinquere, contrabbando continuato e importazione illegale di selvaggina. Dalle indagini è emerso anche il ruolo di alcune agenzie venatorie del nord Italia che inviavano un consistente flusso di cacciatori in diverse località dei Balcani. Un altro caso eclatante ha riguardato la confisca, avvenuta all'aeroporto di Rimini per mancato rispetto delle norme sanitarie, di 485 beccacce abbattute nell'ottobre 2011 in Ucraina.

¹⁶L'operazione "*Balkan Birds*", ha portato all'avvio del caso EU Pilot 5391/13/ENVI per non conformità della L. 157/1992 alla Direttiva 2009/147/CE in tema di commercializzazione di esemplari di uccelli oggetto di tutela. Per una disamina del contenzioso aperto dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia si rimanda alla "*Documentazione per l'esame di Progetti di legge della Camera dei deputati, XVII LEGISLATURA, relativo alla Legge europea 2014 A.C. 2977, n. 287 del 2 aprile 2015 (scheda di lettura dell'Art. 18)*".

1.1.8. Mancato rispetto delle regolamentazioni sul prelievo venatorio

Un cacciatore, dotato di licenza di porto di fucile per uso di caccia, commette un illecito contro la fauna se abbatte un animale appartenente ad una specie cacciabile in violazione delle regolamentazioni vigenti. La violazione può riguardare diverse restrizioni: il cacciatore può non aver rispettato il limite di carniere giornaliero o stagionale, può aver utilizzato mezzi non consentiti (es.: richiami elettroacustici, fucili automatici con caricatori dotati di più di due colpi), oppure può aver adottato tecniche di caccia proibite (es.: caccia da appostamento alla beccaccia o al beccaccino). Queste forme di illegalità permangono laddove sono mancati interventi incisivi, da parte delle Amministrazioni preposte alla gestione della caccia e delle associazioni venatorie, volti a stigmatizzare i comportamenti scorretti.

1.2. I *black-spot*

I risultati delle indagini effettuate nel corso degli anni hanno permesso di mettere in luce come i reati contro gli uccelli selvatici non avvengano con la stessa frequenza sull'intero territorio nazionale. In alcune aree il bracconaggio risulta particolarmente intenso; queste aree vengono definite *black-spot* secondo una terminologia riconosciuta a livello internazionale. In Italia è possibile individuare almeno sette *black-spot*: le Prealpi lombardo-venete, il Delta del Po, le coste pontino-campane, le coste e zone umide pugliesi, la Sardegna meridionale, la Sicilia occidentale e lo Stretto di Messina (Fig. 7).

A queste zone "calde" se ne aggiungono altre dove il bracconaggio, pur non essendo intenso come

Figura 7. *Black-spot* in Italia. 1 Prealpi lombardo-venete; 2 Delta del Po; 3 Coste pontino-campane; 4 Zone umide pugliesi; 5 Stretto di Messina; 6 Sicilia occidentale; 7 Sardegna meridionale.



nei *black-spot*, appare comunque più frequente che nelle restanti parti del territorio. Tra queste alcune sono contraddistinte da elevate densità di cacciatori (come la Liguria, la fascia costiera della Toscana, la Romagna, le Marche) o caratterizzate dalla presenza di pratiche venatorie tradizionali oggi non più consentite dalla normativa vigente (come il Friuli-Venezia Giulia e parte del Veneto, dove un tempo era diffusa l'uccellazione).

1.3. Entità e motivazioni del prelievo illegale

In base ai dati più recenti disponibili, si stima che in Italia ogni anno vengano prelevati illegalmente tra 3.400.000 e 7.800.000 uccelli (valore medio: 5.600.000) a fronte di 11-36 milioni di individui per anno nell'intera regione mediterranea¹⁷. Il nostro Paese concorre, quindi, per una percentuale compresa tra il 20 e il 30% al prelievo esercitato nell'intero bacino del Mediterraneo.

Queste cifre rendono evidente quanto la problematica sia di assoluto rilievo e richieda una forte azione di contrasto. Le motivazioni alla base di una quantità così elevata di illeciti sono essenzialmente di tipo culturale ed economico.

1.3.1. Le motivazioni culturali

Una parte consistente dei reati contro la fauna selvatica affonda le proprie origini in attività tradizionali tipiche di alcuni contesti regionali. Nel nord Italia, la cattura e la detenzione dei piccoli uccelli canori vengono praticate da epoca remota, come dimostra la *Sagra dei Osei* di Sacile (PN) giunta nel 2022 alla 749^a edizione. Questa sagra si svolge con cadenza annuale tra ferragosto e l'inizio di settembre ed ospita una gara di canto di uccelli sottoposti al regime della "chiusa"¹⁸, un particolare trattamento che modifica il ciclo biologico degli animali, inducendoli a cantare a fine estate/autunno anziché in primavera, in modo che possano essere utilizzati come richiami vivi durante la caccia praticata in coincidenza con la migrazione autunnale. L'esistenza di manifestazioni come la Sagra di Sacile è una testimonianza di come sia ancora attuale questa tradizione in alcune realtà locali.

Alla cattura di piccoli uccelli migratori sono collegate tradizioni culturali e gastronomiche che alimentano, ancora oggi, forme di bracconaggio per il commercio illegale di uccelli selvatici destinati alla detenzione in cattività o alla preparazione di piatti della tradizione locale, come la cosiddetta "polenta e ose"¹⁹. Una situazione analoga si verifica nel sud della Sardegna, dove la cattura illegale di piccoli uccelli è collegata alla preparazione di un piatto locale a base di "grive".

Anche nelle regioni meridionali, soprattutto in Campania e Sicilia, è diffusa l'usanza di detenere in gabbia cardellini e altri fringillidi. In questo caso gli uccelli vengono catturati per essere mantenuti a fini amatoriali nelle abitazioni. Questa tradizione ha lasciato traccia anche nelle canzoni popolari e nelle opere pittoriche. Oggi molte persone, a seguito dell'introduzione delle norme che vietano la cattura e il possesso di uccelli selvatici, preferiscono tenere in gabbia canarini e altri uccelli allevati;

tuttavia l'abitudine di detenere cardellini è ancora molto radicata e alimenta traffici illegali in parte gestiti dalla criminalità organizzata.

Figura 8. Adulto di falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* (A. De Faveri). Il falco pecchiaiolo chiamato "adorno" in molte zone del sud-Italia, è oggetto di persecuzione per credenze popolari.



Un altro esempio di bracconaggio che affonda le radici nel passato riguarda l'uccisione dei rapaci in migrazione. La realtà più conosciuta è quella praticata in corrispondenza delle due sponde dello Stretto di Messina. La specie più colpita è il falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*, localmente chiamato "adorno", tuttavia vengono abbattuti tutti gli uccelli veleggiatori in transito (come aquile e cicogne), anche appartenenti a specie rare e molto rare. L'uccisione dell'adorno è legata a una credenza locale secondo la quale l'uomo che

¹⁷Brochet A.L. et al. 2016. Preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of birds in the Mediterranean. *Bird Conservation International*, 26: 1-28.

¹⁸Tradizionalmente questa pratica avveniva chiudendo gli uccelli durante l'estate in stanze fredde e buie, spesso inducendo una muta forzata attraverso lo strappo delle penne. Oggi viene praticata per lo più regolando l'illuminazione artificiale con appositi temporizzatori e, in alcuni casi, con la somministrazione di ormoni.

¹⁹Questi piatti tradizionali possono ancora essere preparati nel rispetto della normativa vigente, a condizione che gli uccelli siano abbattuti legalmente e non siano oggetto di commercio.

abbatte almeno un falco pecchiaiolo si assicura la fedeltà della propria sposa per l'anno successivo.

In diverse realtà insulari era consuetudine prelevare le uova degli uccelli marini coloniali per fini alimentari. A Linosa esisteva una tradizione radicata tra gli abitanti di raccogliere le uova nei nidi di berta maggiore *Calonectris diomedea*. Si calcola che negli anni '90 ogni primavera venissero sottratte 3-4.000 uova da una popolazione stimata di circa 10.000 coppie. È importante sottolineare che i Procellariiformi (ordine a cui appartiene la berta maggiore) depongono un solo uovo e non fanno deposizioni di sostituzione. A partire dagli anni 2000, grazie all'impegno volontario di associazioni ambientaliste e dei ricercatori del progetto LIFE11 NAT/IT 000093/*Pelagic Birds*, il prelievo delle uova è diminuito in modo sostanzioso. Nel corso di un'operazione condotta nel 2017 dal CUFAA, è stata fermata e multata una sola persona che aveva prelevato 10 uova, a riprova di quanto il fenomeno sia stato ridimensionato²⁰. La forte riduzione dei comportamenti illeciti dimostra quanto sia stato importante aver affiancato le attività di contrasto con le azioni di sensibilizzazione ed educazione intraprese nell'ambito del progetto e ad opera dell'Associazione *Ornis Italica*. Gli stessi Carabinieri, per dare un segnale del cambiamento culturale avvenuto nell'isola, hanno donato alla popolazione di Linosa una statua di una berta, che è stata posizionata nei pressi dell'anfiteatro.

1.3.2. Le motivazioni economiche

Alcune forme di bracconaggio risultano particolarmente remunerative. Il facile guadagno è diventato ormai la principale motivazione per cui si catturano ingenti quantità di piccoli uccelli migratori nelle Prealpi lombarde e venete e nel sud della Sardegna. Gli uccelli, prelevati con poca fatica e in breve tempo, vengono venduti ai ristoratori per la preparazione di piatti tradizionali (si veda il paragrafo 1.3.1). Nel 1990, prima dell'avvio delle massicce campagne antibracconaggio condotte nel *black-spot* della Sardegna meridionale dal Corpo forestale regionale con il supporto del CUFAA e di alcune ONG, si stimava che in quest'area venissero catturati 30-50.000 uccelli²¹. Dal momento che ogni spiedo, formato da 8 tordi o merli, era venduto negli anni '80 a 60-80.000 lire, si può ritenere che questa forma di bracconaggio generasse un indotto compreso tra 225 e 500 milioni di lire all'anno. Anche il mercato della ristorazione nel nord e del centro Italia muove un ingente quantitativo di denaro; ne danno una chiara dimostrazione i numerosi sequestri effettuati nel corso degli anni. Ad esempio nel mese di dicembre 2017, i Carabinieri forestali hanno rinvenuto, in un solo ristorante vicino ad Ancona, oltre 1.200 uccelli, tra tordi, merli, beccacce, beccaccini, frullini e allodole. Le indagini hanno consentito di individuare nove cacciatori che avevano venduto la fauna al ristorante. Nelle case di tre di loro sono state rinvenute e sequestrate oltre 22.400 munizioni, abusivamente detenute, e 182 uccelli congelati non registrati nei tesserini venatori. Inoltre, sono stati sequestrati 30 fucili e altre 13.000 munizioni, insieme a polvere da sparo, piombo e strumentazione per la produzione di cartucce, lasciate incustoditi presso un casolare rurale²².

L'entità dei guadagni è tale che gli uccelli vengono uccisi non solo da singole persone che vogliono integrare con facilità il proprio reddito, ma anche da veri e propri sodalizi criminali che talvolta effettuano le catture in altre regioni italiane o all'estero. Indicativo a riguardo il sequestro presso la frontiera slovena di un carico di uccelli provenienti dalla Romania e destinati all'Italia. L'operazione, condotta dagli agenti della dogana slovena nell'autunno 2018 ha portato alla confisca di 1.349 esemplari appartenenti a numerose specie non commerciabili nel territorio dell'Unione Europea, mettendo in luce un traffico di avifauna destinato alla ristorazione, effettuato con trasporto su strada²³.

Un'associazione a delinquere dedita alla cattura e al commercio di avifauna protetta è stata scoperta a Reggio Calabria nel 2016 dal Nucleo Operativo Antibracconaggio²⁴ del Corpo forestale dello Stato nel corso dell'Operazione *Free wildlife*. In questo caso parte degli animali venivano spediti nel nord Italia per la preparazione di piatti tipici, mentre altri erano destinati al mercato internazionale. Sulla base del numero di uccelli sequestrati, del numero di spedizioni che venivano effettuate e dei prezzi sul mercato nero delle diverse specie si può stimare un volume di affari sino ad un milione di euro

²⁰Dati provenienti dal Rapporto finale progetto LIFE11 NAT/IT 000093/*Pelagic Birds* https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4327.

²¹Fonte Corpo forestale della Regione Autonoma della Sardegna.

²²Fonte CUFAA.

²³Troiano C. 2018. Rapporto zoomafia. Lega Anti Vivisezione.

²⁴Confluito oggi nel Reparto Operativo - SOARDA del Raggruppamento Carabinieri CITES.

Figura 9. Cesena *Turdus pilaris* (S. Pirrello).



all'anno. Altrettanto remunerativa è la cattura degli uccelli destinati all'utilizzo come richiami vivi per la caccia da appostamento ai migratori²⁵. In questo caso tale attività è stata accertata in diversi contesti regionali, soprattutto nel centro-nord. Lungo la costa nord adriatica, ad esempio, diversi bracconieri prelevano i tordi di notte con l'impiego di reti e richiami acustici. Le catture vengono effettuate in autunno, quando i migratori provenienti da nord-est entrano dal mare sulla terraferma. In poche ore sono in grado di catturare sino a 100 tordi nelle notti in cui la migrazione è più intensa; ogni tordo appena prelevato può essere venduto per alcune decine di euro. Anche per questa particolare forma di traffici non mancano casi di commercio internazionale. Nel mese di novembre 2017, circa cento esemplari, tra tordi e cesene, sono stati sequestrati a Brescia dai Carabinieri forestali che hanno fermato due uomini, entrambi di Pisa, responsabili, secondo gli inquirenti, di un traffico tra Francia e Italia. In base agli elementi raccolti dai Carabinieri, il carico era stato valutato in 9.360 euro. Secondo la perizia di un veterinario, 24 uccelli sarebbero stati sottoposti ad operazione di sessaggio; pertanto si può ipotizzare che oggetto della compravendita fossero solo individui di sesso maschile, di più alto valore economico²⁶. Per gli esemplari abituati alla cattività il prezzo aumenta considerevolmente e può raggiungere alcune centinaia di euro per quelli già sottoposti al processo della "chiusa"²⁷, che induce gli uccelli a cantare in periodo tardo estivo, quando inizia la stagione venatoria.

Un florido commercio illegale deriva anche dal prelievo dei pulli di tordi, merli e cesene che viene effettuato nei frutteti del Trentino. Le operazioni antibracconaggio, condotte dagli agenti del Corpo forestale di Trento con il supporto del CUFAA e delle ONG, hanno messo in luce come il prelievo avvenga non solo ad opera di persone residenti in ambito locale, ma anche di soggetti che si muovono da altre regioni, a dimostrazione di quanto remunerative possano essere tali attività illecite. Nel Foggiano sono stati numerosi gli interventi del Nucleo Operativo Antibracconaggio (NOA)²⁸ che hanno consentito di svelare catture massicce di allodole effettuate con reti orizzontali, destinate ad alimentare il commercio illecito dei richiami da caccia (si veda il cap. 5 - Operazione Margherita di Savoia).

Il commercio illegale di uccelli detenuti a fini amatoriali è un'altra fonte di guadagno per i trafficanti di avifauna. Le manifestazioni fieristiche e i mercati vengono sottoposti a controllo dalle forze di polizia per intercettare attività illecite. Ogni anno presso la Fiera Ornitologica di Reggio Emilia, una delle più grandi esposizioni di questo genere in Italia, vengono contestati reati legati alla detenzione e al commercio di specie protette. Nel mese di novembre 2017, ad esempio, i Carabinieri forestali hanno controllato 14 stand, 72 persone, 42 automezzi, sequestrato 335 uccelli, di cui sei appartenenti a

²⁵I cacciatori possono detenere, in base all'art. 5 della L. 157/1992, sino a 10 richiami vivi se esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, sino a 40 se hanno optato per la caccia da appostamento fisso.

²⁶Fonte CUFAA.

²⁷Per una descrizione del processo di chiusa si rimanda alla nota n. 15.

²⁸Dal 2017, l'esperienza ed il *know how* del NOA sono confluiti nella SOARDA del Raggruppamento Carabinieri CITES.

specie esotiche, e denunciato dieci persone. Gran parte degli animali sequestrati risultavano di cattura e muniti di anelli identificativi contraffatti²⁹.

Analoghi controlli vengono effettuati in alcuni mercati; quello di Ballarò, a Palermo, *“ha il triste primato di essere il più grande mercato abusivo di fauna selvatica d’Italia. Ogni domenica centinaia di uccelli protetti vengono venduti alla luce del sole”*³⁰. Gli interventi dei Carabinieri forestali e delle ONG, per quanto ripetuti, sino ad oggi non sono riusciti ad arginare questa pratica illegale, a dimostrazione di quanto forte sia l’interesse economico che induce le persone dedite ai traffici di perpetuare i reati anche a rischio di essere sanzionati. Per il mercato abusivo di animali di via Breccie a Sant’Erasmus a Napoli si stima un volume annuo di affari pari a 250.000 euro³¹.

Molto redditizio risulta anche il commercio di giovani rapaci prelevati dai nidi, soprattutto quando le specie depredate sono molto rare e apprezzate sul mercato della falconeria (si veda il paragrafo 1.1.5). In base alla specie, all’età, al sesso e alle condizioni fisiche il prezzo di un singolo rapace può oscillare tra alcune centinaia sino ad alcune decine di migliaia di euro (Tabella 1).

Nel caso del traffico scoperto in Sicilia si può stimare un giro d’affari dell’ordine di alcune centinaia di migliaia di Euro all’anno.

Nel caso dei rapaci, i prezzi sono molto elevati anche a seguito della forte domanda da parte dei falconieri degli Stati del Golfo Persico, disposti a pagare ingenti somme per procurarsi i migliori falconi presenti sul mercato³².

Tabella 1. Esempi del valore economico di rapaci oggetto di commercio illegale. Gli importi in tabella sono indicativi in quanto derivano da informazioni acquisite nel corso di operazioni di sequestro svolte dai corpi di polizia.

Specie	Valore (euro)
aquila di Bonelli	5.000-20.000
aquila reale	3.000-5.000
astore	1.000-3.000
capovaccaio	sino a 35.000
falco pellegrino	700-5.000

1.4. I rapporti con la criminalità organizzata

I legami tra i reati contro la fauna e la criminalità organizzata non sono stati ancora indagati a sufficienza. Il bracconaggio trova un terreno di coltura favorevole dove più debole è il senso dello Stato e l’illegalità è diffusa. Per questo, nelle parti del Paese dove le organizzazioni malavitose sono forti e radicate, il contrasto degli illeciti è più difficile. Nel Casertano, ad esempio, la caccia illegale agli uccelli acquatici viene praticata su terreni sotto il controllo di famiglie riconducibili a clan camorristici. Un esempio eclatante è rappresentato dall’operazione Volo Libero che nel 2005 portò al sequestro, ad opera del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri, di cento ettari di terreno, 20 bunker a Villa Literno (CE) e all’arresto di 11 persone.

Inoltre, i sequestri di armi clandestine e con matricola abrasa di origine furtiva, effettuati da Carabinieri e Polizia di Stato soprattutto nel sud Italia, testimoniano il forte interesse della criminalità organizzata verso alcune attività illecite contro gli uccelli selvatici. I bracconieri utilizzano queste armi poiché

²⁹Fonte CUFAA.

³⁰Troiano C. 2018. Rapporto zoomafia. Lega Anti Vivisezione.

³¹Bamberghi et al. 2016. Furto di natura. Report WWF.

³²Nel 2014 in Arabia Saudita sono stati rilevati i seguenti prezzi medi espressi in dollari (M=maschio/F=femmina): falco sacro 6.226 (M), 34.670 (F); lanario 461 (M), 1.800 (F); falco pellegrino (sottospecie nordiche) 2.419 (M), 18.096 (F); falco pellegrino (sottospecie meridionali) 256 (M), 1.800 (F). I prezzi dei maschi sono inferiori rispetto alle femmine per via delle ridotte dimensioni corporee. Il falco venduto ad un prezzo più elevato è stata una femmina di falco sacro acquistato per 138.661 dollari. Binothman A. M. 2016. *Current status of falcon populations in Saudi Arabia. MSc thesis, University of South Dakota, Paper 976 Current Status of Falcon Populations in Saudi Arabia* (sdstate.edu).

possono disfarsene velocemente senza avere timore di essere rintracciati nel caso di controllo da parte di organi di vigilanza. Tali armi sono spesso il frutto di furti ai danni di cacciatori e circolano attraverso il mercato nero gestito, di solito, da organizzazioni criminali o da gruppi ad esse contigui.

È molto probabile che anche i commerci clandestini di uccelli siano in larga misura sotto il controllo delle mafie: indagini condotte a livello internazionale hanno consentito di accertare come il traffico di animali rappresenti una delle fonti primarie di finanziamento delle organizzazioni criminali, insieme alla prostituzione e al traffico di armi e droga.

1.5. I danni sulla fauna

La stima dell'impatto dei reati faunistici sulla biodiversità è estremamente difficile da valutare tramite le informazioni attualmente disponibili. Certamente alcuni episodi di bracconaggio hanno un effetto devastante su specie caratterizzate da un cattivo stato di conservazione. Un caso emblematico è rappresentato dall'avvelenamento di tre gipeti *Gypaetus barbatus* rilasciati in Sardegna nel 2008 nell'ambito di un progetto internazionale di reintroduzione. I gipeti sono morti poco dopo la liberazione per aver ingerito bocconi avvelenati; a seguito di questo grave episodio, il progetto di reintroduzione è stato interrotto, precludendo così la possibilità di un ritorno della specie sull'isola. In questo caso il danno arrecato è stato enorme, molto maggiore dei costi, di per sé rilevanti, legati all'allevamento dei soggetti e alle operazioni di rilascio.

Analogamente, i furti al nido di uova e pulli hanno avuto un effetto considerevole sulla dinamica di popolazione di specie minacciate di estinzione come l'aquila di Bonelli e il lanario. Prelievi intensivi e capillari come quelli scoperti di recente in Sicilia, se non individuati tempestivamente, possono portare in breve all'estinzione di intere popolazioni. Il meccanismo che si viene a creare innesca un processo vizioso: gli uccelli sono sottratti dai nidi delle specie più rare proprio perché queste ultime hanno un elevato valore commerciale. Più i furti incidono sulla popolazione, più la specie diventa rara, più i costi aumentano, maggiore diventa la motivazione per commettere i furti.

Molto più complesso da valutare è l'impatto di altre forme di bracconaggio più diffuse sul territorio e che colpiscono specie meno rare. Inoltre, spesso è difficile distinguere gli effetti del prelievo illecito che si sommano a quelli determinati dalla caccia. Un caso evidente è rappresentato dal bracconaggio praticato nei confronti di specie cacciabili: ad esempio l'abbattimento della beccaccia alla posta o la caccia alla quaglia con l'impiego dei richiami acustici. La valutazione del danno in molti casi è problematica perché gli atti illegali vengono compiuti nei confronti di individui in migrazione, per cui a risentirne sono popolazioni nidificanti in luoghi distanti dall'Italia. Ad esempio, i migratori abbattuti sullo Stretto di Messina provengono da gran parte dell'Europa centro-settentrionale e orientale (si veda l'Allegato I).

Per quantificare l'impatto del bracconaggio bisogna considerare inoltre il periodo dell'anno in cui il prelievo avviene in relazione al ciclo biologico delle specie coinvolte, così come il diverso ruolo degli individui prelevati illegalmente nell'ambito della popolazione di appartenenza (si veda l'Allegato II).

1.6. Il danno economico

Nel corso degli ultimi decenni sono stati sviluppati diversi metodi per monetizzare l'entità del danno ambientale nel caso in cui si determini un impatto sugli uccelli selvatici.

Tali metodi possono essere suddivisi in due principali categorie a seconda dell'approccio adottato. La prima categoria si basa sulla valutazione dei costi necessari per compensare il danno, ovvero per far ritornare le popolazioni colpite ai livelli demografici antecedenti al danno stesso, mentre la seconda si basa sulla valutazione del valore intrinseco degli uccelli selvatici.

1.6.1. Modalità di calcolo dei costi necessari per compensare il danno

La quantificazione economica del danno viene effettuata valutando il costo degli interventi di compensazione di volta in volta ritenuti più idonei per rimediare al danno stesso. La compensazione della mortalità indotta può essere realizzata seguendo tre modalità distinte:

- effettuando interventi di miglioramento o di ripristino ambientale, finalizzati ad incrementare la produttività delle popolazioni selvatiche rimaste sul territorio interessato dal danno o nelle sue vicinanze^{33,34};
- riducendo la mortalità derivante da altri fattori sui quali è possibile intervenire con relativa facilità³⁵;
- avviando programmi di ripopolamento basati sul rilascio in natura di soggetti nati in cattività^{36,37,38}.

1.6.2. Modalità di calcolo del valore intrinseco degli uccelli selvatici

La quantificazione del valore intrinseco degli uccelli selvatici si basa sulla valutazione di alcuni parametri, quali:

- il valore economico dei servizi ecosistemici svolto dalle diverse specie (ad esempio, l'azione di impollinazione delle piante coltivate, il contenimento di invertebrati dannosi all'agricoltura, la rimozione delle carcasse di animali morti che potrebbero rappresentare focolai di malattie)^{39,40};
- il valore economico di attività che si fondano sull'utilizzo diretto o indiretto degli uccelli selvatici, determinato attraverso il calcolo dell'indotto economico della caccia, del turismo naturalistico o di altre attività collegate alla presenza dell'avifauna^{41,42};
- le ricadute positive che la presenza dell'avifauna ha sul benessere e sulla salute umana^{43,44};
- la propensione delle persone a spendere (*willingness to pay*) per garantire la conservazione delle specie di uccelli selvatici⁴⁵.

1.6.3. Metodo per la valutazione del danno causato dal bracconaggio

Per la quantificazione del danno ambientale causato dal prelievo in natura di uccelli appartenenti alla fauna selvatica, l'approccio che appare più indicato consiste nel valutare il costo di un intervento di ripopolamento finalizzato a compensare il prelievo dei soggetti uccisi o catturati illegalmente. Tale metodo è preferibile per diverse ragioni che possono essere così sintetizzate:

- permette una quantificazione dei costi basata sull'effettivo valore di mercato degli animali;

³³Norton M.R., Thomas V.G. 1994. Economic analyses of 'crippling losses' of North American waterfowl and their policy implications for management. *Environ. Conserv.*, 21: 347-353.

³⁴Zafonte M., Hampton S. 2005. Lost bird-years: quantifying bird injuries in natural resource damage assessments for oil spills. *Int. Oil Spill Conf. Proc.*: 1019-1023.

³⁵Cole S.G., Dahl E.L. 2013. Compensating White-tailed Eagle mortality at the Smøla wind power plant using electrocution prevention measures. *Wildl. Soc. Bull.*, 37: 84-93.

³⁶Pacheco C., McGregor P.K. 2004. Conservation of the purple gallinule (*Porphyrio porphyrio* L.) in Portugal: causes of decline, recovery and expansion. *Biol. Conserv.*, 119: 115-120.

³⁷Tavecchia G., Viedma C. Martínez-Abraín A., Bartolomé M.-A., Gómez J.A., Oro D. 2009. Maximizing re-introduction success: assessing the immediate cost of release in a threatened waterfowl. *Biol. Conserv.*, 142: 3005-3012.

³⁸Andreotti A., Guberti V., Nardelli R., Pirrello S., Serra L., Volponi S., Green R.E. 2018. Economic assessment of wild bird mortality induced by the use of lead gunshot in European wetlands. *Science of The Total Environment*, 610-611: 1505-1513.

³⁹Green A.J., Elmberg J. 2014. Ecosystem services provided by waterbirds. *Biological Reviews*, 89: 105-122.

⁴⁰Morales-Reyes Z. 2015. Supplanting ecosystem services provided by scavengers raises greenhouse gas emissions. *Scientific Reports*, 5: 7811.

⁴¹Molloy D. 2011. Wildlife at work. The economic impact of white tailed eagles on the Isle of Mull. The RSPB, Sandy.

⁴²Savills 2018. Shoot Benchmarking Survey 2017/18 season. Savills World Research UK Rural savills.com/research. *Game & Wildlife Conservation Trust*.

⁴³Barton J., Hine R., Pretty J. 2009. The health benefits of walking in green spaces of high natural and heritage value. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 6: 61-278.

⁴⁴Cox D.T.C., Gaston K.J. 2018. Human-nature interactions and the consequences and drivers of provisioning wildlife. *Phil. Trans. R. Soc. B*. 373: 20170092.

⁴⁵Hanley N., Wright R., Macmillan D., Philip L. 2001. Willingness to pay for the conservation and management of wild geese in Scotland. Technical Report B, University of Strathclyde, Glasgow.

- permette una determinazione oggettiva del danno, che non risente della sensibilità delle persone che vivono nelle aree dove si è verificato il danno stesso;
- si presta ad essere utilizzato anche nel caso di un elevato numero di specie;
- ha ricevuto una recente validazione formale, in quanto nel 2018 è stato ritenuto idoneo da organismi tecnico-scientifici dell'Unione Europea per la determinazione dei danni arrecati agli uccelli selvatici nell'ambito di una procedura di analisi costi-benefici condotta ai sensi del regolamento REACH sulle sostanze pericolose⁴⁶.

Il metodo di calcolo si fonda sul presupposto che per molte specie è possibile prevedere la liberazione di soggetti allevati in cattività (*restocking*) in numero sufficiente a garantire il rimpiazzo degli individui illecitamente sottratti.

Dal momento che gli uccelli selvatici nati in cattività vengono legalmente commercializzati, si possono effettuare indagini di mercato per determinare il valore economico di ciascuna specie allevata. In questo modo è possibile ottenere il prezzo di ogni singolo individuo da immettere in natura per compensare il danno. Una volta ottenuto il costo unitario, per quantificare l'entità complessiva dell'intervento compensativo di *restocking* occorre considerare che gli uccelli nati in cattività vanno incontro ad una elevata mortalità nel periodo immediatamente successivo al rilascio. Per questa ragione, il numero di soggetti da immettere in natura per compensare la perdita inflitta alla popolazione selvatica viene calcolato utilizzando la formula seguente⁴⁷:

$$N=Ns/(1-pm) \quad (1)$$

dove:

N= numero di uccelli da rilasciare

Ns= numero di uccelli sottratti alla popolazione

pm= proporzione di uccelli rilasciati che si prevede muoiano prima di adattarsi alla vita selvatica.

L'importo complessivo dell'intervento di compensazione del danno ambientale viene calcolato moltiplicando, per ogni specie, il numero dei soggetti da liberare, calcolato attraverso la formula **(1)**, per il costo unitario di ciascun uccello allevato in cattività.

Il valore economico dei soggetti da rilasciare in natura viene determinato per ciascuna specie sulla base di un'indagine di mercato. Per il calcolo del numero di soggetti da rilasciare è valutata, per ciascuna specie, la mortalità a cui vanno incontro gli uccelli nati in cattività una volta che questi sono immessi in natura sulla base della bibliografia disponibile. Altri costi da valutare sono legati al trasporto degli animali dai luoghi in cui sono allevati sino alle zone in cui si devono effettuare le liberazioni. Si tratta di importi da valutare da caso a caso, variabili a seconda del contesto in cui si deve operare, e che possono fare lievitare i costi anche in modo sensibile.

Questo metodo di calcolo è stato adottato nel corso di una perizia effettuata da ISPRA su richiesta del CUFAA nell'ambito di un procedimento giudiziario riguardante la cattura e il commercio di specie ornitiche protette.

1.7. Il danno sui progetti di conservazione

L'ambiente è "un bene giuridico riconosciuto e tutelato da norme" e la sua protezione rappresenta un "diritto fondamentale della persona umana", oltre che un "valore costituzionale primario" assieme a quello alla salute individuale e collettiva⁴⁸. Per tale ragione, lo Stato italiano investe una notevole quantità di risorse pubbliche per la conservazione della natura e della biodiversità. Una

⁴⁶ECHA (European Chemicals Agency). 2018. Committee for Risk Assessment (RAC) Committee for Socio-economic Analysis (SEAC) Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on lead in gunshot. Compiled version prepared by the ECHA Secretariat of RAC's opinion (adopted 9 March 2018) and SEAC's opinion (adopted 14 June 2018).

⁴⁷Andreotti A., Guberti V., Nardelli R., Pirrello S., Serra L., Volponi S., Green R.E. 2018. Economic assessment of wild bird mortality induced by the use of lead gunshot in European wetlands. *Science of The Total Environment*, 610-611: 1505-1513.

⁴⁸Tali concetti sono stati chiariti dalle sentenze n. 210 e n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale.

quantificazione dell'impegno economico profuso a livello nazionale può essere effettuata prendendo in esame i capitoli di spesa del bilancio nazionale. In base all'Ecorendiconto⁴⁹ redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali [...] ammontano a circa 9,5 miliardi di euro nel 2022 [...] pari all'1,3% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato"⁵⁰. Di questa cifra, il 9,7% è dedicato espressamente alla "protezione della biodiversità e del paesaggio". Per la sola gestione dei 25 Parchi nazionali, il MASE nel triennio 2017-2019 ha speso in media oltre 92 milioni di euro all'anno. A questi importi, già di per sé rilevanti, vanno aggiunti gli impegni finanziari sostenuti dalle amministrazioni periferiche, *in primis* dalle regioni che gestiscono oltre 150 parchi regionali. Una frazione non trascurabile delle risorse pubbliche viene impiegata anche per l'attività di prevenzione dei reati ambientali. Anche in questo caso parte dei costi vengono sostenuti dallo Stato centrale per finanziare le attività dei corpi di polizia che operano sull'intero territorio nazionale (quali Carabinieri forestali, Finanza, Polizia), mentre altri costi sono sostenuti dalle Amministrazioni periferiche per garantire l'operatività dei corpi di polizia venatoria e/o i corpi forestali regionali o provinciali.

Un ruolo non marginale viene svolto anche dall'Unione Europea nel finanziare le attività destinate alla tutela dell'ambiente e della biodiversità. Ingenti flussi economici giungono alle regioni attraverso i piani di sviluppo rurale, destinati alla promozione di misure agro-ambientali. Inoltre, l'Unione finanzia specifici progetti per la realizzazione di attività mirate alla conservazione degli habitat prioritari e delle specie di flora e fauna di interesse prioritario. Particolare rilievo in questo ambito riveste lo strumento finanziario dei progetti LIFE, attivato nel 1992 e tuttora operativo. A titolo esemplificativo, nella Tabella 2 vengono riportate le risorse finanziarie destinate dalla UE per alcuni progetti realizzati o in corso di svolgimento in Italia durante gli ultimi anni finalizzati alla tutela di specie ornitiche minacciate⁵¹.

L'uccisione illegale degli individui rilasciati in questi progetti vanifica pertanto non solo tutto il lavoro che è svolto da coloro che partecipano al progetto (in parte non quantificabile), ma anche le risorse impegnate per l'attuazione del progetto stesso.

Per fornire un'idea di quanto sia forte l'impatto del bracconaggio sulle politiche di conservazione della biodiversità messe in campo in Italia, è utile soffermarsi sugli atti illegali accertati a danno di soggetti allevati in cattività e rilasciati in natura con lo scopo di ripopolamento o reintroduzione di specie minacciate. Ripetuti casi di bracconaggio si sono verificati a danno dell'Ibis eremita, al punto che i promotori del progetto LIFE *Reason for Hope* (che risiedono in Austria) si sono rivolti alle Autorità italiane per chiedere un intervento urgente volto a prevenire ulteriori abbattimenti illegali.

Figura 10. Ibis eremita *Geronticus eremita* (M. Piacentino).



⁴⁹L'Ecorendiconto è un documento allegato al Rendiconto generale dello Stato che, in base a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 36 della L. 196 del 31 dicembre 2009 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), illustra le risultanze delle spese ambientali delle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero delle spese aventi per finalità la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html>.

⁵⁰Ecobilancio dello Stato: Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2022-2024. https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attiv-i/Bilancio_di_previsione/Ecobilancio/2022/Ecobilancio-dello-Stato-2022.pdf.

⁵¹Per una ricerca di dettaglio dei progetti riportati e di altri finanziati dalla UE si rimanda al seguente link <https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm>.

Tabella 2. Risorse finanziarie destinate dalla UE per progetti realizzati o in corso di svolgimento finalizzati alla conservazione degli uccelli selvatici in Italia. I fondi totali sono dati dal finanziamento comunitario e dalle quote versate dai partner di progetto. Gli importi sono espressi in euro.

Nome progetto	Specie target	Durata	Fondi UE	Fondi totali
Reason for Hope	ibis eremita	2014-2019	2.179.759	4.364.376
Milvus	nibbio reale	2019-2025	1.262.090	2.103.484
Save the flyers	nibbio reale e diverse specie di chirotteri	2010-2014	1.661.438	3.322.876
ConRaSi	aquila di Bonelli, capovaccaio, lanario	2015-2020	2.071.508	2.877.095
Ponderat	berta maggiore, berta minore	2015-2021	1.072.930	1.788.216
Under Griffon wings	grifone	2014-2020	1.039.985	1.733.385
AQUILA a-LIFE	aquila di Bonelli	2017-2022	3.440.993	4.752.383
Egyptian vulture	capovaccaio	2017-2023	3.813.146	5.084.605
Falkon	grillaio	2018-2022	1.103.064	1.652.269
Pelagic Birds	berta maggiore, berta minore	2012-2017	384.187,16	768.374,32
Marbled duck PSSO	anatra marmorizzata, moretta tabaccata	2019-2023	2.541.289	3.388.386
Lanner	lanario	2019-2024	1.944.314	2.604.523
Perdix	starna	2019-2024	3.803.450	5.280.713

Non meno eclatanti sono state le uccisioni di due capovacciai, rilasciati nell'ambito del progetto LIFE *Egyptian vulture*, avvenute nel settembre 2018 a distanza di pochi giorni l'una dall'altra: il primo individuo è stato abbattuto nel *black-spot* della Sicilia occidentale nei primi giorni di preapertura della caccia, mentre il secondo è morto in Tunisia per avvelenamento, probabilmente a seguito dell'ingestione di un boccone utilizzato per il controllo dei cani e delle volpi.

Un pesante tributo all'illegalità è stato pagato anche dall'aquila di Bonelli. In Sicilia sono stati sottratti dai nidi almeno dieci giovani all'anno non ancora pronti all'involo; la scoperta degli illeciti è avvenuta grazie all'azione di sorveglianza condotta dal Gruppo di Tutela Rapaci⁵² e ha portato alla nascita del progetto LIFE ConRaSi. Inoltre, sempre in Sicilia due individui marcati nell'ambito del LIFE sono stati uccisi con armi da fuoco.

Medesima sorte è toccata ad un'aquila rilasciata in Sardegna grazie al progetto LIFE AQUILA a-LIFE: il soggetto è stato ucciso il 26 settembre 2019 a distanza di un anno e due mesi dalla sua liberazione. Nella maggior parte di questi casi è stato possibile accertare gli atti di bracconaggio perché gli animali uccisi erano equipaggiati con strumentazione GPS che permette di seguirne gli spostamenti. Questi dati fanno comprendere come gli abbattimenti illegali di rapaci e di altri uccelli di analoga taglia avvengano più frequentemente di quanto non possa apparire, a seguito della difficoltà di accertare gli illeciti nel caso di animali non marcati con strumentazione GPS. È pertanto ragionevole ritenere che l'illegalità diffusa nei confronti dell'avifauna vanifichi una parte anche consistente degli sforzi messi in atto per tutelare la biodiversità nel nostro Paese e non solo data la rilevanza dell'Italia quale luogo di transito per moltissime specie di uccelli migratori (si veda l'Allegato I). Dunque il bracconaggio non rappresenta soltanto una minaccia per la biodiversità, ma determina anche una perdita notevole di risorse economiche messe a disposizione dalla comunità.

⁵²Si tratta di un gruppo di lavoro costituito da ornitologi dediti al monitoraggio di uccelli rapaci.

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. La normativa internazionale

L'esigenza di tutelare la biodiversità è stata riconosciuta da tempo dalla comunità internazionale. In particolare, le specie migratrici per la loro spiccata mobilità hanno fatto nascere le prime iniziative di cooperazione tra Stati per la tutela di un bene ambientale comune. Non a caso, uno dei più importanti strumenti internazionali nell'ambito del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) è rappresentato dalla **Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)**, nota anche con il nome di Convenzione sulle Specie Migratrici o Convenzione di Bonn⁵³, un accordo multilaterale sull'ambiente approvato nel 1979 e sottoscritto dall'Italia nel 1983⁵⁴. La CMS è una convenzione che opera a livello globale e promuove la stipula di trattati specifici (*Agreement* e *Memorandum of Understanding*⁵⁵) finalizzati alla tutela di particolari gruppi di specie in determinate aree geografiche.

L'Italia, come ogni Paese firmatario, è chiamata a rispondere degli impegni assunti con l'adesione alla CMS e agli accordi nati nell'ambito della Convenzione; in particolare è tenuta a dare attuazione alle decisioni e alle risoluzioni assunte in occasione degli incontri tra le parti (*Conference of Parties* della CMS e *Meeting of Parties* degli accordi su gruppi di specie) e a rendicontare periodicamente le attività svolte, fornendo indicazioni sullo stato di conservazione delle specie presenti sul proprio territorio.

La CMS ha individuato le attività criminali ai danni della fauna tra le principali minacce per la conservazione di alcune specie migratrici e ha assunto iniziative mirate per promuovere azioni volte a contrastarle⁵⁶. Tra le diverse azioni previste vi è anche la lotta contro l'impiego dei bocconi avvelenati⁵⁷. Per un approfondimento delle iniziative assunte dal Segretariato CMS per contrastare il bracconaggio nei confronti degli uccelli selvatici nell'ambito del bacino mediterraneo si rimanda al capitolo 4.

Sotto l'egida della CMS, nel corso degli anni sono stati concordati diversi trattati internazionali sugli uccelli selvatici, sottoscritti dall'Italia. Ciascuno di questi trattati prevede specifici obblighi per i Paesi firmatari, per garantire il mantenimento delle specie in oggetto in uno stato di conservazione favorevole.

- *Slender-billed curlew Memorandum of Understanding*⁵⁸: accordo approvato nel 1994 per la protezione del chiurlottello *Numenius tenuirostris*, un limicolo migratore giunto alla soglia dell'estinzione. Nell'ambito di questo trattato vengono definite azioni mirate per ciascun Paese interessato dalla presenza della specie. Per l'Italia, la prima azione elencata prevede "l'imposizione di un controllo più forte sull'attività venatoria con l'obiettivo di contrastare l'abbattimento illegale di specie protette⁵⁹";

- *Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)*⁶⁰: accordo approvato nel 1996 per la conservazione degli uccelli acquatici migratori in Africa ed Eurasia⁶¹. L'AEWA ha rimarcato più volte la necessità per i Paesi firmatari di attuare specifiche azioni per contrastare le uccisioni illegali dovute all'utilizzo di bocconi avvelenati e al prelievo illegale. Nello *Strategic Plan*

⁵³Per un approfondimento delle attività della CSM si veda il sito <https://www.cms.int>.

⁵⁴G.U. n. 48 del 18/02/1983. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con L. 42 del 25/01/1983 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979".

⁵⁵La differenza tra *Agreement* e *Memorandum of Understanding* risiede nel diverso vincolo normativo che essi comportano: gli *Agreement* sono legalmente vincolanti, mentre i *Memorandum of Understanding* rivestono un carattere meno formale.

⁵⁶[UNEP/CMS/Resolution 11.16](https://www.unep-cms.org/Resolution-11.16); [UNEP/CMS/Resolution 11.31](https://www.unep-cms.org/Resolution-11.31).

⁵⁷[UNEP/CMS/Resolution 11.15](https://www.unep-cms.org/Resolution-11.15).

⁵⁸<https://www.cms.int/slender-billed-curlew/en/page/agreement-text-6>.

⁵⁹https://www.cms.int/sites/default/files/document/Slender-billed_Curlew_Action_Plan_E_0.pdf.

⁶⁰<https://www.unep-aewa.org/en/documents/agreement-text>.

⁶¹G.U. n. 53 del 4/03/2006, Suppl. Ord. n. 51. L. 66/2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996".

Figura 11. Colonia di gabbiano corallino *Larus melanocephalus*, una delle specie target dell'accordo AEWA (A. Andreotti).



2019-2027, adottato nel corso della 7^a sessione del Meeting delle Parti⁶², questi obiettivi sono stati confermati;

- *Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia (Raptors)*⁶³: accordo approvato nel 2008 per la conservazione degli uccelli rapaci migratori in Africa ed Eurasia⁶⁴. Tra le attività previste per migliorare lo stato di conservazione delle specie oggetto del *Memorandum* è indicato espressamente il rafforzamento delle misure per garantirne la protezione legale, ivi compresa la previsione di adeguate sanzioni e la formazione del personale preposto a garantire il rispetto delle norme⁶⁵.

Un altro importante accordo multilaterale in campo ambientale al quale l'Italia aderisce è rappresentato dalla **Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa**^{66, 67}. Questa convenzione, promossa dal Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, ha segnato una svolta nella protezione dell'ambiente naturale nel vecchio continente, ma negli anni è stata parzialmente superata dalle direttive comunitarie in materia di tutela di biodiversità (Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE), le quali hanno previsto analoghe misure di conservazione, ma comportano un vincolo normativo più forte. Attualmente la Convenzione di Berna riveste ancora una notevole importanza soprattutto per quei Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea e per alcune iniziative assunte per contrastare minacce specifiche per gli uccelli selvatici, quali il prelievo illegale e il rischio di collisione ed elettrocuzione legato alla presenza di infrastrutture. Per un approfondimento delle iniziative assunte dal Segretariato della Convenzione di Berna per contrastare il bracconaggio nei confronti degli uccelli selvatici si rimanda al capitolo 4.

A livello internazionale, il commercio di specie animali e vegetali è regolamentato dalla **Convenzione di Washington o Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)**⁶⁸, entrata in vigore il 1 luglio 1975 e ratificata dall'Italia nel dicembre dello stesso anno⁶⁹. La CITES disciplina il commercio internazionale di 35.800 specie⁷⁰ di cui 5.800 animali⁷¹. Gli esemplari

⁶²<https://www.unep-aewa.org/en/document/aewa-strategic-plan-2019-2027>.

⁶³<https://www.cms.int/raptors/en/page/agreement-text>.

⁶⁴Sottoscritto dall'Italia il 21 novembre 2011, nel corso della decima Conferenza delle Parti della Convenzione CMS.

⁶⁵Allegato 3 (Piano d'Azione) Tab. 2, Attività 1.5. Per un approfondimento consultare il sito https://www.cms.int/raptors/sites/default/files/document/Raptors_Action_Plan_E_0.pdf.

⁶⁶G.U. n. 250 del 11/09/1981. La convenzione è entrata in vigore il 1 giugno 1982 ed è stata ratificata dall'Italia con L. 503/1981 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979".

⁶⁷<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104>.

⁶⁸<https://www.cites.org/eng/disc/text.php>.

⁶⁹L. 874/1975.

⁷⁰<https://www.cites.org/eng/disc/species.php>.

vivi, morti, loro parti (come avorio e pelle) o prodotti derivati (medicinali ricavati da animali o piante) sono soggetti agli obblighi della Convenzione. Le specie protette sono inserite in tre elenchi distinti (Appendici) in relazione al livello di tutela; l'inserimento nelle Appendici avviene in base alla rarità delle specie e all'impatto che il commercio internazionale potrebbe determinare sul loro stato di conservazione.

Appendice I: sono elencate le specie minacciate di estinzione che sono o possono essere influenzate dal commercio internazionale; per tali specie è vietato ogni commercio, sebbene possa essere autorizzato in alcuni casi e in circostanze eccezionali.

Appendice II: sono incluse le specie non minacciate di estinzione, il cui livello di rischio non è considerato elevato, ma che potrebbero subire diminuzioni critiche in assenza di una stretta regolamentazione del commercio; per garantire forme di controllo più efficaci, sono inoltre comprese specie simili a quelle in Appendice I che potrebbero generare confusione nel riconoscimento. Il commercio internazionale è consentito solo per transazioni accompagnate da permessi.

Appendice III: contiene specie soggette a regolamentazione nell'ambito della giurisdizione di uno Stato firmatario (Parte) e per le quali è necessaria la cooperazione di altre Parti per impedirne o limitarne lo sfruttamento.

Ogni Paese firmatario dell'accordo ha un'Autorità di Gestione, un'Autorità Scientifica per i pareri tecnici e una o più Autorità di controllo (*Enforcement*). L'importazione, l'esportazione, ed ogni successivo movimento devono essere autorizzate dall'Autorità di gestione dello Stato firmatario in cui si trova l'esemplare. L'autorizzazione è necessaria quindi per ogni forma di commercio, al quale vengono assimilati anche alcuni tipi di alienazione (permuta, scambi). Si deroga a questa disposizione solo per urgenti interventi veterinari o per soggetti dei quali è certificata in maniera idonea l'origine "*non selvatica*", cioè la nascita in cattività, e che siano adeguatamente marcati. In ogni altro caso di spostamento, il responsabile dell'esemplare deve fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare stesso.

Le modalità di applicazione della CITES in Italia sono disciplinate dai Regolamenti europei e dalla normativa nazionale (si vedano i paragrafi 2.2. e 2.3).

2.2. La normativa dell'Unione Europea

L'Unione Europea ha sancito la tutela dell'avifauna selvatica con la Direttiva 79/409/CEE, successivamente sostituita dalla **Direttiva 2009/147/CE**⁷¹ (comunemente nota come Direttiva Uccelli). Questa Direttiva rappresenta una pietra miliare della storia della legislazione in campo ambientale, avendo anticipato di oltre 12 anni le misure varate in Europa per la tutela degli habitat e delle specie selvatiche con la **Direttiva 92/43/CE** (Direttiva Habitat).

In base a questa Direttiva, attualmente vige un regime generale di protezione per "*tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri*".

In particolare, è fatto divieto (art. 5):

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;*
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;*
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;*
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;*
- e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura".*

A questo regime generale di tutela, sono possibili due tipologie di deroghe: per il prelievo venatorio (art. 7) e per prelievi con finalità specifiche (art. 9).

⁷¹<http://checklist.cites.org/#/en>.

⁷²<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32009L0147>.

La caccia (art. 7) può essere autorizzata dagli Stati membri solamente nei confronti delle specie elencate nell'Allegato II/A (specie cacciabili su tutto il territorio dell'Unione) e nell'Allegato II/B (specie cacciabili solo negli Stati membri per i quali esse sono menzionate), *"in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione"*.

Ogni Stato membro deve assicurarsi che *"la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione"* e *"rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate"*.

Il prelievo venatorio, inoltre, non può avvenire *"durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza"*; nel caso delle specie migratrici vietare il prelievo anche *"durante il ritorno al luogo di nidificazione"*⁷³.

In base all'art. 9, possono essere autorizzate deroghe al regime generale di tutela per finalità diverse:

"a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

- nell'interesse della sicurezza aerea,

- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità".

Tali deroghe devono essere adeguatamente motivate e attuate solo in presenza di determinate condizioni, sotto il controllo di una autorità competente.

La Direttiva 2009/147/CE all'art. 8 prevede, inoltre, il divieto di utilizzare:

"qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a): sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno; esplosivi; reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti; armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce".

Per quanto riguarda l'attività venatoria, è fatto divieto di cacciare da aerei, autoveicoli e battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h.

L'art. 6 proibisce *"la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili"*.

Questo divieto generale non si applica:

- per le specie elencate all'Allegato III/A⁷⁴, "purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti";

- per le specie elencate all'Allegato III/B, qualora lo Stato membro ne autorizzi il commercio, previa consultazione con la Commissione⁷⁵.

Gli Stati membri sono chiamati a rendicontare periodicamente l'attuazione della Direttiva 2009/147/CE (art. 12). Il nuovo meccanismo di *reporting*, messo in atto dalla Commissione Europea, prevede che ogni Stato membro trasmetta ad intervalli di sei anni un rapporto contenente

⁷³La Commissione Europea nel 2000 ha attivato una procedura per definire i tempi durante i quali ciascuna specie cacciabile si riproduce o migra (Key Concepts), al fine di consentire una corretta applicazione della direttiva. Un processo di revisione dei Key Concepts è stato avviato nel 2018 e si è concluso nel 2021. Per un approfondimento consultare il sito https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.htm.

⁷⁴Le specie dell'Allegato III, parte A, presenti in Italia sono: germano reale *Anas platyrhynchos*, pernice rossa *Alectoris rufa*, pernice sarda *Alectoris barbara*, starna *Perdix perdix*, fagiano *Phasianus colchicus* e colombaccio *Colomba palumbus*.

⁷⁵L'Italia non ha autorizzato il commercio delle specie di cui all'Allegato III, parte B della Direttiva 2009/147/CE.

informazioni dettagliate sullo stato di conservazione di ciascuna specie ornitica presente sul proprio territorio. I primi due rapporti elaborati dall'Italia seguendo questa procedura sono stati redatti nel 2013⁷⁶ e nel 2019.

Alcune disposizioni relative al prelievo venatorio in passato sono state oggetto di interpretazioni divergenti che hanno dato origine a numerose controversie e contrasti. Per porre rimedio a questa situazione, la Commissione Europea ha redatto la *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva Uccelli selvatici"*⁷⁷. Tale documento ha la finalità di fornire *"maggiori chiarimenti sulle disposizioni della direttiva relative alla caccia nell'ambito della disciplina giuridica vigente, solidamente basati su principi e dati scientifici e sull'obiettivo generale di conservazione perseguito dalla direttiva"*. La guida riflette unicamente il punto di vista degli uffici tecnici della Commissione e non ha natura vincolante, ma presenta un quadro completo della vasta giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul tema del prelievo venatorio.

Per rafforzare i sistemi sanzionatori finalizzati a garantire la piena osservanza della normativa in materia di protezione ambientale, l'Unione Europea ha approvato la **Direttiva 2008/99/CE**⁷⁸ **sulla tutela penale dell'ambiente**. Tale Direttiva è stata emanata per contrastare l'aumento dei reati ambientali che sempre più frequentemente determinano gravi conseguenze e che si ripercuotono anche oltre le frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. La Direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente (art. 1). Tra le attività illecite che costituiscono violazioni di natura penale (art. 3) sono incluse:

"f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto".

Gli Stati membri sono tenuti a punire penalmente (art. 4) il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all'art. 3 e a prevedere *"sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive"* (art. 5).

Un'altra normativa comunitaria che può fornire un supporto al contrasto degli illeciti contro la fauna selvatica è la **Direttiva 2004/35/CE** sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale⁷⁹. Tale Direttiva *"istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale"* (art. 1). Anche se la norma riguarda essenzialmente le attività professionali che comportano rischi per la salute umana o l'ambiente, può essere estesa ad attività economiche condotte in violazione delle leggi a tutela della fauna selvatica, come ad esempio il commercio di uccelli prelevati in natura. Nel caso di danno alle specie e agli habitat naturali protetti, *"vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat"* (art. 2), la Direttiva prevede che venga determinata l'entità di tali effetti (art. 7) e vengano richiesti i costi necessari per la riparazione del danno all'operatore responsabile (art. 8).

La Convenzione CITES è stata recepita dall'Unione Europea mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri. I regolamenti attualmente in vigore nell'Unione Europea sono:

⁷⁶ I dati contenuti nel primo rapporto prodotto dall'Italia sono stati pubblicati nella collana ISPRA Rapporti scaricabili dal sito: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-sull2019applicazione-della-direttiva-147-2009-ce-in-italia-dimensione-distribuzione-e-trend-delle-popolazioni-di-uccelli-2008-2012>.

⁷⁷ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/guide_en.htm.

⁷⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN>.

⁷⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0035&from=EN>.

Figura 12. Maschio di fagiano *Phasianus colchicus*, specie cacciabile in tutta l'Unione Europea (M. Piacentino).



Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che include quattro Allegati, soggetti a revisione periodica, contenenti un elenco di specie per cui il commercio è disciplinato⁸⁰;

Regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁸¹;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587 della Commissione del 24 settembre 2019 che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁸²;

Regolamento (UE) 2019/220 della Commissione del 6 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (CE) n. 865/2006⁸³.

Tali normative costituiscono il quadro legale per tutti i governi della Comunità Europea e disciplinano il commercio di animali e piante selvatiche a livello internazionale ed europeo. Nel Regolamento (CE) n. 338/97 sono previsti quattro Allegati (A, B, C e D) di cui i primi tre includono le specie presenti nelle Appendici I, II e III della CITES e ulteriori specie non elencate dalla CITES ma protette dalla legislazione interna all'UE (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli). L'Allegato D, per il quale non esiste un equivalente tra le Appendici CITES, include specie non elencate negli Allegati da A a C ma per le quali il volume delle importazioni nella Comunità Europea giustifica un'attività di monitoraggio. Le Parti possono adottare misure nazionali più restrittive, ad esempio riguardo alla detenzione o al commercio di specie elencate negli Allegati.

Il Regolamento (CE) n. 338/97 e il Regolamento (CE) n. 865/2006 impongono inoltre che un animale di Allegato A per essere commercializzato o alienato (per locazione, permuta, scambio) debba essere marcato in maniera idonea, per cui diventa indispensabile avere un sistema di identificazione (di norma costituito dall'anello inamovibile, prioritario per gli uccelli, dal tatuaggio o dal *microchip*).

2.3. La normativa nazionale

Lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 79/409/CEE (poi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) con **L. 157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio** e successive modificazioni⁸⁴. Questa legge all'art. 1 stabilisce alcuni principi fondamentali:

⁸⁰<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:1997:061:TOC>.

⁸¹<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0865-20150205&from=CS>.

⁸²<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1587&from=EN>.

⁸³<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0220>.

⁸⁴G.U. n. 46 del 25/02/1992 Suppl. Ord. n. 41.

“la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”(comma 1);

“l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole” (comma 2);

“le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142” (comma 3).

In base al disposto dell'art. 2 (comma 1) *“fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”.* Sono esclusi dalla tutela le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le arvicole; nel caso delle specie alloctone, la gestione è finalizzata all'eradicazione o al controllo delle popolazioni (art. 2, comma 2).

Le specie oggetto di tutela da parte della L. 157/1992 sono distinte in tre diverse categorie:

specie cacciabili, che possono essere oggetto di prelievo venatorio a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge (art. 18); il prelievo può essere effettuato da persone in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio (art. 22), tesserino venatorio regionale e specifica polizza assicurativa (art. 12), utilizzando i mezzi consentiti (art. 13) e nel rispetto dei divieti previsti all'art. 21; il cacciatore è tenuto anche ad attenersi alle disposizioni regionali introdotte nei calendari venatori (art. 18, comma 4);

specie particolarmente protette, che non sono cacciabili e per le quali sono previste sanzioni più elevate in caso di prelievo illegale (art. 2); godono di questo regime di tutela le specie di mammiferi e di uccelli elencate rispettivamente alla lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 2, oltre a *“tutte le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione”* (art. 2, comma 1, lettera c); tra queste ultime, pertanto, rientrano le specie elencate nell'Allegato I della Convenzione sulle Specie Migratrici (CMS) e quelle dell'Allegato II della Convenzione di Berna⁸⁵;

specie protette, che non sono cacciabili e non rientrano tra le specie particolarmente protette di cui all'art. 2.

Per quanto riguarda i tempi di caccia, la L. 157/1992 (art. 18) prevede che l'attività venatoria nei confronti degli uccelli si svolga dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, con possibilità per le regioni di estendere la stagione di caccia dal primo settembre al 10

Figura 13. Colombaccio *Columba palumbus*, specie cacciabile (M. Piacentino).



febbraio. Le date di apertura e chiusura risultano differenziate in base alle specie, in relazione alla diversa biologia e all'esigenza di garantirne la protezione durante il periodo riproduttivo, la dipendenza dei giovani e la migrazione di ritorno verso i quartieri riproduttivi.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto (art. 18, comma 7); come mezzi di caccia è permesso l'uso del fucile (con canna ad anima liscia o rigata), dell'arco e del falco. È anche consentito l'impiego di richiami vivi di cattura (artt. 4 e 5) e di allevamento (art. 5).

I divieti previsti dalla L. 157/1992 (art. 21) sono volti a garantire la sicurezza pubblica, a preservare la fauna selvatica e a regolamentarne la detenzione e il commercio. Per la violazione delle disposizioni previste si applicano sanzioni penali (art. 30) e sanzioni amministrative (art. 31), modulate in relazione

⁸⁵Cass. Sez. III, n. 734 del 09/01/2019.

all'entità delle infrazioni. In alcuni casi è prevista la possibilità di infliggere, come sanzione aggiuntiva, anche la sospensione temporanea o la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia (art. 32). Per maggiori approfondimenti su questi aspetti si rimanda al Capitolo 3.

Le Regioni e le Province autonome hanno emanato proprie leggi di recepimento della L. 157/1992 per introdurre disposizioni aggiuntive, per regolamentare alcuni aspetti dell'attività venatoria e per disciplinare *"l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiam"* (art. 5), l'allevamento a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (art. 17), e la tassidermia (art. 6).

Ulteriori misure per la conservazione degli uccelli selvatici sono state introdotte dal Decreto Ministeriale n. 184/2007⁸⁶ che integra la disciplina afferente la gestione dei siti della rete Natura 2000 in attuazione delle Direttive 92/43/CE e 2009/147/CE. Tale decreto dispone alcune limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria per alcune specie o in taluni contesti ambientali all'interno delle Zone speciali di conservazione (ZSC) e delle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte della rete Natura 2000. In particolare, il decreto ha introdotto:

- il divieto di *"utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne"* nelle ZSC (art. 2, comma 4, lettera i) e nelle ZPS (art. 5, comma 1, lettera d)⁸⁷;
- il divieto di *"abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomachus pugnax), moretta (Aythya fuligula), fatte salve, limitatamente alla pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie nelle ZPS"* (art. 5, comma 1, lettera g);
- restrizioni temporali di alcune forme di esercizio venatorio e all'addestramento dei cani nelle ZPS (art. 5, comma 1, lettera a e lettera g; art. 6, comma 8 e comma 13).

Un'altra norma nazionale che prevede forme di tutela per l'avifauna è la **L. 394/1991 Legge Quadro sulle Aree Protette**⁸⁸. Questa legge *"detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese"* (art. 1, comma 1). In particolare, stabilisce le procedure per l'istituzione dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle aree protette marine (Titolo II Aree naturali protette nazionali) e detta i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali (Titolo III Aree naturali protette regionali).

Per garantire il perseguimento della conservazione del patrimonio naturalistico dei parchi nazionali, l'art. 11 (Regolamento del parco), comma 3, vieta *"le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali [...]"*.

Al successivo comma 5, il legislatore specifica che *"restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco"*.

⁸⁶G.U. n. 258 del 06/11/2007. Decreto Ministeriale *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)"*.

⁸⁷Il piombo nelle munizioni da caccia determina rischi per la fauna selvatica, per la salute umana ed è fonte di inquinamento ambientale (si veda il Rapporto ISPRA n. 158/2012 <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-piombo-nelle-munizioni-da-caccia-problematiche-e-possibili-soluzioni>). Gli uccelli acquatici sono particolarmente esposti all'intossicazione da piombo perché ingeriscono i pallini che cadono sul fondo delle zone umide; per questa ragione da tempo in diversi Paesi sono state introdotte misure restrittive al suo utilizzo. L'Unione Europea con il Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25/01/2021 ha stabilito, a partire dal 15 febbraio 2023, il divieto di utilizzare munizionamento al piombo per la caccia in tutte le zone umide ricadenti nel territorio dell'Unione, e in un raggio di 100 metri dalle stesse. Un'istruttoria è in corso per estendere il divieto a tutte le restanti forme di caccia.

⁸⁸G.U. n. 292 del 13/01/1991, Suppl. Ord. n. 83.

Misure di tutela per la fauna analoghe a quelle vigenti nei parchi nazionali sono previste nelle riserve naturali statali (art. 17), nelle aree protette marine (art. 18) e nelle aree naturali protette regionali (art. 22).

In caso di violazione delle misure sopra indicate, si applica quanto stabilito dall'art. 30 (Sanzioni): *"chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni"* (da euro 103,29 a euro 12.911,41).

La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette nazionali è esercitata dal Corpo forestale dello Stato (oggi CUFAA); inoltre, *"ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata"* (art. 21 *Vigilanza e sorveglianza*, comma 2). *"La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979"* (art. 19, comma 7).

La Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente è stata recepita in Italia con il d. lgs. 121/2011 *"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"*⁸⁹. L'art. 1 del decreto legislativo inserisce nel c.p. l'art. 727-bis; tale articolo prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta sia *"punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie"*. Il decreto legislativo introduce anche la responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia ambientale, a tal fine innovando il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e prevedendo che all'ente sia applicata per la violazione dell'articolo 727-bis una sanzione pecuniaria pari a duecentocinquanta quote⁹⁰ (art. 2). Per quanto concerne l'avifauna, per specie protette il decreto intende quelle indicate nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE (art. 1).

Lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale con il **d. lgs. 152/06 Norme in materia ambientale**⁹¹. Questo decreto *"ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"* (art. 3) e tratta diverse tematiche connesse alla tutela ambientale (art. 1):

- le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

La parte di interesse ai fini del contrasto degli illeciti contro la fauna è contenuta nella Parte Sesta *"Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente"*. In base all'art. 300 (comma 1), *"è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima"*. In particolare, viene specificato che (art. 300, comma 2):

"2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa"

⁸⁹G.U. n. 177 del 01/08/2011.

⁹⁰Il d. lgs. n. 231/2001 stabilisce (art. 10) che il valore di una quota possa essere fissata da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).

⁹¹G.U. n. 88 del 14/04/2006, Suppl. Ord. n. 96.

nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.”

Il danno deve essere quantificato tenendo conto di una serie di parametri elencati nell'Allegato 4 della Parte Sesta del decreto:

“- numero degli individui, loro densità o area coperta;

- ruolo di determinati individui o dell'area danneggiata in relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarità della specie o dell'habitat (valutata a livello locale, regionale e più alto, anche a livello comunitario);

- capacità di propagazione della specie (secondo la dinamica propria alla specie o alla popolazione), sua vitalità o capacità di rigenerazione naturale dell'habitat (secondo le dinamiche proprie alle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni);

- capacità della specie o dell'habitat, dopo che il danno si è verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversi da misure di protezione rafforzate, in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie”.

Una volta quantificato il danno, “il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale” (art. 306).

I costi di tali interventi sono a carico del soggetto responsabile del danno, nei termini indicati dall'art. 311:

“Chiunque realizzando un fatto illecito, [...] arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall'Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto”.

In Italia la L. 150/1992⁹² “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”, ha regolamentato i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973.

Gli stati membri hanno poi adottato il Regolamento (CEE) n. 3626/82 relativo all'applicazione nella “Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione”. La Convenzione è stata ratificata in Italia dalla L. 874/1975.

In base all'art. 8, in Italia il MASE è l'Autorità di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione della legislazione CITES, mentre le Autorità amministrative che possono rilasciare permessi e certificati sono attualmente:

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea - Ufficio XI - CITES per permessi di importazione ed esportazione;

il Servizio CITES dell'Arma dei Carabinieri - CUFAA per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, per mostre itineranti, di proprietà personale e per collezioni di campioni.

⁹²G.U. n. 44 del 22/02/1992.

Viene inoltre prevista l'istituzione presso il di una Commissione Scientifica per l'applicazione della CITES (art. 4) e dei Nuclei Operativi operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla Convenzione (art. 8-*quinqüies*).

La L. 150/1992 prevede inoltre:

- un sistema sanzionatorio specifico (artt. 1, 2, 4, 5);
- la denuncia di detenzione al Servizio CITES per gli esemplari selvatici inclusi nell'Appendice I, finalizzata ad effettuare un "censimento" della situazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della legge (art. 5);
- la marcatura dei soggetti detenuti con sistemi resi operativi dal Servizio CITES (art. 5);
- la denuncia di nascita di nuovi esemplari da una coppia di riproduttori, per i soggetti inclusi nelle Appendici I e II, da effettuarsi entro dieci giorni dalla stessa al Servizio CITES (art. 8-*bis*);
- la comunicazione di modifica del luogo di custodia per gli esemplari selvatici inclusi nell'Appendice I, da effettuarsi al Servizio CITES (art. 5).

Integrazioni alla L. 150/1992 sono state successivamente effettuate dalla **L. 426/1998**⁹³, dal **d. lgs. 275/01**⁹⁴ e dalla **L. 68/15**⁹⁵. Le novità di maggior rilievo presuppongono l'attivazione da parte del MASE di un modello di registro di carico e scarico per allevatori/commercianti (art. 5), l'obbligatorietà della denuncia di morte (art. 5-*ter*) di esemplari selvatici di Allegato A (in pratica quasi tutti corrispondenti all'Appendice I) ed il ricorso ad indagini genetiche per la verifica di eventuali parentele (art. 8-*bis*).

Inoltre, sono state introdotte definizioni per meglio distinguere l'origine degli esemplari detenuti (art. 8-*sexies*):

esemplare riprodotto in cattività: individuo nato da entrambi i genitori che si riproducono in un ambiente controllato; "il termine 'esemplare riprodotto in cattività' si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato";

esemplare nato in cattività: individuo nato da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono in un ambiente controllato; "il termine 'esemplare nato in cattività' si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato";

esemplare di specie selvatica: "esemplare di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione".

Infine, sono state inasprite le pene comminate per violazioni al commercio delle specie protette, incluse quelle in Allegato B, molte delle quali corrispondenti all'Appendice II (artt. 3-*bis*, 8-*bis*, 8-*ter*). Per favorire l'applicazione della normativa CITES, il Ministero dell'Ambiente in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo forestale dello Stato, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero della Salute, ha redatto un manuale operativo nel quale sono descritte le modalità e le procedure per la realizzazione dei controlli in ambito doganale sul commercio internazionale di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche⁹⁶.

Fino all'entrata in vigore della L. 189/2004⁹⁷ "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", i reati di uccisione e di maltrattamento degli animali avevano un ruolo piuttosto marginale o legato esclusivamente alla tutela patrimoniale del proprietario, come nel caso del delitto di cui all'art. 638, mentre con le modifiche apportate da tale norma da semplici contravvenzioni assurgono al ruolo di delitto.

L'art. 1 inserisce nel c.p. il Titolo IX-*bis* "Delitti contro il sentimento per gli animali", che introduce quattro reati: uccisione di animali (art. 544-*bis*), maltrattamento di animali (art. 544-*ter*), spettacoli e

⁹³G.U. n. 11 del 15/01/1999, Suppl. Ord. n. 12.

⁹⁴G.U. n. 159 del 11/07/2001.

⁹⁵G.U. n. 122 del 28/05/2015.

⁹⁶https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/manuale_operativo_nov_2016.pdf.

⁹⁷G.U. n. 178 del 31/07/2004.

manifestazioni vietati (art. 544-*quater*) e divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies*). Si tratta di reati compiuti “per crudeltà” oppure “senza necessità”.

Lo stesso art. 1, inoltre, rimodula l’art. 727 del c.p., perseguendo chiunque abbandoni animali domestici e chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Gli articoli del c.p. di maggiore interesse per il contrasto degli illeciti contro la fauna selvatica sono tre:

art. 544-bis (Uccisione di animali) “*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni*”;

art. 544-ter (Maltrattamento di animali) “*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale*”;

art. 727 (Abbandono di animali) “*Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze*”.

I limiti edittali degli artt. 544-*bis* e 544-*ter* sono stati aumentati successivamente dall’art. 3 della **L. 201/2010**⁹⁸. L’art. 3, inoltre, inserisce, delle disposizioni di coordinamento e transitorie (art. 19-*ter*), che escludono alcune attività, tra cui la caccia e l’allevamento, dal campo di applicazione delle disposizioni del Titolo IX *bis* del libro II del c.p. In particolare tali disposizioni “*non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del Codice Penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente*”.

A trenta anni esatti dall’approvazione della L. 157/1992, un importante progresso nel campo della legislazione a tutela della fauna selvatica è stato compiuto con la **L. cost. 1/2022** recante “*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*”⁹⁹.

Tale legge costituzionale ha inserito “un espresso riferimento alla tutela dell’ambiente e degli animali, recando modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione. In particolare, integrando l’articolo 9 della Costituzione”, la L. cost. 1/2022 ha introdotto “*tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Stabilisce, altresì, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Modifica, inoltre, l’articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali*”¹⁰⁰.

Infine, la modifica costituzionale ha introdotto una clausola di salvaguardia delle competenze legislative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti.

⁹⁸G.U. n. 283 del 03/12/2010.

⁹⁹G.U. n. 44 del 22/02/2022.

¹⁰⁰Dossier 7 febbraio 20-22. Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati, <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0504c.Pdf>.

3. QUADRO SANZIONATORIO DEI REATI CONTRO GLI UCCELLI SELVATICI

Le violazioni della normativa per la tutela della fauna e la disciplina della caccia sono punite in base agli artt. 30 (*Sanzioni penali*) e 31 (*Sanzioni amministrative*) della L. 157/1992 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*); nella stessa disposizione di legge sono previste sanzioni accessorie in base agli artt. 28 (*Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria*) e 32 (*Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio*). Nel caso in cui i reati vengano commessi all'interno di aree protette, vanno applicate le sanzioni di cui all'articolo 30 (*Sanzioni*) della L. 394/1991 (*Legge Quadro sulle Aree Protette*).

L'applicazione delle sanzioni viene effettuata nei limiti di cui all'art. 133 del c.p. dall'organo giudicante che deve considerare alcuni aspetti legati alla tenuità del reato, alla proporzionalità delle pene rispetto ai reati commessi e all'applicazione del concetto di "*furto venatorio*", di cui si dirà in seguito.

Ulteriori sanzioni possono essere applicate in caso della violazione degli artt. 544-bis (Uccisione di animali), 544-ter (Maltrattamento di animali), 727 (Abbandono di animali) e 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) del c.p.

3.1. L'art. 30 della L. 157/1992

La L. 157/1992 prevede, **all'art. 30, comma 1**, dieci fattispecie contravvenzionali così suddivise: due punite in modo più severo, con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda (lettere c, d), sei punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (lettere a, b, e, f, i, l) e due punite in maniera più lieve, con la sola ammenda (lettere g, h).

Di seguito si sintetizzano per punti i dieci casi suddetti.

1. art. 30, comma 1, lettera a) - *Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18.*

La norma in questione ha lo scopo di tutelare la fauna selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato, nei periodi in cui la caccia non è consentita. La *ratio* di questa disposizione è di assicurare una maggiore protezione nei momenti dell'anno in cui le specie sono più sensibili al prelievo (si veda l'Allegato II), ovvero, nel caso degli uccelli, "*durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza*" (art. 18, comma 1-bis)¹⁰¹. In base all'art. 18, comma 1, la stagione venatoria inizia la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. Il legislatore, tuttavia ha previsto che le regioni possano consentire per alcune specie "*preaperture*" al primo settembre o "*posticipi*" al 10 febbraio, come indicato dall'art. 18, comma 2: "*i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA n.d.r.)*". In ogni caso, per ciascuna specie va garantito il "*rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1*"¹⁰².

Fermo restando questo arco temporale massimo (stagione venatoria), per ciascuna specie cacciabile viene definito un periodo entro cui è permessa l'attività venatoria, che può coincidere con la stagione venatoria stessa o essere più breve (art. 18 comma 1, lettere a, b, c, d, e).

Come per tutte le altre fattispecie previste dall'art. 30, anche per quella in analisi l'art. 28, comma 2, impone agli agenti e ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nel caso rilevino la

¹⁰¹Tale norma dà attuazione all'art. 7, comma 4 della Direttiva 2009/147/CE. Tale comma prevede che gli Stati membri provvedano "*in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione*".

¹⁰²Nel caso degli ungulati (cinghiale, cervo, daino, capriolo, camoscio e muflone), inoltre, la caccia di selezione "*può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto*" (art. 18, comma 2).

commissione del reato, il sequestro delle armi e della fauna abbattuta o catturata illecitamente, nonché dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati). Di tali armi e mezzi la medesima disposizione impone, in caso di condanna, la confisca obbligatoria. Infine, nei confronti di colui che per tale reato riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale divenuto esecutivo, l'art. 32 prevede che l'Autorità amministrativa - individuata nel questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, al quale l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza o il decreto esecutivo deve dare comunicazione - disponga la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un periodo da uno a tre anni (art. 32, comma 1, lettera a), nonché, in caso ricorra la recidiva aggravata specifica di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 c.p., anche l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia (art. 32, comma 1, lettera c).

È opportuno rilevare che la fattispecie di reato di cui all'art. 30, lettera a) si applica anche nel caso dell'abbattimento di un esemplare nel periodo della stagione venatoria, qualora lo stesso sia avvenuto al di fuori dell'arco temporale nel quale è consentita la caccia alla specie in questione. Ciò in quanto la lettera a) fa riferimento all'intero contenuto dell'art. 18 e non solo al comma 2¹⁰³.

La norma non attiene invece ai casi in cui si eserciti la caccia nelle giornate di silenzio venatorio o in orari in cui tale attività non è consentita, in quanto queste condotte illecite sono autonomamente sanzionate.

Non è dunque configurabile l'ipotesi di concorso di reati tra la fattispecie di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) - *caccia praticata in periodo di divieto generale* - e quella prevista dalla lettera f) - *caccia praticata nei giorni di silenzio venatorio* - nel caso in cui l'illecito sia stato commesso in periodo di caccia chiusa e, quindi, di divieto generale di caccia¹⁰⁴.

Al contrario, il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto generale e quello di esercizio dell'attività venatoria con mezzi vietati concorrono tra loro, essendo le due fattispecie caratterizzate da diversa oggettività giuridica, in quanto l'art. 30, lettera a) intende preservare le specie cacciabili in determinati periodi del loro ciclo biologico, mentre l'art. 30, lettera h) è volto ad evitare che i prelievi avvengano con mezzi vietati, in quanto particolarmente cruenti o impattanti sulle popolazioni.

2. art. 30, comma 1, lettera b) - Arresto da due a otto mesi o ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2.

Nell'art. 2, comma 1, rientrano alcune specie di mammiferi e di uccelli particolarmente protetti (lettere a, b). L'elenco non è comunque esaustivo poiché alla lettera c) il legislatore dispone che vengano considerate particolarmente protette anche *"tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione"*. Per un approfondimento sulle direttive comunitarie e sulle convenzioni

Figura 14. Maschio di gallina prataiola *Tetrax tetrax*, specie particolarmente protetta (M. Piacentino).



¹⁰³Cass. Sez. III, n. 32058 del 24/07/2013.

¹⁰⁴Cass. Sez. III, n. 13645 del 21/03/2017.

internazionali si rimanda al Capitolo 2. In questa sede è opportuno richiamare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in merito all'interpretazione dell'art. 2, comma 1, lettera c): *"Per l'integrazione del reato di cui agli artt. 30, comma 1, lett. b), 2, comma 1, lett. c), L. n. 157/92, non è necessaria la specifica verifica della minaccia d'estinzione della specie, bastando che si tratti di specie particolarmente protetta, come indicato nell'allegato II della Convenzione di Berna. Va aggiunto che la Convenzione di Berna prevede ai fini dell'applicazione dell'art. 2, che sono "particolarmente protette" non solo le specie espressamente indicate alle lett. a) e b), ma anche quelle della lett. c) e cioè quelle la cui specificazione proviene da altre fonti normative, oltre che ovviamente quelle minacciate in via d'estinzione. Tale ultimo sintagma è da intendersi come aggiuntivo e non come limitativo dell'elenco della lett. c)¹⁰⁵".*

Come per tutte le altre fattispecie previste dall'art. 30, anche per questa l'art. 28, comma 2, impone agli agenti e ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nel caso rilevino la commissione del reato, il sequestro delle armi e della fauna abbattuta o catturata illecitamente nonché dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati). Di tali armi e mezzi la medesima disposizione impone, in caso di condanna, la confisca obbligatoria.

Infine, nei confronti di colui che per tale reato riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale divenuto esecutivo, l'art. 32 prevede che l'Autorità amministrativa - individuata nel questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, al quale l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza o il decreto esecutivo deve dare comunicazione - disponga la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un periodo da uno a tre anni (art. 32, comma 1, lettera a), nonché, in caso ricorra la recidiva aggravata specifica di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 c.p., anche l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia (art. 32, comma 1, lettera c).

Il comma 2, dell'art.2, escludendo l'applicabilità della norma alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie e alle arvicole, fa espressa eccezione per le specie alloctone, comprese quelle del comma precedente, poiché *"la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19".* Il cosiddetto *"controllo delle popolazioni"*, esercitato selettivamente per motivate ragioni (per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche) dalle Regioni in base all'art.19 anche nelle zone vietate alla caccia, deve essere *"praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA n.d.r.). Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento"*.

E' opportuno a tal riguardo precisare che l'art. 19 della L. 157/1992, al comma 2, prevede che l'attuazione dei piani di abbattimento autorizzati dalle Regioni debba avvenire mediante *"guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali"* le quali potranno avvalersi *"dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio"*. Tale articolo non permette quindi ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano in quanto, come confermato dalla Corte Costituzionale: *"l'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attività in questione, è tassativo, e [...] una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente (sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012)"¹⁰⁶.*

3. art. 30, comma 1, lettera c) - Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (da euro 1.032 a euro 6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo.

Viene prevista una sanzione penale più grave per alcune specie di mammiferi particolarmente protetti, per garantirne una tutela ancora più efficace, rispetto a quanto già previsto dalla lettera b).

¹⁰⁵Cass. Sez. III, n. 734 del 09/01/2019.

¹⁰⁶Corte Cost. n. 139 del 23/05/2017.

Come per tutte le altre fattispecie previste dall'art. 30, anche per questa l'art. 28, comma 2, impone agli agenti e ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nel caso rilevino la commissione del reato, il sequestro delle armi e della fauna abbattuta o catturata illecitamente nonché dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati). Di tali armi e mezzi la medesima disposizione impone, in caso di condanna, la confisca obbligatoria.

Infine, nei confronti di colui che per tale reato riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale divenuto esecutivo, l'art. 32 prevede che l'Autorità amministrativa - individuata nel questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, al quale l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza o il decreto esecutivo deve dare comunicazione - disponga la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni (art. 32, comma 1, lettera b) nonché, in caso ricorra la recidiva aggravata specifica di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 c.p., anche l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia (art. 32, comma 1, lettera c).

4. art.30, comma 1, lettera d) - Arresto fino a sei mesi e ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive.

La ragione di questa sanzione penale sta nel fatto che parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura fungono da zone di protezione, di ristoro, nonché di riproduzione per la fauna, pertanto è indispensabile garantirne la tutela; da queste aree la fauna tende a diffondersi sull'intero territorio, favorendo la conservazione delle popolazioni selvatiche. Per le altre zone richiamate, si tiene in dovuta considerazione l'aspetto della sicurezza pubblica.

È necessario porre in relazione tale divieto con quello posto dall'art. 21 della norma in esame, il quale, al comma 1, lettera a), pone il divieto dell'esercizio venatorio nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive. Da ciò si evince che viene punito con sanzione penale solo l'esercizio dell'attività venatoria nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive. Nei rimanenti casi (parchi o giardini extraurbani) si applica esclusivamente la sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1 lettera e). Allo stesso modo, la sanzione penale in oggetto si applica in caso di violazione dell'art. 21, comma 1, lettera c) che pone il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura; nelle altre fattispecie indicate dalla lettera c), si applica una sanzione amministrativa.

Bisogna inoltre ricordare che l'art. 11, comma 3, lettere a), della L. 394/1991 (*Legge Quadro sulle Aree Protette*) pone il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nelle aree naturali protette nazionali, nonché di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L. 394/1991, chi viola il suddetto divieto è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 25.000.000 milioni (da euro 103,29 a euro 12.911,41). Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

Come per tutte le altre fattispecie previste dall'art. 30, anche per questa l'art. 28, comma 2, impone agli agenti e ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nel caso rilevino la commissione del reato, il sequestro delle armi e della fauna abbattuta o catturata illecitamente nonché dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati). Di tali armi e mezzi la medesima disposizione impone, in caso di condanna, la confisca obbligatoria.

Infine, nei confronti di colui che per tale reato riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale divenuto esecutivo, l'art. 32 prevede che l'Autorità amministrativa - individuata nel questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, al quale l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza o il decreto esecutivo deve dare comunicazione - disponga la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni (art. 32, comma 1, lettera b) limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del c.p.

La Corte di Cassazione Penale è recentemente intervenuta sulla questione dell'applicabilità delle sanzioni penali in materia di divieto di caccia, previste dalla normativa sulle aree protette e sulla

caccia, anche con riguardo ad altri siti di tutela della biodiversità¹⁰⁷. In tale pronunciamento ha ribadito l'ampiezza del concetto di "aree naturali protette", che ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. I giudici di legittimità hanno precisato che "Il D.M. 17 ottobre 2007 - che integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 (art. 1, comma 1) - non prevede, tuttavia, il divieto assoluto di caccia nei siti stessi né, conseguentemente, il divieto di introdurvi armi. L'art. 5 del decreto, infatti, demanda a regioni e province autonome di prevedere divieti dell'esercizio dell'attività venatoria che possono essere soltanto parziali, così consentendo di desumere che - diversamente da quanto avviene per i parchi naturali nazionali, dove, come si è visto, l'esercizio della caccia è sempre vietato - detta attività debba formare oggetto di regolamentazione con provvedimenti assunti dalle regioni e dalle province autonome". Per tali ragioni, la Corte ha precisato che "l'esercizio venatorio in zona destinata a riserva naturale, in tanto costituisce violazione del precetto penale di cui all'articolo 30 legge 11 febbraio 1992 n. 157, in quanto una disposizione integrativa del precetto penale - disposizione che può essere contenuta in una legge regionale o in un provvedimento amministrativo regionale, secondo quanto prescrive [...] la legge regionale avente competenza esclusiva in materia abbia regolarmente inserito la zona in questione all'interno di una riserva naturale regionale o di un'oasi di protezione o di una zona di ripopolamento regionale e l'abbia di conseguenza qualificata come zona nella quale la caccia sia vietata".

Infine, la sentenza si esprime su una ulteriore rilevante questione, ovvero sulla necessità che vi sia una tabellazione perimetrale delle aree in cui è vietata la caccia. Sul punto, nel richiamare i precedenti pronunciamenti¹⁰⁸, la Corte precisa che "il disposto di cui all'art. 10, comma 9, L. n. 157/92, che richiede la delimitazione con tabelle perimetrali, si applica a tutte le zone con divieto venatorio in cui il territorio nazionale è suddiviso ad opera dei piani faunistico venatori regionali e non già alle aree protette nazionali, facendo appunto eccezione a tale regola soltanto i parchi nazionali per i quali, come più sopra si è visto, il divieto assoluto di esercizio venatorio risulta già dall'art. 11 Legge 394/1991"¹⁰⁹.

5. art. 30, comma 1, lettera e) - Arresto fino ad un anno o ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi esercita l'uccellazione.

L'uccellazione non è una semplice cattura di uccelli, ma è un metodo di aucupio che sfrutta mezzi di prelievo eticamente non accettabili e non selettivi, in grado di arrecare gravi danni anche a specie rare e minacciate. Il mezzo classico impiegato per compiere l'uccellazione è la rete; per quanto l'obiettivo di colui che la tende potrebbe anche essere quello della cattura di uccelli cacciabili, ciò nonostante tale mezzo è in grado di catturare ogni genere di volatile che vi resta impigliato; inoltre, consente l'uccisione di un gran numero di uccelli.

La Corte di Cassazione Penale di recente ha fornito una esaustiva definizione di uccellazione distinguendola dai concetti di caccia e caccia di frodo: "costituisce uccellazione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie o altri strumenti fissi, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili, mentre costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica [...] Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato di uccellazione di cui agli artt. 3 e 30 lettera e) della L. n. 157/92 è il mezzo usato per la caccia; la distinzione legislativa opera, quindi, con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate, poiché il legislatore ha voluto sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili (Sez. 3,

¹⁰⁷Cass. n. 14246 dell'11/05/2020, conforme Cass. Sez. III, n. 14488 del 28/09/2016; Sez. III, n. 44409 del 07/10/2003.

¹⁰⁸Da ultimo Cass. Sez. III, n. 35195/2017.

¹⁰⁹Nello stesso senso, Sez. III, n. 36707 del 17/04/2014, Ambrosino e a., Rv. 260165, secondo cui solo i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della L. 157/1992 al fine di individuarli come aree in cui non si può svolgere l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma 1, lettera d), della richiamata L. 157/1992; Sez. III, n. 1989 del 10/12/2009, dep. 2010, n.m., ove si aggiunge che questa regola, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i parchi nazionali ex lege n. 394 del 1991; Sez. III, n. 32021 del 06/06/2007, Marciànò e aa., Rv. 237142; Sez. 3, n. 10616 del 23/02/2006, Romeo, Rv. 233677.

Figura 15. Liberazione di allodole catturate illegalmente in Puglia (Archivio CUFAA).



n. 4918 del 10/04/1996, Giusti, Rv. 205462), consentendo la cattura indiscriminata di uccelli di tutte le specie con la possibilità di arrecare al patrimonio avicolo un danno potenzialmente maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o abbattimento di uccelli mediante attività di "caccia". Quest'ultima, infatti, ordinariamente avviene in modo selettivo sia pure quando si rivela "di frodo", poiché compiuta in tempi e secondo modalità non consentite¹¹⁰.

Essendo il reato di uccellazione una fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, la realizzazione di atti idonei diretti all'apprensione con i metodi di "uccellazione" integra già di per sé la consumazione del reato¹¹¹.

Come per tutte le altre fattispecie previste dall'art. 30, anche per questa l'art. 28, comma 2, impone agli agenti e ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nel caso rilevino la commissione del reato, il sequestro delle armi e della fauna abbattuta o catturata illecitamente nonché dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati). Di tali armi e mezzi la medesima disposizione impone, in caso di condanna, la confisca obbligatoria.

Infine, nei confronti di colui che per tale reato riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale divenuto esecutivo, l'art. 32 prevede che l'Autorità amministrativa - individuata nel questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, al quale l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza o il decreto esecutivo deve dare comunicazione - disponga la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni (art. 32, comma 1, lettera b), nonché, in caso ricorra la recidiva aggravata specifica di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 c.p., anche l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia (art. 32, comma 1, lettera c).

6. art. 30, comma 1, lettera f) - Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio.

L'art. 18 introduce il concetto del "silenzio venatorio", cioè il divieto di caccia il martedì ed il venerdì, prevedendo che "il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso". Il legislatore, a parziale modifica di quanto sopra, chiarisce anche che "le Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA n.d.r.) e tenuto conto delle consuetudini locali, possono [...] regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre", ma sempre fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Il divieto di attività venatoria nelle giornate di cosiddetto "silenzio venatorio", previsto dall'art. 18 della L. 157/1992, vige non solo nei giorni espressamente indicati dalla legge quadro sulla caccia (martedì e venerdì), ma anche in quelli in cui l'esercizio della caccia non è consentito per effetto di disposizioni

¹¹⁰Sez. V, sent. n.16981 del 18/02/2020.

¹¹¹Cass., Sez. III, n. 7861/2016, cit.; Sez. III, n. 19554 del 17/03/2004; Sez. III, n. 3090 del 12/01/1996.

derivanti dalla normativa regionale¹¹². Non è tuttavia chiarito se, in tali circostanze, ricorra il reato di cui trattasi, tesi che ad oggi appare maggiormente diffusa, ovvero una contravvenzione amministrativa.

Come si è detto in precedenza, il reato di esercizio di caccia in giorni di silenzio venatorio, di cui all'art. 30, lettera f), presuppone che la condotta avvenga durante il regolare periodo di apertura, rimanendo pertanto assorbito dalla contravvenzione di cui alla lettera a), ove commesso in periodo di caccia chiusa¹¹³.

Come per tutte le altre fattispecie previste dall'art. 30, anche per questa l'art. 28, comma 2, impone agli agenti e ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nel caso rilevino la commissione del reato, il sequestro delle armi e della fauna abbattuta o catturata illecitamente nonché dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati). In caso di condanna non è prevista la confisca obbligatoria di tali armi e mezzi rimanendo comunque ferma la possibilità di disporre la confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p., qualora se ne ravvisino i relativi presupposti.

Infine, nei confronti di colui che per tale reato riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale divenuto esecutivo, l'art. 32 prevede che l'Autorità amministrativa - individuata nel questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, al quale l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza o il decreto esecutivo deve dare comunicazione - disponga la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un periodo da uno a tre anni (art. 32, comma 1, lettera a) limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, c.p.

7. art. 30, comma 1, lettera g) - *Ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento.*

Questa sanzione garantisce una tutela leggermente superiore alla fauna selvatica protetta che vive in un ambiente peculiare, come quello alpino, ma che non viene annoverata nell'elenco previsto dall'art. 2 (fauna particolarmente protetta).

Come per tutte le altre fattispecie previste dall'art. 30, anche per questa l'art. 28, comma 2, impone agli agenti e ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nel caso rilevino la commissione del reato, il sequestro delle armi e della fauna abbattuta o catturata illecitamente nonché dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati). In caso di condanna non è prevista la confisca obbligatoria di tali armi e mezzi rimanendo comunque ferma la possibilità di disporre la confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p., qualora se ne ravvisino i relativi presupposti.

Figura 16. Maschio di gallo cedrone *Tetrao urogallus*, esempio di fauna stanziale alpina (M. Piacentino).



In caso di condanna non è prevista la confisca obbligatoria di tali armi e mezzi rimanendo comunque ferma la possibilità di disporre la confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p., qualora se ne ravvisino i relativi presupposti.

Infine, nei confronti di colui che per tale reato riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale divenuto esecutivo, l'art. 32 prevede che l'Autorità amministrativa - individuata nel questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, al quale l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza o il decreto esecutivo deve dare comunicazione - disponga la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un periodo da uno a tre anni (art. 32, comma 1, lettera a) limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, c.p.

8. art. 30, comma 1, lettera h) - *Ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La*

¹¹²Cass., Sez. III, sent. n. 34755 del 26/09/2011.

¹¹³Cass., Sez. III, sent. n. 13645 del 07/12/2016.

stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami.

Questo articolo si riferisce a quattro diverse tipologie di reato che sono di gran lunga quelle più frequentemente contestate dal personale preposto alla vigilanza venatoria.

La prima riguarda l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica nei cui confronti la caccia non è consentita: si tratta di tutti gli animali non elencati nell'art. 18, il cui abbattimento non è già diversamente sanzionato. Sono escluse quindi le specie particolarmente protette che rientrano nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c) e la tipica fauna stanziale alpina che rientra nella fattispecie di cui alla lettera g). L'applicazione di questa sanzione risulta controversa nel caso in cui si abbatta una specie cacciabile per la quale la caccia sia vietata in virtù di una legge regionale. Le Regioni, infatti, hanno la facoltà di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica cacciabile (in quanto incluse nell'elenco di cui all'art. 18) *"per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità"* (L. 157/1992, art. 19, comma 1). La giurisprudenza, a riguardo dell'applicabilità dell'art. 30, comma 1, lettera h) in questi casi, non è concorde. La Suprema Corte nel 2014 ha stabilito che integra il reato punito dall'art. 30 comma 1, lettera h) della L. 157/1992 l'abbattimento di specie animali non ricomprese in quelle espressamente indicate come cacciabili nel calendario venatorio, purché il divieto sia stato adottato dalla Regione mediante regolamento e non mediante legge, in considerazione di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 2011¹¹⁴. Con una successiva sentenza, i Giudici di legittimità hanno recentemente affermato il seguente principio di diritto: *"Il divieto nell'esercizio dell'attività venatoria, allorché sia previsto dalla legislazione regionale in termini diversi rispetto a quelli sanciti dalla legislazione statale, assume funzione integrativa della norma penale soltanto quando abbia effetti in bonam partem; allorché il divieto sia più ampio di quello delimitato dalla norma penale statale, non può assumere efficacia integrativa della fattispecie incriminatrice, vigendo il monopolio della legge statale in materia penale (artt. 3, 5 e 117 Cost.), potendo integrare soltanto l'illecito amministrativo eventualmente previsto dalla legislazione regionale"*¹¹⁵. Infine, un pronunciamento della Corte Costituzionale si è avuto in merito alla legittimità costituzionale della legge regionale del Piemonte nella parte in cui vieta il prelievo venatorio con riferimento ad alcune specie che sono, invece, cacciabili in base all'art. 18, comma 1, della L. 157/1992¹¹⁶. A tal riguardo la Corte ha evidenziato che dal carattere trasversale della tutela ambientale deriva una potenzialità della stessa di estendersi anche nell'ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, mantenendo salva la facoltà di queste di adottare, nell'esercizio delle loro attribuzioni legislative, norme di tutela più elevata. Sulla base di questo presupposto, la Corte ha riconosciuto quindi il consolidato principio secondo cui, anche la normativa regionale in tema di specie cacciabili è abilitata a derogare alla disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, purché, ove quest'ultima esprima regole minime e uniformi di tutela, innalzi tale livello di protezione.

La seconda fattispecie di reato riguarda l'abbattimento, la cattura o la detenzione di fringillidi¹¹⁷ in numero superiore a cinque¹¹⁸. In considerazione del fatto che nell'elenco delle specie cacciabili (art. 18) non compare più nessun fringillide da quando gli unici due fringillidi cacciabili (fringuello e peppola) sono stati protetti a seguito del DPCM del 22 novembre 1993, il permanere nella L. 157/1992 di questa sanzione ha creato dubbi applicativi e conseguentemente anche diversi contenziosi. La Corte di Cassazione sul punto ha chiarito che *"il sistema sanzionatorio descritto deriva probabilmente, come evidenziato anche dalla dottrina, dalla circostanza che - al momento dell'entrata in vigore della legge quadro sull'attività venatoria - vi erano specie di fringillidi che poi sono stati espunti dall'elenco delle specie cacciabili, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. del 22/11/1993. Per effetto di quest'ultimo, pertanto, si è posta la necessità di rivisitare quegli orientamenti di legittimità che*

¹¹⁴Cass. Sez. III, sent. n. 7242 del 14/02/2014.

¹¹⁵Cass. Sez. III, sent. n. 26424 del 11/02/2016.

¹¹⁶Corte Cost., sent. n. 7 del 17/01/2019.

¹¹⁷I fringillidi sono uccelli di piccole dimensioni, piuttosto colorati e buoni cantori, quali ad esempio il fringuello, il cardellino, il lucherino, il verzellino, il verdone.

¹¹⁸A fronte di questa sanzione penale, ne è presente una amministrativa nei confronti di chi abbatta, catturi o detenga fringillidi in numero non superiore a cinque (L. 157/1992, art. 31, comma 1, lettera g).

avevano recepito l'originaria distinzione normativa; questa Sezione (con la sentenza n. 11111 del 30 marzo 2006, Rv 233668) ha dunque affermato che, dopo l'entrata in vigore del decreto da ultimo citato, le disposizioni relative ai fringillidi appartenenti alla fauna selvatica (senza distinzione tra fringuelli, peppole ed altre specie) non sono più applicabili, giacché la cattura, l'abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare appartenente a tale famiglia sono puniti con l'ammenda ai sensi dell'art. 30, lett. h), trattandosi di specie per la quale la caccia non è consentita in alcun periodo dell'anno¹¹⁹.

La terza fattispecie di reato riguarda chi esercita la caccia con mezzi vietati. In base all'art. 13, i mezzi consentiti sono il fucile, l'arco e il falco, mentre tutti gli altri mezzi non citati espressamente sono vietati. Il legislatore utilizza il termine "mezzi" per l'esercizio venatorio poiché di arma c'è solo il fucile. L'arco è l'unico strumento sportivo utilizzabile per la caccia, come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 16/12/1995 (emanata per spiegare la differenza tra arco e balestra, ma con un passaggio chiarificatore anche sulla natura giuridica dell'arco), mentre il falco è evidentemente un animale. Ferma restando la specifica dell'art. 13 (tutti i mezzi sono vietati, tranne quelli consentiti), l'art. 21, comma 1, lettera u) specifica, più nel particolare, che è vietato usare "munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre". Nell'applicare questa norma occorre considerare se l'uso di un mezzo non comporti una sanzione più elevata. Ad esempio, l'impiego di una rete per la cattura di uccelli implica il reato di uccellazione (art. 30, comma 1, lettera e), punito con una sanzione più grave rispetto a quella prevista ai sensi della lettera h). La quarta fattispecie di reato riguarda chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). E' soggetto, pertanto, ad una sanzione penale chi usa a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali (fattispecie superata dall'entrata in vigore della L. 189/2004 sul maltrattamento degli animali), richiami vivi non identificabili mediante anelli inamovibili¹²⁰ oppure chi usa richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono (si tratta di registratori che riproducono il canto degli uccelli, talvolta anche associati ad amplificatori). I richiami acustici consentiti sono solo quelli a fiato, costituiti da una sorta di fischiello dal quale soffiando si ottiene un richiamo simile a quello della specie che si desidera cacciare, di solito utilizzati per le anatre o per i turdidi. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che al fine di integrare il reato *de quo* è sufficiente la messa in funzione di strumentazione per la riproduzione di suoni con le tracce sonore degli uccelli, essendo atto diretto all'abbattimento della fauna selvatica, attirata dall'apparecchio¹²¹. Invero, l'esercizio venatorio comprende non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche l'essere in "atteggiamento di caccia", ovvero il compiere ogni attività prodromica o preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appaia diretto a tale fine. "Tali sono l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina (ex multis, Sez. 3, n. 6812 del 05/06/1996, Mazzoni, Rv. 205719). In sostanza, l'atteggiamento di caccia, cui è attribuita rilevanza giuridica per l'integrazione delle fattispecie di reato previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, può essere desunto da un complesso di elementi sintomatici ed indicativi dell'esercizio venatorio, che pertanto deve essere inteso in senso ampio quale attitudine concreta volta alla uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere"¹²².

Come per tutte le altre fattispecie previste dall'art. 30, anche per questa l'art. 28, comma 2, impone agli agenti e ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nel caso rilevino la commissione del reato, il sequestro delle armi e della fauna abbattuta o catturata illecitamente nonché dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati). In caso di condanna non è prevista la confisca

¹¹⁹Cass. Sez. III, sent. n. 30921/2018.

¹²⁰Cass. n. 7949 del 20/09/2012. In base alla L. 157/1992, art. 5, comma 7, "è vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia". Nel caso in cui gli anelli siano contraffatti sussiste il reato di contraffazione e uso di pubblici sigilli contraffatti destinati a pubblica autenticazione o certificazione ex art. 468 c.p. (Cass. Pen., Sez. V, n. 44636 del 06/10/2021).

¹²¹Cass. Sez. III, sent. n. 10236 del 24/01/2013.

¹²²Cass., Sez. III, sent. n. 1625 del 18/01/2016.

obbligatoria di tali armi e mezzi rimanendo comunque ferma la possibilità di disporre la confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p., qualora se ne ravvisino i relativi presupposti.

Infine, nei confronti di colui che per tale reato riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale divenuto esecutivo, l'art. 32 prevede che l'Autorità amministrativa - individuata nel questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, al quale l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza o il decreto esecutivo deve dare comunicazione - disponga la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un periodo da uno a tre anni (art. 32, comma 1, lettera a) limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, c.p.

9. art. 30, comma 1, lettera i) - Arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera i), "è vietato cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili"; la ratio di questo divieto risiede nel fatto che il cacciatore, sparando da un mezzo che lo occulta e/o ne aumenta la velocità, limita la possibilità di fuga per l'animale. Al di là di questa motivazione connessa alla deontologia venatoria, occorre anche considerare che sparare da mezzi di trasporto rende l'attività molto meno sicura sia per chi spara, sia per chi sta nelle vicinanze o nel raggio d'azione dell'arma usata, confliggendo con principi di buon senso, ma soprattutto di sicurezza pubblica.

"Integra la contravvenzione prevista dall'art. 30 comma primo, lett. i) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non chi utilizza il mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda, ma colui il quale compie, ad es. dal natante, l'atto tipico della caccia, rappresentato dallo sparo contro la selvaggina, in ciò agevolato dal mezzo di trasporto, sia per l'appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo irrilevante l'uccisione di animali, in quanto l'abbattimento e l'impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie (Sez. 3, n. 22785 del 17/03/2004, Bordiga)"¹²³.

Come per tutte le altre fattispecie previste dall'art. 30, anche per questa l'art. 28, comma 2, impone agli agenti e ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nel caso rilevino la commissione del reato, il sequestro delle armi e della fauna abbattuta o catturata illecitamente nonché dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati). In caso di condanna non è prevista la confisca obbligatoria di tali armi e mezzi rimanendo comunque ferma la possibilità di disporre la confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p., qualora se ne ravvisino i relativi presupposti.

Infine, nei confronti di colui che per tale reato riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale divenuto esecutivo, l'art. 32 prevede che l'Autorità amministrativa - individuata nel questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, al quale l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza o il decreto esecutivo deve dare comunicazione - disponga la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni (art. 32, comma 1, lettera b) limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, c.p.

10. art. 30, comma 1, lettera l) - Arresto da due a sei mesi o ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

Se da un lato il legislatore prevede che "la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle

Figura 17. Sequestro di avifauna protetta in un ristorante (Archivio Lipu).



¹²³Cass., Sez. III, sent. n. 38470 del 17/09/2019.

Figura 18. Pulli di rapaci sequestrati durante una operazione di controllo (Archivio CUFAA).



disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata (art. 12, comma 6), dall'altro introduce alcune norme specifiche volte a evitare che la caccia si trasformi in un'attività a scopo di lucro. La norma interviene in due diverse fattispecie.

Il primo caso è legato alla vendita della selvaggina a fini alimentari, ivi incluso il commercio finalizzato a rifornire la ristorazione. All'art. 21, comma 1, lettera t) si fa divieto di *"commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico"*. L'art. 21, comma 1, lettera bb) dispone il divieto di *"vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione*

europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus)". Infine, alla successiva lettera cc) si vieta *"il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero"*

124

Il secondo caso di utilizzo della fauna selvatica a scopo di lucro riguarda la vendita di animali (per lo più vivi, ma anche trofei) a collezionisti, allevatori, persone che commissionano *"furti"* mirati in genere di uova o nidiacei da immettere sul mercato, spesso corredati di certificazioni false.

Il legislatore, oltre a porre delle sanzioni per chi commette questi reati, prevede un'aggravante con una chiara funzione di deterrenza: *"se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate"*. Gli animali contemplati dalla lettera b) sono quelli particolarmente protetti (tra cui tutti i rapaci, diurni e notturni, molto perseguitati dall'attività di bracconaggio, ed i grandi carnivori); quelli elencati alla lettera c) comprendono alcuni grandi mammiferi che tipizzano alcuni territori del nostro Paese (orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo); quelli di cui alla lettera g) appartengono alla tipica fauna stanziale alpina, e dunque sono legati un ambiente fragile, caratterizzato da un delicato equilibrio.

Come per tutte le altre fattispecie previste dall'art. 30, anche per questa l'art. 28, comma 2, impone agli agenti e ufficiali che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nel caso rilevino la commissione del reato, il sequestro delle armi e della fauna abbattuta o catturata illecitamente nonché dei mezzi di caccia (esclusi cani e richiami vivi autorizzati). In caso di condanna non è prevista la confisca obbligatoria di tali armi e mezzi rimanendo comunque ferma la possibilità di disporre la confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p., qualora se ne ravvisino i relativi presupposti.

Infine, nei confronti di colui che per tale reato riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale divenuto esecutivo, l'art. 32 prevede che l'Autorità amministrativa - individuata nel questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, al quale l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza o il decreto esecutivo deve dare comunicazione - disponga la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, aumentato a quattro mesi nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.1, c.p. (art. 32, comma 1, lett. d).

L'art. 30, comma 2, della L. 157/1992 prevede che *"per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono*

¹²⁴Tale norma è stata riformulata nel 2015 per rispondere alla procedura EU Pilot 5391/13/ENVI avviata dalla Commissione Europea contro l'Italia per la non conformità della L. 157/1992 alla Direttiva 2009/147/CE.

Figura 19. Coppia di lanari *Falco biarmicus* in cattività (A. Andreotti).



comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto". Ne discende che anche le spoglie degli animali imbalsamati appartenenti alla fauna selvatica sono soggette a controllo di provenienza per evitare che possano essere frutto di attività illecita, o comunque non debitamente autorizzata.

In base all'art. 6, l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono regolamentate dalle Regioni. Alle Regioni viene anche data la possibilità di "prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione" (art. 20, comma 2).

Infine, l'**art. 30, comma 3**, prevede che non si applichino gli artt. 624 (*Furto*), 625 (*Circostanze aggravanti*) e 626 (*Furti punibili a querela dell'offeso*) del c.p. ai casi di cui al comma 1. Questa disposizione ha creato dubbi interpretativi, poiché, mentre per il cacciatore titolare di licenza l'applicazione delle contravvenzioni stabilite dalla L. 157/1992 è sicura, non lo è altrettanto per colui che esercita la caccia totalmente privo di titoli autorizzativi.

L'orientamento prevalente sembra essere quello di applicare l'art. 624 e seguenti a chi esercita l'attività venatoria senza essere munito della licenza di caccia (fattispecie del cosiddetto "**furto venatorio**")¹²⁵.

L'art. 1 della L. 157/1992 stabilisce infatti che la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato. La caccia può essere esercitata come concessione dello Stato (art. 12, comma 1), nel rispetto della legge che definisce nel dettaglio i luoghi, i tempi e i modi per lo svolgimento dell'attività venatoria, le specie che possono essere oggetto di prelievo e le sanzioni penali ed amministrative per i comportamenti difforni, per i quali è espressamente esclusa la possibilità di applicare quanto previsto dagli artt. 624 e seguenti del c.p.

Proprio l'impianto complessivo della legge, fondato sul principio in base al quale è il possesso della licenza a rendere lecito il prelievo di un bene appartenente allo Stato da parte del cacciatore, fa ritenere che la mancanza di questa "*autorizzazione*" inneschi la responsabilità per furto secondo quanto previsto dal c.p. L'esclusione da questa responsabilità è prevista dalla L. 157/92, ma solo con riguardo agli illeciti penali collegati all'art. 30 e agli illeciti amministrativi previsti dall'art. 31, i quali, per il loro stesso contenuto di dettaglio, presuppongono il possesso della licenza di caccia da parte di chi li pone in essere.

Dal punto di vista dell'operatività della Polizia Giudiziaria, la configurabilità di un delitto anziché un reato contravvenzionale può permettere l'ipotesi del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) nei confronti di "*chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto*". Inoltre consente di ipotizzare il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), finalizzata al furto ed alla ricettazione di quanto prelevato in natura, nei confronti di tutti coloro che "*promuovono o costituiscono od organizzano*" e che quindi "*in tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti*", costituendo di fatto la filiera che ad esempio sta a valle del prelevamento nel nido dei giovani di una specie particolarmente richiesta dal mercato degli allevatori o dei falconieri.

Oltre a quanto detto finora, bisogna valutare anche l'applicabilità di altre norme penali nei confronti di coloro i quali prelevano uccelli selvatici in natura.

La L. 150/1992 nasce per la "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3*

¹²⁵Per una trattazione di dettaglio si vedano le sentenze Cass. Pen., Sez. III, n. 3930/15 dell'11/12/2014, Sez. V, n.16981 del 18/02/2020. La fattispecie del furto venatorio si applica anche nei confronti di chi, sprovvisto di licenza di caccia, effettua l'uccellazione Cass. Pen., Sez. V, n. 44636 del 06/10/2021.

marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica". Nell'anno 1997 il Regolamento (CEE) n. 3626/1982 viene abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), ed è pertanto a quest'ultimo, con le sue successive modificazioni, che attualmente fa riferimento la L. 150/1992.

In particolare, l'art. 1 della suddetta legge dispone che, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni", in primo luogo (lettera a), "importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi", ma anche (lettera f) "detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione".

In caso di violazione dell'art. 1, il successivo art. 4 dispone la confisca obbligatoria degli esemplari illecitamente detenuti, anche quando non è stata pronunciata la condanna, prevedendo, a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca, le spese necessarie per il mantenimento dell'esemplare vivo, sino all'emissione del provvedimento ablatorio.

Quando si parla però di "detenzione" il testo di legge intende una detenzione illecita a seguito di una catena di reati che partono dall'acquisizione, importazione o esportazione, varco di frontiere internazionali e l'arrivo in un altro Paese, o per lo meno una detenzione finalizzata a quanto sopra. Il legislatore, infatti, fa riferimento alla violazione del Regolamento (CE) n. 338/1997, che rappresenta il recepimento da parte dell'Unione Europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Nei quattro allegati annessi a questo regolamento, in particolare nell'Allegato A, compaiono tutti i rapaci diurni e notturni che sono presenti sul nostro territorio nazionale. La loro tutela quindi è regolamentata anche dalla L. 150/1992, anche se lo è solo in determinate condizioni. Infatti, la semplice detenzione di una poiana *Buteo buteo* o di un falco pellegrino *Falco peregrinus* prelevati con certezza in Italia e detenuti in cattività non può ipotizzare l'applicazione dell'art. 1 della L. 150/1992, in assenza di un'evidenza che vi sia stato un commercio illecito.

La differente *ratio* delle due norme è dimostrata anche dal fatto che la L. 157/1992, all'art. 18, prevede la possibilità di cacciare la tortora selvatica *Streptopelia turtur* e la marzaiola *Anas querquedula*, mentre la L. 150/1992 ne vieta il commercio internazionale.

Nel corso dell'operazione *Biarmicus*, messa in atto a metà del 2019 nel territorio siciliano dal Reparto Operativo - SOARDA del Raggruppamento Carabinieri CITES, il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Enna ha contestato l'art. 1 della L. 150/1992 solo a chi era in possesso di rapaci prelevati illecitamente in natura e di certificati CITES non in regola, riportanti il numero degli anelli identificativi contraffatti. Ciò in quanto la contraffazione di certificati e degli anelli ha reso evidente che i rapaci fossero stati prelevati in natura con lo scopo di essere introdotti sul mercato in maniera illegale.

Nelle condizioni suddette, tra l'altro, potrebbe ipotizzarsi anche il reato di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), in quanto gli animali vengono dotati di una falsa certificazione CITES, talvolta derivata da certificati CITES autentici, relativi ad animali ormai morti (*CITES laundering*). In questo modo viene ostacolato l'accertamento della provenienza delittuosa degli uccelli detenuti, così da permetterne l'immissione sul mercato internazionale.

In un altro caso, durante l'operazione *Lord of the rings* messa in atto sul finire del 2019 in Umbria sempre dal Reparto Operativo - SOARDA, è stata contestata anche la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), poiché la Procura della Repubblica di Spoleto ha ritenuto che agli acquirenti fosse stata consegnata merce diversa da quella dichiarata dal venditore, in quanto gli animali prelevati illegalmente in natura venivano dichiarati provenienti dalla cattività ed erano marcati con anelli identificativi contraffatti. Nell'operazione suddetta la Polizia Giudiziaria operante ha sequestrato numerose confezioni di farmaci a base di testosterone, utilizzati dagli indagati per migliorare le prestazioni canore degli uccelli catturati. È stato contestato pertanto anche il maltrattamento animale

(art. 544 *ter*, c.p.), poiché, tra le varie fattispecie, il legislatore ha previsto che sia punito anche “chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”. Tali sostanze ormonali senza alcun dubbio creano nell’organismo animale condizioni simili all’inizio della stagione riproduttiva, stressandone la normale fisiologia. Pertanto l’utilizzo di queste sostanze alterano il ciclo biologico degli uccelli, arrecando un danno nei soggetti ripetutamente trattati.

Per quanto concerne l’art. 544-*ter* occorre fare un’ultima considerazione. Pur essendo evidente che la legittima attività venatoria (scriminata dall’art. 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del c.p.) presupponga l’uccisione ed anche l’eventuale ferimento della fauna selvatica, tra le contravvenzioni elencate dall’art. 30 della L. 157/1992 e il delitto di maltrattamento di animali previsto dall’art. 544-*ter* del c.p. “non sussiste rapporto di specialità [...] sia perché diversa è l’oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell’art. 19-*ter* disp. att. cod. pen. il reato di cui all’art. 544-*ter* cod. pen. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore”¹²⁶.

È il caso, ad esempio, di chiunque utilizzi un mezzo di caccia non consentito dalla L. 157/92, come un archetto a scatto per la cattura di piccoli uccelli. Chi utilizza tale metodo illecito di prelievo è perfettamente consapevole del fatto che il volatile rimarrà appeso al congegno con le zampe spezzate e probabilmente morirà dopo molte ore di agonia, e che quindi tale cattura non avverrà con la minima sofferenza possibile e nel tempo più breve possibile, compatibili con l’attività venatoria ordinaria. In tale situazione non potrà essere invocata la scriminante ex art. 19-*ter* disp. att. c.p. poiché, come già ricordato, l’orientamento giurisprudenziale presuppone che “l’eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in esse (leggi speciali n.d.r.) menzionate vengano svolte entro l’ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato”¹²⁷.

Figura 20. Trappola SEP. Queste sono tra i mezzi di caccia non consentiti più utilizzati per la cattura dei piccoli uccelli. Nella foto un maschio di stiacchino *Saxicola rubetra* (G. Albarella - Archivio Lipu).



¹²⁶Cass. Pen., Sez. III, n. 40751 del 12/10/2015, principio ribadito da Cass. Pen Sez. III, n. 17691 del 14/12/2018, che ha ribadito il principio in questione con riguardo al settore della pesca sportiva, in relazione all’ utilizzo, non contemplato dalla normativa speciale in materia di pesca, di piccioni vivi quale esca per la pesca del pesce siluro.

¹²⁷Cass. Pen., Sez. III, n. 11606 del 26/03/2012.

BOX 1 - Il sequestro degli animali

Durante le operazioni di polizia giudiziaria, può essere necessario porre sotto sequestro animali vivi o morti al fine di garantire la conservazione del corpo del reato (art. 253, c.p.).

Nell'ambito dell'attività venatoria di norma viene sequestrata la fauna abbattuta illecitamente, oltre al mezzo di cattura rappresentato dal fucile del cacciatore, le relative munizioni e ogni altro mezzo non consentito (ad esempio, reti da uccellazione o richiami elettromagnetici).

Nel corso di controlli su uccelli detenuti in cattività, possono essere sequestrati individui privi di anelli e quelli su cui è stato apposto un contrassegno identificativo contraffatto, oltre agli strumenti necessari per la sua apposizione e alla documentazione di carattere amministrativo che costituiscono una prova dell'illecito.

Nel caso di fauna morta, questa può essere detenuta presso le strutture della polizia giudiziaria che ha disposto il sequestro oppure può essere conferita agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per ulteriori indagini investigative (necropsie, analisi tossicologiche, analisi genetiche). Qualora si tratti di specie di particolare interesse è consigliabile affidare la spoglia a un istituto di ricerca o a un museo di scienze naturali che possa disporre per arricchire le proprie collezioni zoologiche.

In presenza di fauna selvatica viva non immediatamente liberabile^{128,129}, è importante effettuare l'affidamento a strutture che ne garantiscano la cura, la riabilitazione e la successiva liberazione. I tempi tra il sequestro e l'affido in custodia devono essere molti brevi per assicurare il benessere degli esemplari detenuti.

Nel caso di contestazione di maltrattamento è auspicabile un sequestro preventivo per non aggravare ulteriormente lo stress degli uccelli.

In genere la fauna viva di norma è conferita ai CRAS; si tratta di strutture distribuite sull'intero territorio nazionale e gestite dalle regioni¹³⁰. La conduzione dei CRAS può essere affidata a soggetti differenti: amministrazioni regionali o provinciali, facoltà universitarie, associazioni ambientaliste o venatorie, singoli privati; ne consegue che anche la tipologia delle cure che tali centri possono offrire variano considerevolmente. I CRAS più attrezzati spesso sono affiancati da cliniche veterinarie universitarie e sono in grado di effettuare indagini diagnostiche specialistiche e di prestare cure che richiedono particolari competenze, ivi compresi gli interventi chirurgici. Altri centri sono specializzati per il trattamento e la riabilitazione di particolari gruppi di uccelli, come il Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici (CRUMA) di Livorno, gestito dalla Lipu. La scelta del CRAS cui affidare gli uccelli oggetto di sequestro, pertanto, va fatta con attenzione, soprattutto qualora gli animali necessitino di cure specifiche o appartengano a specie particolarmente rare, per le quali anche il recupero di un singolo individuo può contribuire al miglioramento dello *status* delle popolazioni selvatiche. In quest'ultimo caso, oltre a prendere in esame le caratteristiche dei diversi CRAS è opportuno verificare se esistano specifici progetti di conservazione in corso, in quanto gli individui sequestrati potrebbero trovare una collocazione ottimale all'interno di tali progetti. Ad esempio, un gipeto *Gypaetus barbatus* anziché essere affidato ad un CRAS, potrebbe essere conferito ad uno dei partner che aderiscono al *network* internazionale che da anni cura la realizzazione del progetto di reintroduzione della specie sulle Alpi. Un analogo discorso potrebbe valere nel caso di altre specie di rapaci come il capovaccaio, il grifone, l'aquila di Bonelli o il lanario, per i quali attualmente esistono programmi di reintroduzione e *restocking*.

¹²⁸Ai sensi dell'art. 28 comma 3 L. 157/1992.

¹²⁹Le ragioni per cui un animale selvatico non può essere rimesso in natura immediatamente dopo il sequestro possono essere diverse. Un individuo può non essere in condizioni di sopravvivere allo stato selvatico perché debilitato, malato, ferito, con piumaggio compromesso o perché ancora non del tutto sviluppato (nidiacei o giovani). Nel caso di migratori detenuti in cattività occorre considerare anche gli aspetti fenologici: gli uccelli possono essere liberati solamente nei mesi in cui la specie si trova nelle località di rilascio. Ad esempio non si può liberare un falco della regina *Falco eleonorae* in inverno in quanto questi rapaci trascorrono i mesi freddi nell'Africa australe.

¹³⁰Il comma 6 dell'art. 4 della L. 157/1992 stabilisce che "Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà".

3.2. L'art. 31 della L. 157/1992

Le sanzioni amministrative previste dall'art. 31 della L. 157/1992 e dalle singole leggi regionali di recepimento completano il sistema sanzionatorio previsto dal legislatore, coprendo una serie di violazioni giudicate di carattere minore rispetto ai reati perseguiti penalmente. In senso generale, si può dire che le norme contenute nella L. 157/1992 rivestono un carattere speciale rispetto alla L. 689/1981 (*Modifiche al sistema penale*); le disposizioni di quest'ultima si applicano solo "per quanto non altrimenti previsto" dalla L. 157/1992 (art. 31, comma 6, della L. 157/1992). L'art. 13 della L. 689/1981 stabilisce che l'accertamento delle violazioni amministrative viene effettuato dagli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni", nonché dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. In questo senso la legge si riferisce ad agenti di polizia giudiziaria che hanno competenza generale per ogni tipo di reato, non a chi ha competenza parziale solo per alcune materie: ad esempio, un dirigente veterinario ASL può accertare violazioni in materia sanitaria, ma non in materia di antincendio boschivo. La L. 157/1992 chiarisce quali siano "gli organi addetti" all'accertamento delle violazioni (art. 27 - *Vigilanza venatoria*) e quali siano i loro compiti (art. 28 - *Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria*). Non stabilisce invece quale debba essere l'iter procedurale e pertanto viene applicato quello utilizzato di prassi per l'erogazione delle sanzioni amministrative. La contestazione dell'illecito al trasgressore può essere immediata o avvenire con notifica del verbale entro 90 giorni (360 se il notificato è all'estero). Entro 60 giorni dalla notifica è possibile il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista; quando è stabilito un minimo si può pagare il doppio del minimo, se più conveniente al trasgressore. Nel caso della L. 157/1992 si ha quasi sempre perfetta coincidenza tra le due ipotesi. È possibile inviare scritti difensivi all'Autorità Amministrativa di riferimento entro 30 giorni dal ricevimento della notifica e chiedere un'audizione personale. Se l'Autorità accoglie le giustificazioni, la pratica viene archiviata; in caso di non accoglimento, l'Autorità stessa, tramite l'emissione di un decreto motivato, stabilisce l'importo dovuto da pagare entro 30 giorni.

L'art. 31 della L. 157/1992 tratta soltanto alcune ipotesi di violazioni, riportate al comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-bis). Per tutti i casi di violazioni non previsti nella legge statale bisogna fare riferimento alle leggi regionali, le quali, in molti casi, hanno una casistica molto più ampia.

Tutte le violazioni amministrative riportate dall'art. 31 sono punite con il pagamento di una somma di denaro, fatta eccezione per un caso (lettera l) nel quale alla pena pecuniaria si aggiunge la revoca di eventuali autorizzazioni all'importazione di fauna selvatica.

A questo proposito, per completezza si ricorda che il comma 4 dell'art. 32 prevede anche il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per la semplice violazione dell'art. 31, comma 1, lettera a), e, laddove la violazione sia nuovamente commessa, anche nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Inoltre, qualora l'illecito di cui alla citata lettera a) sia nuovamente commesso, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

Per concludere, il legislatore nazionale stabilisce che le Regioni prevedano la sospensione del tesserino venatorio (di cui all'art. 12, comma 12) per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio (art. 31, comma 3), e che, nei casi previsti dall'art. 31, non si applichino gli artt. 624, 625 e 626 del c.p. (art. 31, comma 5).

Di seguito si riportano le sanzioni previste dall'art. 31, comma 1.

- a)** Sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239) per chi esercita la caccia in una forma diversa dall'opzione esclusiva prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5¹³¹.
- b)** Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239).

¹³¹"Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata" (L. 157/1992, art. 12, comma 5).

c) Sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549).

d) Sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da euro 361 a euro 2.169). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato.

e) Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

f) Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549).

g) Sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239).

h) Sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549).

i) Sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale.

l) Sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni.

m) Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 (da euro 25 a euro 154) per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

m-bis) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.

3.3. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Il Decreto Legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 ha introdotto nel c.p. il nuovo art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) il quale dispone che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del

danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".

In base al dettato della norma in esame, sono quattro i requisiti, congiuntamente previsti, che il giudice deve valutare nell'applicazione dell'istituto e che devono essere adeguatamente motivati nella richiesta di archiviazione:

1. la pena non superiore a cinque anni di detenzione;
2. la presenza di una offesa caratterizzata da una tenuità che deve essere, per l'appunto, *"particolare"*, ovvero significativa; tale caratteristica deve essere ravvisata tenendo in considerazione la modalità della condotta (valutata ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.) e l'esiguità del danno o del pericolo;
3. la non abitualità della condotta, anche riferita a reati per i quali potrebbe singolarmente applicarsi l'istituto in esame; sul punto la Suprema Corte ha altresì affermato che il requisito della non abitualità sussiste anche in presenza di reato continuato¹³²;
4. la non sussistenza dei casi di esclusione elencati al comma 2 dell'art. 131-bis, in virtù del quale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando *"l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona"*.

Da un punto di vista procedurale, il comma 1-bis dell'art. 411 (Altri casi di archiviazione) del c.p. dispone che *"se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5"*.

È dunque necessario coinvolgere la persona offesa (persone fisiche, enti pubblici o, nel caso di specie, associazioni di protezione ambientale), che ha la possibilità di opporsi, indicando *"le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta"* di applicazione dell'istituto.

Tale coinvolgimento emerge altresì in virtù dell'art. 469 (Proscioglimento prima del dibattimento) del c.p. il quale al comma 1-bis dispone che *"la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare"*.

La declaratoria di proscioglimento ex art. 469 comma 1-bis, c.p., non determina alcun effetto in sede civile e amministrativa. Al contrario, *"la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale"* (art. 651-bis, comma 1, c.p.).

L'istituto in esame presuppone, dunque, la sussistenza di un fatto tipico ma offre all'Autorità Giudiziaria la possibilità di valutare, nell'ambito dei parametri posti dalla norma, di ritenere non punibile quel reato in quanto l'offesa al bene giuridico tutelato è considerata particolarmente lieve.

Posta l'applicabilità della norma in oggetto anche ai reati di cui alla L. 157/1992 e delle altre fattispecie penali applicabili alle condotte perpetrate in danno della fauna selvatica e del *"sentimento per gli animali"* (Titolo IX-bis c.p.), si rileva come la diffusa tendenza a ricorrere tale istituto, sia tale da rendere il medesimo uno dei principali fattori che determinano la prematura conclusione dei procedimenti

¹³²Cass. Pen., Sez. III, n. 19159 del 04/05/2018.

aventi ad oggetto l'adozione di condotte in violazione delle norme poste a tutela della fauna selvatica. Appare, dunque, necessario segnalare come, al fine di determinare la sussistenza, nel caso concreto, del requisito della tenuità della offesa e quindi della esiguità del danno, sia opportuno valutare l'incidenza del fatto di reato sul bene giuridico protetto non solo con riferimento agli strumenti sanzionatori previsti dalla norma, ma anche alla luce della complessiva tutela di cui gode la fauna selvatica, che è protetta a livello nazionale, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, anche in applicazione della normativa europea e delle convenzioni internazionali recepite nel nostro ordinamento, per le finalità conservazionistiche perseguite da tali disposizioni.

Ulteriori elementi che devono essere considerati nella valutazione della lesività del danno arrecato dalle condotte specifiche, si ricavano alla luce:

- del Piano d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici¹³³;
- della Direttiva 2008/99/CE sui reati ambientali, che impegna gli Stati membri a considerare come reati perseguibili penalmente talune attività che violano la normativa ambientale dell'UE; tra queste sono annoverabili l'uccisione e il commercio di specie protette e il sostanziale deterioramento degli habitat naturali che costituiscono la rete dei siti protetti Natura 2000¹³⁴;
- della *Roadmap* (Tabella di marcia per eliminare l'uccisione, la cattura e il commercio illeciti di uccelli), redatta dalla Commissione Europea;
- del Piano Strategico di Roma "*Rome Strategic Plan*" che impegna gli Stati a massimizzare gli sforzi compiuti con il Piano d'azione di Tunisi per contrastare il bracconaggio sull'avifauna;
- delle iniziative assunte dalla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (CMS) che ha adottato una risoluzione e ha istituito una "*Task force intergovernativa per combattere l'uccisione, la cattura e il commercio illeciti degli uccelli migratori nel Mediterraneo - MIKT (UNEP/CMS 2014)*";
- dell' art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che dispone che "*nella formulazione e nell'attuazione delle politiche della Unione nei settori della agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti...*".

Il principio di garanzia della tutela degli animali quali esseri senzienti e conseguentemente, il divieto di lederne la vita o la salute costituisce, dunque, un principio generale del diritto della Unione Europea in quanto inserito nel Titolo II del TFUE. Da ciò deriva la necessità che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione Europea e nella formulazione ed applicazione delle norme da parte degli Stati membri, il principio di cui all'art. 13 sia valutato quale parametro positivo nell'azione giudiziaria, in quanto prescrive che l'Unione e gli Stati membri debbano obbligatoriamente tenere conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto essere senzienti. La tutela giuridica degli animali e del loro benessere è quindi direttamente imposta dal legislatore sovranazionale.

La Direttiva 2009/147/CE, la Direttiva 92/43/CE ed il Regolamento (CE) n. 338/97 impongono, altresì, specifiche misure di protezione di animali, la cui tutela penale è disciplinata dalla L. 150/1992 e dalla L. 157/1992. Questa tutela è rafforzata, sempre in ambito penale, dalla Direttiva 2008/99/CE (art. 3, lettere g) ed h), impone che "*ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati*", indicando tra le varie fattispecie f) *l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (...)* g) *il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, protette o di parti di esse o di prodotti derivati (...)*".

¹³³Per un approfondimento sul Piano d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici si rimanda al Capitolo 5.

¹³⁴Per un approfondimento sulle direttive comunitarie e sulle convenzioni internazionali per la tutela della biodiversità si rimanda al Capitolo 2; per le iniziative assunte in campo internazionale per la lotta al bracconaggio si rimanda al Capitolo 4.

Si segnala, in ultimo, come il Piano d’Azione di Tunisi abbia previsto una serie di parametri specifici che possono rappresentare un utile riferimento per valutare la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-*bis* c.p.:

- stato di conservazione delle specie coinvolte;
- possibile impatto sugli ecosistemi;
- obblighi legali di protezione ai sensi della legislazione internazionale;
- utilizzo di metodi non selettivi nel commettere il reato;
- finalità di commercio;
- entità del guadagno economico;
- frequenza del reato e necessità di creare un deterrente;
- ruolo professionale dell’imputato (ad es. guardiacaccia);
- entità del reato (numero di uccelli coinvolti);
- intenzionalità e irresponsabilità dell’imputato;
- precedenti e recidiva.

Maggiori dettagli su tali parametri sono riportati nella *Recommendation No. 177 (2015) on the gravity factors and sentencing principles for the evaluation of offences against birds, and in particular the illegal killing, trapping and trade of wild birds*, adottata dallo *Standing Committee* della Convenzione di Berna il 4 dicembre 2015¹³⁵.

Figura 21. Capovaccaio ucciso con arma da fuoco: a sx l'esemplare rinvenuto per mezzo della radio trasmittente di cui era dotato, a dx la radiografia con evidenti i pallini di piombo (Archivio progetto LIFE Egyptian Vulture).



¹³⁵<https://rm.coe.int/16807463a9>.

BOX 2 - Bracconaggio e maltrattamento animale

Il maltrattamento di animali è un reato plurioffensivo poiché sono diversi i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice. Il maltrattamento, innanzitutto, offende:

- l'animale nella sua integrità psicofisica, in quanto essere senziente capace di provare dolore, di rispondere positivamente alle attenzioni amorevoli dell'uomo, di anelare a vivere armoniosamente nel proprio ambiente o nel contesto che lo circonda, e quindi portatore di interessi vitali quali il diritto a non soffrire;
- il sentimento per gli animali, ovvero la relazione interspecifica tra umani e animali basata sul diffuso sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da atti di crudeltà, violenza o trascuratezza agiti nei loro riguardi.

A questi beni giuridici ampiamente riconosciuti in dottrina se ne possono aggiungere altri di interesse sociale e di politica criminale. Questo reato infatti offende anche:

- la società, perché alimenta l'indifferenza verso la sofferenza altrui, generando una cultura antisociale, in quanto la crudeltà nei riguardi degli animali è strettamente correlata ad altre forme di violenza;
- il sentimento di sicurezza dei cittadini, poiché aumenta la percezione del crimine;
- l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché molti delitti contro gli animali sono commessi nell'ambito di sodalizi criminali, rappresentando una funzione di controllo e di dominio territoriale (si pensi alle corse clandestine di cavalli, ai combattimenti tra cani e alle relative scommesse o anche al bracconaggio organizzato in alcune aree geografiche).

Nell'ambito dell'attività venatoria illegale e del traffico di fauna selvatica, sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità hanno confermato il principio che tra i reati previsti dall'art. 30 della L. 157/1992 e quelli legati al maltrattamento di animali (art. 544-ter del c.p.) e di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (art. 727 del c.p.) non sussiste rapporto di specialità, in quanto le tre disposizioni di legge non disciplinano la stessa materia, riguardando aspetti giuridici diversi: la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso della contravvenzione prevista e punita dalla L. 157/1992; la repressione delle varie forme di maltrattamento di animali, nel caso del delitto di cui all'art. 544-ter del c.p., e la detenzione degli stessi in condizioni innaturali e contrarie alle loro esigenze, prevista dalla contravvenzione di cui all'art. 727 del c.p.

Stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, che non consente l'applicazione del principio di cui all'art. 15 del c.p., si rende configurabile, quindi, il concorso tra reati; il rapporto di specialità è espressamente escluso anche dall'art. 19-ter disp. coord. del c.p., secondo il quale il reato previsto dall'art. 544-ter del c.p. e quelli delle altre disposizioni del Titolo IX-bis, libro II del c.p., non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché siano svolte nel rispetto della normativa di settore¹³⁶.

In pratica, la legge sulla caccia non esaurisce da sola la tutela della fauna, in quanto, a seguito della successiva e penetrante evoluzione normativa, la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata, attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte dirette a provocare agli animali strazio o sevizie o comunque la detenzione con modalità incompatibili alla loro natura, con la conseguenza che la legittimità delle pratiche venatorie deve essere verificata anche alla luce delle norme dell'ordinamento che assicurano protezione agli animali, quali esseri viventi¹³⁷.

Vi può essere concorso tra il delitto di cui all'art. 544-ter c.p., e la contravvenzione prevista e punita dall'art. 727 del c.p.: la Suprema Corte, infatti, con sentenza n. 10163/17¹³⁸, ha chiarito i diversi presupposti giuridici dei due reati, *"il primo, contravvenzione, ed il secondo, delitto, precisando che il primo costituiva un'ipotesi più ampia rispetto al secondo che era un'ipotesi residuale. Ciò però non significa che il secondo è contenuto nel primo, ma semplicemente che la condotta del secondo è più*

¹³⁶Sez. 3, n. 40751 del 05/03/2015, Rv. 265164; Sez. 3, n. 41742 del 06/10/2009, non mass.; Sez. 3, n. 46784 del 05/12/2005.

¹³⁷Cass. Pen., Sez. III, n. 950 del 07/10/2014- 13/01/2015.

¹³⁸Rondot et al., Rv 272621.

generica, per l'appunto la formulazione è più ampia, il che non preclude, quando le condotte siano distinte, la contestazione di entrambi i reati". Tale interpretazione è stata confermata dalla sentenza n. 52837/18¹³⁹ (fattispecie: detenzione di 16 cardellini in 7 gabbie, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive per loro di gravi sofferenze, e sottoposizione di 7 cardellini a maltrattanti e sevizie consistenti nel tenerli imbracati con fili di nylon e con ganci di ferro nel ventre).

La Corte di Cassazione ha precisato che la fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art. 544-ter che punisce chi "cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonché dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità, la fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, senza richiedere la crudeltà o la mancanza di necessità, né la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili"¹⁴⁰.

Schematicamente, possiamo sintetizzare che i casi più ricorrenti trattati in giurisprudenza riguardano:

1. la detenzione o il trasporto di uccelli da richiamo in piccole gabbie o contenitori non idonei a garantire le loro esigenze etologiche;
2. l'uso di zimbelli legati o imbragati in modo tale da provocare loro sofferenza;
3. la detenzione di uccelli in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce;
4. l'uso di uccelli accecati;
5. l'uso di uccelli con ali e coda amputate o lesionate.

In merito al punto 1, una corposa giurisprudenza censura, ai sensi del reato di cui all'art. 727 del c.p., la condotta di chi detiene uccelli in gabbie troppo piccole per le loro dimensioni, colme di sterco in putrefazione, e situate in una stanza buia, umida, non ventilata e maleodorante; tale condotta è stata qualificata come un trattamento incompatibile con la natura dei volatili, e quindi un maltrattamento, con evidente effetto di sofferenza fisica¹⁴¹ "Il detenere uccelli in gabbie anguste piene di escrementi, essendo l'inadeguata dimensione delle gabbie attestata dal fatto che gli uccelli avevano le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo, integra il reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p. poiché, alla luce del notorio, nulla più dell'assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli"¹⁴².

Ancora: "in forza dell'art. 727 c.p., l'obbligo di non sottoporre gli animali a condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche non viene meno con la consegna degli stessi allo spedizioniiere o al vettore aereo, (nella specie, uccelli rapaci consegnati allo spedizioniiere legati nelle gambe e chiusi in gabbie inadeguate)"¹⁴³.

Per quanto riguarda l'uso di richiami vivi legati o imbracati in modo tale da produrre loro sofferenza, di cui al punto 2, la Suprema Corte ha affermato che "la L. 11/02/92, n. 157, consente l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali e, a tal fine, elenca - con carattere meramente esemplificativo - dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive. Pertanto, L. 157/92, non esaurisce la tutela completa della fauna in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dal previgente art. 727 c.p. e dall'attuale art. 544-ter c.p., i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura. Sicché, risulta pacifico che

¹³⁹Cass. Pen. III Sez., n. 52837, Ud. 6/07/2018, Dep. 23/11/2018.

¹⁴⁰Sez. 3, n. 10163 del 03/10/2017, Rondot et al., Rv. 2726210.

¹⁴¹Cass. Pen., Sez. III, n. 4918 del 10/04/1996.

¹⁴²Cass. Pen., Sez. III, n. 2341 del 17/01/2013.

¹⁴³Cass. Pen., Sez. III, n. 34125 del 12/10/2006.

*la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. 157/92 deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale su richiamate*¹⁴⁴.

Ancora: *“l’uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa sull’attività venatoria ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell’animale sicché è configurabile il reato di cui all’art. 727 c.p., quando nell’esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo, e, poi, ricadere pesantemente a terra o su un albero*¹⁴⁵.

Sempre la Cassazione ha precisato che *“imbracare un volatile, legarlo da una fune, strattinarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre lo stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili con la natura ecologica di esso*¹⁴⁶.

In riferimento al punto 3 è stato affermato che la detenzione di uccelli in gabbie coperte da un telo che impedisce il filtrare della luce costituisce detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura¹⁴⁷; che la detenzione di nidiacei trasportati all’interno di un sacchetto, privati di luce e aria, integra *“quella detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e indubbiamente produttiva di gravi sofferenze per l’animale, di cui all’art. 727 c.p., comma 2”*¹⁴⁸; e che lo stato di fringillidi detenuti in gabbia e rinchiusi al buio all’interno di un armadio integri lo stesso reato *“A ben vedere, la sistemazione degli uccelli in gabbie, al chiuso, e senza fonti di luce, certamente non è la soluzione più adatta alle loro esigenze e alla loro natura”*¹⁴⁹.

In merito al punto 4 è stato affermato che l’accecamiento di un cardellino costituisce atto di crudeltà e di sevizie perseguibile ai sensi dell’art. 544-ter del c.p.¹⁵⁰. È stato altresì ritenuto che *“l’accecamiento di uccelli per la caccia è vietato senza distinzione tra accecamiento permanente o transitorio, anatomico o funzionale, congenito o acquisito”*¹⁵¹.

In riferimento al punto 5 è stato affermato che l’uso di cardellini imbragati, stressati per il volo frenetico, con le ali tagliate e senza coda, con ematomi sul collo e privi del naturale piumaggio, integra il reato di maltrattamento di animali. Appare evidente che la condotta di chi dolosamente infligge sevizie e maltrattamenti ai cardellini, legandone alcuni con un laccio che passa per il collo e le ali, tagliando loro la coda per impedire il volo, cagionando dunque lesioni censurabili penalmente, sia idonea a realizzare gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 544-ter c.p.¹⁵² È stata, altresì, ritenuta condotta censurabile ai sensi dell’art. 727 c.p. la detenzione di avifauna, (nella specie, due esemplari di cesena e due esemplari di tordo sassello), per un tempo prolungato, in gabbie di ridotte dimensioni, ostacolando il loro movimento e determinando l’abrasione delle piume¹⁵³. L’amputare un’ala ad un cardellino e il mutilare parzialmente le ali e la coda ad un altro è stato ritenuto un atto di sevizie, agito per crudeltà e senza necessità, idoneo a cagionare lesione agli animali e di conseguenza ad integrare il reato di cui all’art. 544-ter c.p.¹⁵⁴

Da quanto fin qui esposto si evince facilmente come sia importante l’attenzione investigativa verso questi tipi di reato e il loro contrasto. Del resto, combattere uno specifico settore criminale significa combattere la criminalità in senso lato. È un concetto che dovrebbe essere comunemente accettato, una cosa normale, perché è proprio la normalità della legalità che spaventa i criminali di tutte le risme.

¹⁴⁴v. conf. Cass. Pen., Sez. III, n. 8890 25/6/1999; 191V/1998, n. 5868 e 201V/1997, n. 4703; Cass. Pen., Sez. III, n. 46784 del 21/12/2005.

¹⁴⁵Cass. Pen., Sez. III, n. 950 del 07/10/2014 - 13 gennaio 2015.

¹⁴⁶v. conf. Cass. Pen., Sez. III, 95/203300 e Sez. V Pen., 90/183403; Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, ud. 05/12/2005, sent. n. 46784, Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi.

¹⁴⁷Cass. Pen., Sez. feriale, sent. n. 831 o 10136 del 24 agosto 2000, registro generale n. 27497/00, depositata in cancelleria il 25 settembre 2000, imputato Castagna.

¹⁴⁸Cass. Pen., Sez. 6, 22/03/2016, n. 17677.

¹⁴⁹Cass. Pen., Sez. III, 13/07/2020, ud. 13/07/2020, dep. 24/09/2020, n. 26579.

¹⁵⁰Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Pozzuoli, sent. 1375 del 22/12/2008.

¹⁵¹Cass. Pen., 26/04/ 1955, Maestri.

¹⁵²Corte di Appello Palermo, Sez. IV, 20/04/2017, ud. 06/04/2017, dep. 20/04/2017, n. 1735. confermata Cass. Pen., Sez. III, 09/05/2018, ud. 09/05/2018, dep. 01/10/2018, n. 43164.

¹⁵³cfr. Cass. Pen., Sez. III, ud. 04/12/2012, dep. 20/03/2013, n. 12837.

¹⁵⁴Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, sent. 1375 del 22/12/2008.

BOX 3 - Procedimenti penali per reati commessi contro la fauna selvatica

Di seguito si riportano i dati statistici forniti dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia relativi ai procedimenti penali aventi ad oggetto i reati commessi in violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, di cui alla L. 157/1992, che risultano essere stati iscritti e definiti nel triennio 2017-2019.

Tabella 1. Procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani (sezione GIP/GUP e Dibattimento) sui i reati in violazione della L. 157/1992 (fonte Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa). Per il 2019 i dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione; la percentuale di copertura è all'86% dei procedimenti trattati per il GIP/GUP e al 99% per il Dibattimento.

Sezione	Anno	Iscritti	Definiti
GIP/GUP	2017	1277	1396
	2018	1400	1527
	2019	848	887
Dibattimento	2017	453	412
	2018	433	467
	2019	374	449

Tabella 2. Modalità di definizione nei tribunali italiani (sezione GIP/GUP e Dibattimento) dei procedimenti sui reati in violazione della L. 157/1992. Anni 2017-2019 (fonte Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa). Per il 2019 i dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione; la percentuale di copertura è all'86% dei procedimenti trattati per il GIP/GUP e al 99% per il Dibattimento.

	GIP/GUP			Dibattimento		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Archiviazione per particolare tenuità del fatto (%)	4	4	6	-	-	-
Archiviazione per altro (%)	37	41	40	-	-	-
Decreto che dispone il giudizio (%)	15	14	11	-	-	-
Decreto penale di condanna a esecutivo (%)	17	16	16	-	-	-
Condanna (%)	-	1	1	21	22	27
Patteggiamento (%)	3	3	3	6	4	3
Assoluzione (%)	-	1	1	21	22	27
Promiscua (%)	3	4	3	3	3	5
Non doversi procedere diverso per prescrizione (%)	16	15	17	50	41	38
Definiti in altro modo (%)	3	3	2	2	4	7
Totale definiti	1396	1527	887	412	467	449

4. LE AZIONI DI CONTRASTO A LIVELLO INTERNAZIONALE

4.1. Le attività intraprese da organismi sovranazionali

Lo *Standing Committee* della Convenzione di Berna, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione stessa, dal 2011 ha avviato una serie di iniziative per il contrasto alla cattura, al commercio e alla uccisione illegale di uccelli selvatici, finalizzate a favorire lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi Paesi.

Tali iniziative nel 2013 hanno portato all'approvazione del Piano d'Azione di Tunisi (TAP)¹⁵⁵, un documento volto a incoraggiare le azioni di contrasto nei diversi Paesi, a promuovere forme di cooperazione e collaborazione e a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze.

Data la rilevanza della problematica, le iniziative della Convenzione di Berna hanno ricevuto il pieno sostegno dalla *Convention on Migratory Species* (CMS) e dalla Commissione Europea, che, a loro volta, hanno promosso interventi finalizzati ad eradicare il bracconaggio.

Nel dicembre 2012, la Commissione Europea ha approvato una *Roadmap*¹⁵⁶ che ha previsto lo sviluppo di quattro linee di attività:

- monitoraggio e raccolta dati;
- scambio di informazioni, formazione e sensibilizzazione;
- rispetto delle norme e aspetti legali;
- prevenzione.

Successivamente all'approvazione del TAP, la *Roadmap* è diventata lo strumento attraverso cui l'Unione Europea ne garantisce l'implementazione. La responsabilità di attuare la *Roadmap* è affidata in primo luogo agli Stati membri, tuttavia la Commissione Europea esercita un ruolo significativo nel sensibilizzare le autorità competenti e la società civile, nel finanziare progetti, nel coordinare le azioni a livello dell'Unione, nell'elaborare i dati ricevuti dai singoli Stati membri e nell'avviare procedimenti legali.

In attuazione della UNEP/CMS/Resolution 11.16¹⁵⁷, approvata nel novembre 2014 dalla Conferenza delle Parti della CMS, nel 2015 il Segretariato CMS ha costituito una specifica unità operativa denominata *Intergovernmental Task Force on Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory Birds in the Mediterranean* (MIKT)¹⁵⁸. Questa *Task Force* ha il compito di favorire lo scambio di informazioni tra i Paesi, la formazione e l'educazione, il rispetto delle norme esistenti, nonché le attività di deterrenza e prevenzione nei confronti del bracconaggio. La MIKT inoltre contribuisce a portare avanti l'attuazione del TAP e di altre attività strategiche a livello internazionale come l'"*AEWA - led Plan of Action to Address Bird Trapping Along the Mediterranean Coasts of Egypt and Libya*"¹⁵⁹, e la "*EU roadmap towards eliminating illegal killing, trapping and trade of wild birds*".

A seguito della costituzione di questa unità, le attività di contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici vengono portate avanti congiuntamente dalla Convenzione di Berna e dalla CMS, attraverso una stretta collaborazione dei rispettivi staff.

¹⁵⁵Recommendation No. 164 (2013) of the Standing Committee, adopted on 6 December 2013, on the implementation of the Tunis Action Plan 2013-2020 for the eradication of illegal killing, trapping and trade of wild birds. https://www.cms.int/sites/default/files/document/unep cms mikt1_inf-5.2_Recom_No164-on-the-Tunis-AP-2013-2020.pdf.

¹⁵⁶<https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/docs/Roadmap%20illegal%20killing.pdf>.

¹⁵⁷https://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_16_Illegal_Killing_Migratory_Birds_En.pdf.

¹⁵⁸<https://www.cms.int/en/taskforce/mikt>.

¹⁵⁹<https://www.unep-aewa.org/en/publication/plan-action-address-bird-trapping-along-mediterranean-coasts-egypt-and-libya>.

4.1.1. Le modalità operative adottate per l'adozione di strategie comuni

Per la stesura e la successiva implementazione del TAP, il Consiglio d'Europa¹⁶⁰ ha promosso una serie di incontri tra esperti dei diversi Paesi che aderiscono alla Convenzione di Berna. Gli incontri hanno avuto una cadenza regolare per favorire l'avanzamento delle iniziative volte a eradicare gli illeciti contro gli uccelli selvatici. Ai *meeting* hanno partecipato esperti e i referenti nazionali (*IKB national focal point*), incaricati dai rispettivi Paesi di seguire le problematiche relative al prelievo illegale di uccelli selvatici (*Illegal Killing of Birds*, IKB). Il primo incontro ha avuto luogo a Larnaca¹⁶¹ (Cipro) nel 2011 e ha avuto lo scopo di raccogliere elementi per predisporre il Piano d'Azione, che è stato completato nel 2013 e discusso nel corso dell'incontro tenutosi a Tunisi¹⁶² lo stesso anno. Successivamente, altri *meeting* si sono svolti a Strasburgo¹⁶³ (2014), Madrid¹⁶⁴ (2015), Tirana¹⁶⁵ (2016), Malta¹⁶⁶ (2017) e Roma¹⁶⁷ (2019), con l'obiettivo favorire lo scambio di informazioni e di promuovere azioni concrete per dare attuazione al Piano e implementarlo. L'incontro di Malta, in particolare, ha portato alla definizione dello *Scoreboard* quale strumento di autovalutazione dei governi per determinare il livello di attuazione delle azioni previste dal TAP, mentre l'incontro di Roma ha permesso di definire una strategia (la Strategia di Roma) per la prosecuzione delle attività successivamente al 2020, anno di scadenza del Piano. Questi ultimi due incontri hanno avuto la particolarità, rispetto a quelli precedenti, di essere stati organizzati congiuntamente dal Consiglio di Europa e dall'unità operativa MIKT della CMS.

4.1.2. Il Piano d'Azione di Tunisi (TAP)

Il Piano d'Azione di Tunisi (2013 - 2020)¹⁶⁸ è stato redatto per definire una strategia comune tra i Paesi mediterranei contro il prelievo illegale di uccelli. Il Piano è stato strutturato attorno a tre principali aree di intervento: 1 - Attuazione e aspetti legali (*Enforcement and Legal Aspects*), 2 - Aspetti biologici e istituzionali (*Biological and Institutional Aspects*), 3 - Aspetti di sensibilizzazione (*Awareness Aspects*). Per ogni area sono stati individuati obiettivi, azioni e risultati da conseguire. Di seguito si riportano gli obiettivi prefissati:

1 - Attuazione e aspetti legali: definizione delle priorità nazionali per il contrasto alle attività illecite nei confronti degli uccelli selvatici; definizione degli impatti del bracconaggio sulla conservazione; identificazione e standardizzare dei fattori che devono portare ad un inasprimento delle pene (*gravity factor*); elaborazione di linee guida per le sentenze.

2 - Aspetti biologici e istituzionali: piena considerazione degli aspetti biologici e istituzionali a tutti i livelli previsti per l'attuazione del piano. Per conseguire questo obiettivo, è prevista l'individuazione delle principali rotte migratorie; l'identificazione dei *black-spot* dove l'impatto del bracconaggio è più elevato; il calcolo della mortalità delle popolazioni di uccelli causata dall'attività venatoria e dal bracconaggio, per consentire una corretta gestione dei prelievi delle specie cacciabili; il miglioramento del coordinamento delle attività per l'eradicazione degli illeciti contro gli uccelli nelle

¹⁶⁰Il Consiglio d'Europa svolge il ruolo di Segretariato per la Convenzione di Berna.

¹⁶¹Nel corso della *1st European Conference on illegal killing, trapping and trade of birds* (Larnaca, Cipro, 6-8/07/2011), è stata approvata la Dichiarazione di Larnaca che esorta *stakeholders*, governi, comunità locali, istituzioni preposte a garantire l'applicazione delle norme, le organizzazioni non governative preposte alla conservazione della natura, incluse le associazioni venatorie, a condannare nettamente tutte le forme di prelievo e commercio illegale di uccelli, ad adottare un approccio "tolleranza zero" nei confronti dell'uccisione, della cattura e del commercio illegali di uccelli e di svolgere un ruolo proattivo nel combattere queste attività illecite.

¹⁶²*2nd Conference on Illegal killing, trapping and trade of wild birds*. Tunisi, 29-30/05/2013.

¹⁶³*1st Meeting of the Select Group of Experts on the Illegal killing, trapping, and trade of wild birds*. Strasburgo, 19/05/2014.

¹⁶⁴*2nd Meeting of the Select Group of Experts on the Illegal killing, trapping, and trade of wild birds*. Madrid, 24-25/02/2015.

¹⁶⁵*3rd Meeting of the Select Group of Experts on the Illegal killing, trapping, and trade of wild birds*. Tirana, 14-15/04/2016.

¹⁶⁶*Joint Meeting of the Bern Convention Network of Special Focal Points on Eradication of Illegal Killing, Trapping and Trade in Wild Birds (Bern SFPs Network) and the UN Environment/CMS Intergovernmental Task Force on Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory Birds in the Mediterranean (MIKT)*. Malta, 21-23/06/2017.

¹⁶⁷*Joint Meeting of the Bern Convention Network of Special Focal Point on Eradication of Illegal Killing, Trapping and Trade in Wild Birds and the UN-Environment/CMS Intergovernmental Task Force on Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory Birds in the Mediterranean*. Roma, 8-10/05/2019.

¹⁶⁸https://www.cms.int/sites/default/files/document/unep-cms_mikt3_inf.2_tunis_action_plan_e_0.pdf.

aree critiche; la predisposizione di documenti informativi sugli aspetti biologici del bracconaggio e sugli impatti sulla biodiversità, rivolti ai pubblici ministeri e ai giudici.

3 - **Aspetti di sensibilizzazione:** promozione e sviluppo di forme di collaborazione positive ed efficaci tra le parti interessate attraverso la creazione di opportunità di dialogo a livello nazionale; pubblicizzazione sistematica dei risultati ottenuti con l'applicazione del Piano; sviluppo di programmi di comunicazione mirati al grande pubblico e a specifiche categorie; sviluppo di programmi di educazione volti a far conoscere la natura e gli ecosistemi e a far comprendere quanto la natura sia importante per la vita dell'uomo e quanto sia necessario garantirne la conservazione.

4.1.3. La valutazione dello stato di attuazione del TAP

Per verificare lo stato di attuazione del Piano d'Azione di Tunisi e del programma di lavoro del MIKT, i Segretariati della Convenzione di Berna e della CMS hanno ideato un sistema di autovalutazione, definito *Scoreboard*, che consente ad ogni singolo Paese di controllare i progressi conseguiti nel contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici. Lo *Scoreboard* è stato presentato e discusso nel corso dell'incontro tenutosi a Malta il 21-23 giugno 2017 ed è stato formalmente approvato da entrambe le Convenzioni nel dicembre dello stesso anno.

Il meccanismo di autovalutazione è stato sviluppato con l'obiettivo di confrontare i risultati ottenuti in un determinato arco temporale, identificare e condividere i metodi che si sono rivelati particolarmente efficaci, sviluppare ulteriori misure d'intervento per affrontare problematiche non risolte.

Lo *Scoreboard* è formato da indicatori relativi a cinque aree, ciascuna delle quali analizza un aspetto specifico della lotta contro l'IKB:

- monitoraggio nazionale dell'IKB (4 indicatori): fornisce una panoramica a livello nazionale sulla dimensione e gravità dell'IKB attraverso l'analisi dei dati relativi al numero di uccelli uccisi, catturati o venduti illegalmente ogni anno e il numero di casi perseguiti;
- completezza del quadro normativo (9 indicatori): valuta come la normativa nazionale affronta l'IKB, disciplina la normativa sulla cattura degli uccelli selvatici, recepisce le leggi internazionali e rispetta gli impegni assunti a livello internazionale;
- efficacia delle attività di contrasto (6 indicatori): valuta i risultati delle azioni di contrasto dell'IKB, la capacità di condurre azioni coordinate tra le diverse istituzioni, il reclutamento e la formazione delle forze di polizia;
- azioni giudiziarie e sentenze (4 indicatori): esamina l'efficacia del sistema giudiziario nel combattere l'IKB, il grado di conoscenza della gravità del fenomeno da parte dei magistrati e l'adequazione delle sanzioni comminate rispetto alla gravità dei crimini commessi;
- prevenzione (5 indicatori): analizza ulteriori strumenti utili per ridurre l'IKB, quali la sensibilizzazione del pubblico, le iniziative per contrastare le cause (*driver*) che portano a commettere i reati contro gli uccelli selvatici, il coordinamento a livello internazionale e il coinvolgimento degli *stakeholder*.

L'autovalutazione va effettuata con la partecipazione di tutti gli *stakeholder* coinvolti nei processi decisionali. In Italia la compilazione dello *Scoreboard*¹⁶⁹ è stata effettuata dalla Cabina di Regia per l'attuazione del Piano d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici (si veda il Capitolo 5, paragrafo 5.1); in questo modo è stato assicurato il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di prevenzione e contrasto del bracconaggio.

4.1.4. Il Piano Strategico di Roma

Nel 2018, i Segretariati della Convenzione di Berna e della CMS hanno predisposto una nota concettuale¹⁷⁰ nel quale sono state analizzate e valutate criticamente le informazioni disponibili per

¹⁶⁹ I primi due *Scoreboard* sono stati trasmessi dall'Italia ai Segretariati della Convenzione di Berna e della CMS in data 12/10/2018 e 09/10/2020.

¹⁷⁰ <https://rm.coe.int/beyond-2020-bringing-an-end-to-illegal-killing-taking-and-trade-in-wil/16808ea46c>.

l'attuazione del TAP 2013-2020. Tale nota è stata redatta per stimolare un ampio coinvolgimento e dibattito delle parti interessate nella definizione delle priorità strategiche post 2020.

Da questa nota, dopo diverse fasi di negoziazione e discussione tra le Parti, è stato sviluppato il **Piano Strategico di Roma** "*Rome Strategic Plan*". Il Piano, della durata di dieci anni, ha il compito non solo di assicurare la prosecuzione e l'ulteriore sviluppo delle azioni portate avanti fino ad oggi, ma anche per massimizzare gli sforzi compiuti per contrastare il bracconaggio sull'avifauna.

Il Piano Strategico è stato presentato e discusso nel corso del "*Joint Meeting of the Bern Convention Network of Special Focal Points on Eradication of Illegal Killing, Trapping and Trade in Wild Birds and the CMS Intergovernmental Task Force on Illegal Killing, Taking and Trade of Migratory Birds in the Mediterranean (MIKT)*" che si è svolto a Roma dal 8 al 10 maggio 2019. La discussione sul documento è proseguita durante il *39th Standing Committee meeting of the Bern Convention* (3-6 dicembre 2019 Strasburgo, Francia) e durante la CMS COP13 (15-22 febbraio 2020 Gandhinagar, India); infine è stato pubblicato nel maggio del 2021¹⁷¹.

La visione del Piano Strategico¹⁷² può essere così riassunta:

"Nel decennio tra il 2020 e il 2030, la CMS e la Convenzione di Berna, le loro Parti contraenti e gli osservatori, così come gli altri partner e stakeholder, proseguiranno a rafforzare le misure adottate in attuazione del Piano d'Azione di Tunisi e il Programma di lavoro del MIKT, mettendo in campo azioni più coraggiose per giungere alla tolleranza zero e aumentando gli sforzi per eradicare l'IKB nel lungo periodo. Entro il 2030, le Parti contraenti della Convenzione di Berna e i membri del MIKT e gli osservatori si impegneranno a raggiungere, nell'ambito dei propri territori nazionali, una riduzione dell'IKB pari ad almeno il 50% in termini di areale geografico interessato e di numero di uccelli coinvolti rispetto al 2020, preso come anno di riferimento, con l'obiettivo finale di ottenere la completa eradicazione dell'IKB".

Il Piano Strategico di Roma si pone 5 obiettivi principali:

- migliorare la comprensione dell'estensione geografica, della dimensione e delle motivazioni che sono alla base dell'IKB;
- assicurare che l'IKB sia efficacemente ed effettivamente trattato dalla legislazione nazionale;
- garantire un'effettiva ed efficace applicazione della legislazione pertinente;
- garantire una giustizia efficace ed efficiente per i reati connessi all'IKB;
- attuare una prevenzione efficace contro l'uccisione, il prelievo e il commercio illegale di uccelli.

Per il perseguimento di tali obiettivi, il Piano prevede il raggiungimento di traguardi progressivi da raggiungere attraverso azioni, nonché l'utilizzo di indicatori e di mezzi di verifica per valutare il raggiungimento di ciascun traguardo.

Il Piano, inoltre, punta a rafforzare la collaborazione con Accordi Ambientali Multilaterali (*Multilateral Environmental Agreements MEAs*), per promuovere l'eradicazione delle attività illegali contro gli uccelli selvatici in corrispondenza di tutte le rotte di migrazione.

4.2. Le reti informali per il contrasto alla criminalità ambientale

4.2.1. EnviCrimeNet (*Environmental Crime Network*)

EnviCrimeNet è nata a seguito di una risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 2011 con l'obiettivo di creare una piattaforma informale di contatti volti ad accrescere i livelli di cooperazione fra le diverse Forze di Polizia europee che si occupano di criminalità ambientale, avvalendosi delle competenze analitiche e delle conoscenze tecniche di Europol¹⁷³. La finalità principale è quella di

¹⁷¹https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_mikt4_inf.5_rome-strategic-plan-2020-2030_e.pdf.

¹⁷²<https://rm.coe.int/tpvs-2019-03rev-draft-romestrategicplan-ikb-rev-06-12/168099315b>.

¹⁷³<http://www.envicrimenet.eu/>.

combattere i reati connessi all'ambiente, in particolare attraverso l'implementazione delle seguenti azioni:

- sensibilizzare gli Stati membri al contrasto alla criminalità ambientale a livello strategico;
- individuare le reti criminali, al fine di appurare i legami tra tali reti e altre forme di criminalità organizzata, individuando rotte, destinazioni, *modus operandi*, tendenze e tipologie di attività criminali;
- identificare gli indicatori di attività criminale transfrontaliera o anche nazionale nell'ambito della criminalità ambientale;
- migliorare lo scambio di informazioni e la raccolta di *intelligence* sulla criminalità nonché effettuare a intervalli regolari studi di valutazione dei rischi e delle minacce;
- raccogliere e condividere le informazioni sulle tendenze della criminalità ambientale, in stretta cooperazione con i diversi attori nazionali e internazionali;
- formare gli operatori e scambiare le migliori prassi.

EnviCrimeNet ha come punto qualificante lo scambio delle cosiddette "migliori pratiche" nel campo dell'attività investigativa di contrasto alla criminalità ambientale in tutte le sue forme: dal traffico illecito di rifiuti all'inquinamento, dal traffico di specie minacciate di estinzione alla caccia e pesca illegali, ovvero tutte le condotte criminali che mettono a rischio la sicurezza agroalimentare.

Tale *network* opera a stretto contatto con due importanti reti informali, l'IMPEL (*European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law*) e l'ENPE (*European Network of Prosecutors for the Environment*).

4.2.2. IMPEL (European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)

IMPEL è stato istituito nel 1992 fra gli Stati membri dell'UE, come un *network* informale delle Autorità responsabili per la predisposizione, implementazione ed attuazione della normativa ambientale. Dal 2008 IMPEL si è costituito in Associazione Internazionale No-Profit delle Autorità Ambientali degli Stati membri Europei, degli Stati in accessione e candidati all'UE e dei Paesi dell'Area Economica Europea. Allo stato attuale conta 55 membri (tra cui l'Italia) in 35 Paesi di cui 28 appartenenti all'Unione Europea¹⁷⁴. IMPEL si pone un obiettivo principale e diversi obiettivi secondari.

Obiettivo principale:

- favorire un'applicazione e un'attuazione più efficace della legislazione ambientale comunitaria, principalmente attraverso la realizzazione di progetti congiunti tra Autorità Ambientali facenti parte della rete IMPEL.

Obiettivi secondari:

- scambiare informazioni tra le Autorità europee competenti dell'implementazione e applicazione della normativa comunitaria ambientale;
- identificare buone pratiche ed elaborare linee guida, strumenti e standard comuni per migliorare ed armonizzare l'elaborazione della normativa ambientale, i contenuti delle autorizzazioni, incluso il monitoraggio e *reporting*, le pratiche ispettive e di controllo del rispetto della legislazione ambientale;
- promuovere una maggiore coerenza nell'approccio alle tematiche ambientali;
- attuare progetti in collaborazione.

Ogni Autorità ambientale di ciascun Paese aderente all'IMPEL, per il tramite del Coordinatore Nazionale, può presentare dei progetti a cui possono aderire esperti da ogni Paese del *network*. Le attività e i progetti di IMPEL sono sostenuti dalle quote associative dei membri, da sovvenzioni e contributi da parte di terzi e da fondi europei LIFE +. Attualmente sono membri italiani di IMPEL il

¹⁷⁴<https://impel.eu/>.

MiTE, l'ISPRA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA Lombardia), l'Associazione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (AssoArpa).

Particolarmente rilevanti sono le iniziative IRI (*IMPEL Review Initiatives*) che hanno la finalità di esaminare e revisionare in modo propositivo le scelte adottate da un Paese partner in merito a tematiche specifiche. La revisione viene effettuata da un team di esperti provenienti da diversi Paesi del *network*. Al riguardo, il CUFAA ha ospitato nel 2016 a Gambarie d'Aspromonte (RC) un gruppo di esperti di IMPEL ed è stato discusso un IRI avente come tema l'attività antibraconaggio nel versante calabrese dello stretto di Messina durante il periodo della migrazione primaverile. A parere del suddetto gruppo di esperti, negli ultimi 30 anni si è verificata una significativa riduzione del bracconaggio e della caccia illegale sullo stretto di Messina, grazie all'impegno profuso dagli uomini CUFAA con il supporto delle associazioni ambientaliste. Il rapporto degli esperti ha evidenziato come "questo livello di cooperazione non è stato osservato in altri Paesi dell'Unione Europea"¹⁷⁵.

4.2.3. ENPE (European Network of Prosecutors for the Environment)

ENPE è un'associazione senza fini di lucro i cui membri sono costituiti dai magistrati requirenti dei Paesi dell'Unione Europea che si occupano del contrasto ai crimini ambientali. Tale associazione persegue l'obiettivo di contribuire alla protezione dell'ambiente sostenendo l'attuazione e l'applicazione del diritto ambientale nazionale, europeo e internazionale da parte dei pubblici ministeri ambientali, con particolare riguardo alla tutela della salute pubblica, all'opportunità di conseguire uno sviluppo sostenibile e alla prevenzione della criminalità organizzata nel campo ambientale¹⁷⁶.

ENPE si propone di:

- promuovere lo scambio di informazioni e di buone pratiche nella prevenzione e contrasto ai reati commessi in danno all'ambiente;
- promuovere la conoscenza del diritto ambientale tra i pubblici ministeri europei;
- condividere le esperienze delle indagini in campo ambientale;
- contribuire a una migliore comprensione, attuazione e applicazione del diritto penale ambientale;
- facilitare la raccolta di dati sulla criminalità ambientale in tutta Europa;
- condividere programmi di formazione in materia di diritto penale ambientale;
- cooperare con le altre organizzazioni internazionali, tra cui UNEP, EUROJUST, EUFJE, Europol, Interpol e le altre reti informali IMPEL ed EnviCrimeNet.

Nell'ambito dei crimini contra la fauna selvatica, ENPE ha creato un apposito gruppo di lavoro denominato "*Crimini contro la fauna selvatica*" che si riunisce periodicamente per analizzare le principali questioni interpretative e applicative inerenti le normative di rango sovranazionale tra cui in particolare:

- la Direttiva Habitat (92/43/CEE);
- la Direttiva Uccelli (2009/147/CE);
- i Regolamenti CITES (CE/338/97, CE/792/2012 e CE/865/2006).

I rapporti di analisi di ENPE vengono posti all'attenzione delle Autorità Giudiziarie dei Paesi membri per favorire l'individuazione delle priorità ai fini dell'eradicazione dei fenomeni di uccisione e commercio illegale delle specie protette e per promuovere attività formative dei pubblici ministeri.

¹⁷⁵https://ec.europa.eu/environment/environmental_governance/pdf/development_assessment_framework_environmental_governance.pdf

¹⁷⁶<https://environmentalprosecutors.eu>

4.3. La cooperazione internazionale operativa di polizia

Il contrasto dei reati contro gli uccelli selvatici può richiedere la collaborazione con le forze di polizia di altri Paesi, qualora vi siano organizzazioni criminali dedite al traffico transfrontaliero. In questi casi vengono attuate forme di cooperazione internazionale attraverso i canali esistenti per il contrasto al crimine a livello internazionale (Europol e Interpol; si veda il box 4 a pag. 71). Nell'ambito di tali contesti sono state avviate alcune iniziative che hanno favorito le operazioni di polizia per il contrasto al commercio di specie protette.

4.3.1. Europol: il *Policy Cycle* e la piattaforma EMPACT

Nel 2010 il Consiglio UE ha istituito il *Policy Cycle* (Ciclo Programmatico) con l'obiettivo di contrastare le principali minacce della criminalità grave e organizzata a livello europeo¹⁷⁷.

In particolare tale Ciclo Programmatico si articola nei seguenti quattro passaggi:

- il Consiglio UE individua un limitato numero di priorità criminali, basandosi sul SOCTA (*Serious and Organized Crime Threat Assessment*) redatto da Europol;
- gli Stati membri e le Agenzie UE sviluppano per ogni priorità un Piano Strategico Pluriennale (*Multi Annual Strategic Plan* - MASP), definendo gli obiettivi principali da raggiungere per ciascuna minaccia;
- i MASPs definiti per ciascuna priorità vengono approvati dal Comitato Sicurezza Interna (CoSI), che incarica gli Stati membri di individuare i Piani Operativi d'Azione (*Operational Action Plans* - OAPs) in linea con gli obiettivi stabiliti nel MASP;
- il CoSI valida gli OAPs annuali e dà incarico agli Stati membri e alle Agenzie UE di mettere in atto le azioni congiunte definite nell'ambito dell'*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats* - EMPACT.

Il *Policy Cycle* si ripete ciclicamente ogni quattro anni con le fasi suddette. Il CoSI ha istituito la piattaforma EMPACT (*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats*) al fine di dare supporto alla fase di attuazione e controllo dei Piani d'Azione Operativi annuali. In tale quadro, per lo sviluppo delle attività nell'ambito di ciascuna priorità, gli Stati membri partecipano o con il ruolo di *driver* (guida di tutte le attività svolte nell'ambito della priorità a livello europeo), o di *co-driver* (sostegno al *driver*) o *participant* (sostegno operativo alle attività promosse nell'ambito di ciascuna priorità, valutando di volta in volta la partecipazione istituzionale). Per rendere più snelle le comunicazioni tra i partecipanti ai progetti EMPACT e favorirne il coordinamento, è stata costituita una rete di Coordinatori Nazionali EMPACT. Per l'Italia, il Coordinatore Nazionale EMPACT è il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - 1^a Divisione. Al riguardo, il CUFAA rivestirà il ruolo di *driver* per la priorità "*environmental crime*" per il prossimo Ciclo Programmatico (2022-25), con particolare riguardo alle tematiche del traffico illecito di rifiuti e di specie protette, oltre che in materia di reati commessi in danno all'avifauna.

4.3.2. Interpol: il *Wildlife Crime Working Group* e le operazioni "*Thunder*"

All'interno di Interpol è stato creato il *Wildlife Crime Working Group* (WCWG), un gruppo di esperti sulla flora e fauna selvatica dedicato al contrasto e alla repressione dei crimini ambientali legati al traffico di specie protette. Nell'ambito delle azioni intraprese dal WCWG in collaborazione con la *World Custom Organization* (WCO), con cadenza annuale vengono intraprese operazioni globali sul controllo del commercio illegale di flora e fauna, denominate "*Thunder*".

Tali operazioni sono rivolte in particolare a individuare i casi di commercio illegale di specie di flora e fauna selvatiche, a rafforzare le capacità di comunicazione tra *stakeholder*, al controllo delle attività delle precedenti operazioni su tali temi, nonché all'individuazione di potenziali collegamenti con altre attività criminali. I settori prioritari di intervento riguardano il contrasto ai reati commessi in danno alla fauna selvatica viva e il commercio illegale, anche tramite web, di fauna e flora protetta dalla CITES.


Al riguardo, nel corso degli anni, i Carabinieri in forza alla CITES hanno condotto un'importante serie di controlli su allevatori, privati, commercianti e cacciatori al fine di contrastare i reati commessi in danno

¹⁷⁷<https://europol.europa.eu>.

alla fauna selvatica. In tale contesto, tramite Interpol sono stati avviati contatti con diversi Paesi appartenenti all'area del Mediterraneo, quali Francia, Spagna, Austria, Grecia, Cipro, Malta, Tunisia, Egitto, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, per avviare una cooperazione internazionale di polizia sul traffico illegale di specie protette, sull'uso di richiami vivi protetti durante l'attività venatoria e sul commercio *online* di specie protette.

Il *modus operandi* adottato rappresenta un'occasione di confronto tra Stati appartenenti all'Unione Europea e non, al fine di condividere buone pratiche, metodologie comuni in materia di investigazioni e strategie comuni di contrasto.

Figura 22. Amazzone fronte blu *Amazona estiva*. Questa specie di origine sud americana è oggetto di un intenso commercio internazionale che ne ha causato il declino in natura (A. Andreotti).



BOX 4 - La cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria

La tutela della flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione è riconosciuta a livello internazionale dalla Convenzione CITES del 1973¹⁷⁸. Tale Convenzione tuttavia non impone l'introduzione di sanzioni penali in caso di violazioni gravi che sono demandate a ciascun paese¹⁷⁹; la cooperazione giudiziaria in materia è limitata dal reciproco riconoscimento, nell'ordinamento di uno Stato estero, di un'analoga forma di tutela; va però effettuato un distinguo, dal momento che l'Italia, quale Stato membro UE, può contare - nel territorio dell'Unione - sull'efficacia della Direttiva 2008/99/CE¹⁸⁰ in materia di tutela penale dell'ambiente, che impone ai vari Stati l'introduzione di specifiche misure penali per garantire un'efficace difesa dell'ecosistema naturale.

La cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria penale

Quando si parla di cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria penale è necessario tenere distinti i termini e i relativi canali comunicativi: la cooperazione internazionale di polizia va intesa come interscambio di dati e informazioni tra agenzie di *law enforcement*, cioè preposte alla tutela delle normative in vigore in un determinato Paese, anche non di tipo penale; la cooperazione internazionale giudiziaria penale riguarda invece esclusivamente gli aspetti derivanti da indagini giudiziarie ed è frutto di accordi bilaterali tra Stati, il che impone una conoscenza casistica delle convenzioni e dei trattati stipulati con il Paese estero d'interesse.

Vi è poi da considerare l'esistenza di specifiche norme dell'Unione Europea, di cui l'Italia è Stato membro, che stabiliscono in maniera uniforme e armonizzata le modalità di cooperazione di polizia e giudiziaria penale all'interno del territorio dell'Unione; tali norme hanno una natura cogente diretta e si aggiungono, ma non si sostituiscono, alle pattuizioni speciali esistenti tra Stati nelle specifiche materie.

Con chi e come effettuare la cooperazione internazionale di polizia

Unione Europea

La cooperazione internazionale di polizia per lo scambio dei dati in ambito dell'Unione Europea segue il canale Europol: tale Agenzia europea, istituita con Regolamento (UE) 794/2016, prevede nel novero delle forme di criminalità da contrastare anche il "*traffico illecito di specie protette*"¹⁸¹ e mette a disposizione degli Stati membri la rete protetta di interscambio dati "SIENA"¹⁸².

Paesi extra-UE

Per tutti i Paesi al di fuori dell'Unione Europea si potrà adire il canale Interpol; Interpol è un'organizzazione inter-governativa nata nel 1923 che comprende 194 dei 196 Paesi riconosciuti dall'ONU, che consente il reciproco riconoscimento tra i suoi membri dei dati di polizia (rivenienti da agenzie di *law enforcement*); non è quindi necessario che a monte vi sia un fascicolo d'indagine, essendo sufficiente una richiesta proveniente da una forza di polizia di uno Stato aderente¹⁸³, per fini di prevenzione e repressione di illeciti.

¹⁷⁸Acronimo di "*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*", siglata a Washington (USA) il 3 marzo 1973, ratificata da 183 Paesi; l'Italia vi ha aderito nel 1980. Sito: <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>.

¹⁷⁹Si pensi, tra tutte, alla L. 157/1992.

¹⁸⁰Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, reperibile qui: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN>.

¹⁸¹Allegato I, alinea 25 al Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=IT>.

¹⁸²Acronimo di *Secure Information Exchange Network Application*.

¹⁸³Per l'Italia tali organismi sono elencati nella L. 121/81: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria.

A fattor comune, l'unico organismo in Italia deputato a veicolare e ricevere tali richieste di cooperazione internazionale di polizia è il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), ufficio interforze incardinato nella Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, al seguente indirizzo:

Al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale

Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia

Via Torre di Mezzavia, 9/121

00173 ROMA;

e-mail: scipsalasiswazione@dcpc.interno.it;

pec: dipps.dcpsscipsalasiswazione@pecps.interno.it

Con chi e come effettuare la cooperazione internazionale giudiziaria penale

Unione Europea

In ambito europeo vi è la possibilità di ricorrere al canale *Eurojust*, appannaggio esclusivo dell'Autorità Giudiziaria; esso costituisce il contraltare del canale di polizia *Europol* e, per uniformità, tratta le medesime materie previste dal suo Regolamento istitutivo¹⁸⁴. Ogni Pubblico Ministero titolare delle indagini può contattare direttamente il *desk* italiano per qualsivoglia informazione o azione da intraprendere in un altro Stato membro UE.

I contatti e le comunicazioni con *Eurojust* non necessitano di formalità speciali e la rappresentanza italiana può essere contattata per lettera, telefono o posta elettronica ai seguenti riferimenti:

EUROJUST - P.O. Box 16183

2500 BD - Den Haag

Tel.: +31 (0)70 412 5202 - e-mail: CollegelT@eurojust.europa.eu

Paesi extra-UE

Per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea è necessario rifarsi, caso per caso, alle norme pattizie bilaterali in essere con lo Stato in questione¹⁸⁵ (ovvero alle convenzioni di assistenza giudiziaria in materia penale), procedendo attraverso lo strumento ordinario della lettera rogatoria.

¹⁸⁴Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*).

¹⁸⁵Per un elenco aggiornato dei trattati e delle convenzioni in materia, con le specifiche esecutive, si veda il sito del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.page?tabait=y&tab=t&ait=AIT32552#TopAi.

5. LE PRINCIPALI AZIONI DI CONTRASTO A LIVELLO NAZIONALE

In questo capitolo vengono presentate le attività portate avanti per contrastare il bracconaggio in Italia. Tra queste riveste un particolare rilievo il Piano d’Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici promosso dal MASE e approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Altre iniziative significative riguardano alcune campagne pluriennali condotte da vari corpi di polizia per prevenire e reprimere forme di bracconaggio radicate in determinati contesti territoriali. La rassegna delle attività svolte non riveste carattere esaustivo, avendo lo scopo di mostrare quanto le operazioni condotte sul campo siano complesse e richiedano l’impiego di ingenti risorse in termini di uomini e mezzi e di un adeguato livello di specializzazione da parte degli ufficiali e degli agenti coinvolti.

I reati ai danni della fauna selvatica possono ridursi significativamente solo attraverso una sorveglianza diffusa sul territorio, campagne di controllo condotte per più anni consecutivi nelle aree dove permane un’illegalità diffusa (*black-spot*) ed effettuando azioni di sensibilizzazione rivolte alle scuole e ai portatori di interesse.

5.1. Il Piano d’Azione Nazionale

In Italia i soggetti che hanno un ruolo nel prevenire e nel reprimere gli illeciti contro gli uccelli selvatici sono molteplici; questa frammentazione delle competenze non favorisce lo sviluppo di sinergie e un utilizzo ottimale delle risorse disponibili. Per superare tale situazione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) nel 2014 ha promosso la stesura di un Piano d’Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici. Il Piano, la cui redazione è stata curata da ISPRA, è stato completato nel 2016 al termine di una fase di confronto con le parti interessate, e l’anno successivo è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome¹⁸⁶.

Il Piano persegue cinque obiettivi generali:

- il rafforzamento del contrasto diretto al bracconaggio;
- il rafforzamento del contrasto indiretto al bracconaggio;
- la prevenzione;
- il monitoraggio del fenomeno e dei risultati ottenuti;
- la creazione di un coordinamento nazionale per l’attuazione delle azioni previste.

Quest’ultimo obiettivo è stato raggiunto attraverso l’istituzione della **Cabina di Regia**, costituita da un tavolo politico-istituzionale presieduto dal MASE e da uno tecnico-scientifico, presieduto dal CUFAA. Ai lavori dei due tavoli contribuiscono i rappresentanti di ministeri¹⁸⁷, organismi tecnico-scientifici¹⁸⁸, regioni e province autonome e *stakeholder*. La Cabina di Regia ha lo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi del piano promuovendo la sinergia tra i diversi soggetti che ne fanno parte. L’operatività della Cabina è assicurata dal MASE, che convoca le riunioni e stabilisce l’ordine dei lavori, con il supporto di una segreteria tecnica formata da personale del MASE e di ISPRA.

¹⁸⁶Repertorio 37/CSR del 30/03/2017.

¹⁸⁷Al tavolo politico-istituzionale, oltre al MASE che svolge il ruolo della presidenza, partecipano i seguenti Ministeri: Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Regioni e Province autonome.

¹⁸⁸Al tavolo tecnico-operativo partecipano il Comando Carabinieri per la Tutela Biodiversità e Parchi, Raggruppamento CC CITES che svolge il ruolo della presidenza, l’Autorità di Gestione CITES, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana - Centro Nazionale di Medicina Veterinaria Forense, 1 rappresentante di ciascuna Regione e Provincia Autonoma, 1 rappresentante di Associazioni ambientaliste, 1 rappresentante di Associazioni venatorie, rappresentanza di EUROPOL e INTERPOL, Scuola Superiore della Magistratura e struttura tecnica del MUR per programmi scolastici.

Figura 23. Carabinieri forestali durante le attività di controllo e ispezione (Archivio CUFAA).



Il **potenziamento del contrasto diretto** degli illeciti contro la fauna rappresenta l'obiettivo prioritario del Piano, che viene perseguito attraverso il rafforzamento delle strutture centrali preposte alla repressione degli illeciti contro gli uccelli selvatici, il mantenimento, l'ampliamento e la creazione di strutture di contrasto dislocate sul territorio (stazioni periferiche del CUFAA, Corpi Forestali Regionali, polizie provinciali, guardie volontarie, nuclei antiveleno) e il potenziamento delle forme di coordinamento tra i corpi preposti alla vigilanza. Per quest'ultimo fine, il CUFAA ha creato dei Coordinamenti Operativi Locali Permanenti Antibracconaggio (COLPA) in corrispondenza dei *black-spot* dove i

reati contro gli uccelli selvatici sono più frequenti (si veda il Capitolo I, paragrafo 1.2).

Contestualmente, il Piano persegue l'obiettivo di **intensificare il contrasto indiretto** degli illeciti attraverso una serie di azioni volte a rendere più efficaci le procedure vigenti per la repressione dei reati, a intervenire sulle motivazioni che spingono le persone a violare le norme, e a incoraggiare i cittadini a segnalare gli atti di bracconaggio alle forze di polizia. In particolare, è previsto l'aggiornamento del quadro sanzionatorio previsto dalla L. 157/1992 in modo da renderlo commisurato all'entità dei ricavi illeciti che si possono trarre e al danno arrecato alla biodiversità (Azione 2.1.1 del Piano). È anche indicata l'opportunità che "attraverso l'attività di coordinamento della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e delle Procure Generali dei singoli Distretti, nonché attraverso l'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura" sia promossa "presso i magistrati requiranti e giudicanti la miglior conoscenza dei reati contro la fauna, con particolare riferimento alle diverse pratiche illegali e alle ripercussioni che esse possono avere sullo stato di conservazione delle specie ornitiche coinvolte" (Azione 2.1.2).

Parte delle azioni contenute nel Piano per il contrasto indiretto del bracconaggio agiscono sulle motivazioni che spingono a commettere attività illecite contro gli uccelli selvatici. Dal momento che molti reati vengono commessi con finalità di lucro, alimentati dal commercio clandestino di uccelli selvatici destinati ad essere utilizzati per la preparazione di piatti tipici, oppure ad essere detenuti come animali d'affezione o richiami vivi per la caccia, il Piano prevede il rafforzamento dei controlli sugli allevamenti, sul commercio e sulla ristorazione. Al tempo stesso, il Piano indica la necessità di migliorare le forme di prevenzione e risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica, per ridurre i conflitti con le attività antropiche e limitare di conseguenza l'utilizzo di pratiche illegali, quali l'uso del veleno, messe in atto da allevatori e agricoltori per salvaguardare il bestiame o le produzioni agricole.

La **prevenzione** rappresenta un obiettivo di medio-lungo periodo, da perseguire attraverso campagne di sensibilizzazione indirizzate al pubblico in generale e a categorie mirate (ad esempio i residenti in un *black-spot*, i cacciatori) e il miglioramento delle regolamentazioni venatorie, in modo che si riducano le uccisioni involontarie di fauna protetta. Anche l'incentivazione di attività economiche e ricreative eco-compatibili è indicata come un'azione da intraprendere per favorire un cambio di approccio da parte delle popolazioni locali nei confronti degli uccelli e per far perdere parte dell'accettazione sociale di cui gode il bracconaggio in alcuni contesti territoriali.

L'ultimo obiettivo del Piano, tutt'altro che marginale, è finalizzato al **monitoraggio dell'attuazione delle azioni**; l'importanza di questo obiettivo risiede nel fatto che solo attraverso una conoscenza puntuale dei fenomeni criminosi è possibile valutare i *trend* in atto e l'efficacia delle iniziative messe in campo per contrastarli. Di fatto, dunque, il monitoraggio è cruciale per indirizzare al meglio le attività di contrasto e garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili. Il Piano prevede la creazione e/o l'implementazione di alcune banche dati sugli illeciti contro gli uccelli selvatici e sull'attività di contrasto messa in atto. Al tempo stesso, è richiesta la redazione di rapporti periodici per descrivere i *trend* a livello nazionale e locale delle attività illecite e valutare l'efficacia e il livello di implementazione delle azioni messe in atto.

Il Piano prevedeva il completamento delle azioni nel 2020; considerata l'esigenza di proseguire alcune attività anche negli anni successivi, il MASE sta provvedendo a prorogare e aggiornare il Piano.

5.2. I soggetti preposti al controllo diretto degli illeciti contro gli uccelli selvatici

L'art. 27 della L. 157/1992 affida la vigilanza sull'applicazione della legge nazionale e delle leggi regionali di recepimento ai Carabinieri forestali, alle Polizie provinciali, alle Guardie dei parchi nazionali e regionali, alle Guardie volontarie delle associazioni ambientaliste, agricole e venatorie.

L'azione di controllo ordinario del territorio agro silvo pastorale svolto dai corpi di vigilanza assume un'importanza considerevole nel contrasto al bracconaggio, in quanto, sebbene numerosi reati vengano commessi in corrispondenza dei sette *black-spot* evidenziati nel Piano d'Azione, molti altri vengono contestati nel resto del territorio nazionale.

Una parte dell'attività di contrasto al bracconaggio viene svolta nel corso dell'ordinaria vigilanza venatoria; all'inizio della stagione venatoria i comandi delle Polizie provinciali e delle Città metropolitane e i Gruppi provinciali dei Carabinieri forestali dispongono servizi di controllo sullo svolgimento dell'attività di caccia che proseguono per l'intero periodo. Nell'espletamento di questi servizi vengono contestati illeciti, sia amministrativi sia penali, e conseguentemente anche gli eventuali atti di bracconaggio commessi (ad es.: utilizzo di mezzi vietati, abbattimento di specie non consentite, caccia all'interno di aree protette nazionali o regionali).

Oltre alle attività ordinarie di controllo svolte sulla generalità del territorio nazionale, vengono realizzate specifiche azioni di prevenzione e repressione degli illeciti ai danni degli uccelli selvatici coordinate e dirette a livello centrale. Nello svolgimento di queste azioni un ruolo centrale è rivestito dalla SOARDA del Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri CITES e dai Gruppi Carabinieri forestali, che spesso agiscono in collaborazione con i reparti territoriali (gruppi provinciali, nuclei e stazioni).


Dal momento che le forze di polizia impiegate nel contrasto al bracconaggio fanno capo a una pluralità di soggetti diversi, è difficile ottenere una stima esatta del numero degli operatori attivi in Italia.

5.2.1. I Carabinieri forestali

Sul territorio nazionale operano il Reparto Operativo - SOARDA del Raggruppamento Carabinieri CITES e 83 Gruppi Carabinieri forestali, che si avvalgono dei Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF), di circa 800 Stazioni Carabinieri forestali e 150 Stazioni Carabinieri nei Parchi nazionali e nelle Riserve naturali, nonché di cinque Centri Anticrimine Natura con sede a Palermo, Catania, Agrigento, Cagliari e Udine. Nell'espletamento delle proprie attività di servizio, il personale afferente a queste strutture svolge quotidianamente attività di prevenzione e contrasto al bracconaggio nei rispettivi territori di competenza.

Oltre a queste forze, l'Arma dei Carabinieri dispone di 12 Unità Cinofile Antiveleno (UCA) appositamente create per la lotta contro l'uso dei bocconi avvelenati. Le UCA sono dotate di 21 cani (dato aggiornato al 2020) e sono dislocate lungo tutta la penisola, in modo da assicurare la copertura di gran parte del territorio nazionale. Ulteriori cinque UCA sono in corso di formazione. Allo stato attuale, le attività delle UCA sono sostenute da progetti LIFE cofinanziati dalla Commissione Europea.

Figura 24. Unità Cinofila Antiveleno del CUFAA all'opera nella Murgia Materana (A. Cenerini).



Lo svolgimento di operazioni antibracconaggio complesse o che richiedono il coordinamento di forze di polizia attive in più contesti territoriali è assicurato dal Reparto Operativo - SOARDA

Figura 25. Agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna durante un'attività di controllo (Archivio CFVA).



del Raggruppamento Carabinieri CITES che ha il compito di:

- coordinare le operazioni antibraconaggio di valenza nazionale nell'ambito dei sette *black-spot*;
- svolgere indagini complesse relative al traffico di fauna selvatica, animali da reddito e d'affezione;
- sviluppare attività di investigazione a carattere sovralocale, nazionale e internazionale, coordinando le indagini dei 35 Nuclei Carabinieri CITES e 11 distaccamenti presenti presso le aree doganali, porti ed aeroporti, funzionalmente dipendenti.

I Corpi forestali delle regioni e delle province autonome

Nelle regioni e province a statuto speciale sono presenti corpi di polizia forestale, istituiti con leggi regionali, i quali esercitano nel proprio territorio le funzioni spettanti al CUFAA in ambito nazionale. In generale questi corpi hanno un ruolo tecnico riguardante la gestione diretta del patrimonio forestale e naturalistico e svolgono funzioni di polizia.

Valle d'Aosta - Il Corpo forestale regionale risale al 1946, anno in cui con d. lgs. 532 venne sancito il passaggio del Comando Gruppo del Corpo delle Foreste di Aosta alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Nel 1968, con la L. R. 6, viene istituito il Corpo forestale valdostano, con compiti di tutela del patrimonio forestale, protezione della flora spontanea e della fauna, sorveglianza sulla caccia e sulla pesca e supporto all'attività agricola¹⁸⁹. Nel 2020 il Corpo forestale della Valle d'Aosta era composto da 128 effettivi.

Friuli Venezia Giulia - Il Corpo forestale della Regione Friuli-Venezia Giulia è stato istituito con la L. R. 36/1969. Nel 2020, il numero di appartenenti al CFR è di 228 unità, di cui 153 operanti presso le Stazioni forestali. Nel Servizio foreste e Corpo forestale risiedono alcune strutture con competenze specialistiche, ad esempio il Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale (NOAVA), il quale svolge attività di vigilanza ambientale e di polizia giudiziaria, organizzando e coordinando attività complesse a favore delle Stazioni forestali¹⁹⁰.

Sardegna - Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) è istituito con la L. R. 26 del 5 novembre del 1985, ed opera attraverso una direzione generale, 3 servizi centrali, 7 servizi territoriali, 82 stazioni forestali, 10 basi navali, impegnando più di 1400 unità¹⁹¹. Nell'ambito dei progetti LIFE *Griffon under wings* e *Safe for Vultures* sono state istituite 4 unità cinofile antiveleno gestite dal CFVA.

Sicilia - Il Corpo forestale della Regione Siciliana (CFRS) è stato istituito con L. R. 24 del 5 aprile 1972 per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale all'ex-Corpo Forestale dello Stato. Il

¹⁸⁹ https://www.regione.vda.it/corpoforestale/Chi_siamo/lanostratoria_i.aspx.

¹⁹⁰ <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/corpo-forestale>.

¹⁹¹ <http://www.sardegnaambiente.it/corpoforestale/>.

Corpo è organizzato secondo un criterio gerarchico su base territoriale: sotto il Comando centrale operano il Servizio Antincendi Boschivi (S.AA.BB.), nove Ispettorati Ripartimentale delle Foreste (IRF) che hanno competenze sui territori provinciali, 85 Distaccamenti Forestali periferici, nove Nuclei Operativi Provinciali (NOP) ed un Nucleo Operativo Regionale (NOR)¹⁹².

Provincia di Bolzano - Il Corpo forestale provinciale della provincia autonoma di Bolzano è un corpo tecnico con funzioni di polizia istituito con la L. P. 4 dell'11 aprile 1979. È composto da otto ispettorati forestali che gestiscono 38 stazioni forestali¹⁹³. Inoltre, è stato istituito un ufficio competente per la caccia oltre a 4 stazioni di controllo nel Parco Nazionale dello Stelvio. Al 31 dicembre 2020 il corpo era composto da 273 unità di personale¹⁹⁴.

Provincia di Trento - Il Corpo forestale trentino (CFT) è stato istituito con L. P. 7 (art.67) del 3 aprile 1997. È un corpo tecnico con funzioni di polizia deputato alla tutela dell'ambiente. Le Stazioni forestali (42 in totale) sono incardinate negli Uffici decentrati del Servizio Foreste e fauna. Nel corso del 2019 risultavano in servizio 146 unità¹⁹⁵.

Figura 26. Guardia provinciale impegnata in un sequestro di uccelli abbattuti appartenenti a specie protette (A. Atturo).



5.2.2. I Corpi di polizia delle province e delle regioni a statuto ordinario e delle città metropolitane

Il personale di vigilanza afferente alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni garantisce lo svolgimento giornaliero dei servizi di pattugliamento per il presidio del territorio rurale in cui viene esercitata l'attività venatoria e dove hanno luogo eventuali atti di bracconaggio.

Tale personale è l'erede storico dei compiti di vigilanza puntuale per il rispetto delle norme statali, regionali e locali in materia di attività venatoria, nonché di tutela e gestione faunistica, in passato affidati in via esclusiva alle province. Questi enti per il loro stretto raccordo funzionale con il territorio sono stati per decenni titolari delle deleghe regionali per l'amministrazione di questo settore. Attualmente parte dei corpi di polizia provinciale è rimasta in servizio presso le province e città metropolitane, mentre altri sono passati alle regioni per effetto della L. 56/2014 (legge Delrio). In particolare, alcune regioni come la Puglia (L. R. 37/2015) ed il Veneto (L. R. 30/2016) hanno legiferato per poter costituire un corpo regionale mediante il personale di polizia locale e polizia provinciale¹⁹⁶.

Fino all'entrata in vigore della legge Delrio, i corpi di polizia provinciali contavano di un organico stimabile attorno alle 3000 unità¹⁹⁷. Successivamente, con la perdita delle competenze in materia di

¹⁹²<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/comando-corpo-forestale-regione-siciliana/competenze>.

¹⁹³<http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-forestale-forestali/corpo-forestale-provinciale=-cfp.asp>.

¹⁹⁴Piano d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici. Rapporto I anno attività https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_azione_contrasto_illeciti_contro_uccelli_selvatici_rapporto_1_anno_attivita.pdf.

¹⁹⁵Piano d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici. Rapporto III anno di attività https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/rapporto_ikb_2020.pdf.

¹⁹⁶La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso del 28 febbraio 2017, ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale in merito all'art. 6, comma 5, della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 che ha previsto il mantenimento dei compiti di polizia giudiziaria per il personale di vigilanza passato dalle Province alla Regione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 82 del 20/04/2018, ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale.

¹⁹⁷Dato fornito dall'Unione delle Province Italiane (UPI) nel corso dell'audizione del 27/10/2020 presso la Camera dei Deputati. API, Camera dei Deputati, Audizione presso la Commissione Affari costituzionali. Proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti "disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale". La stima delle 3000

caccia da parte delle amministrazioni provinciali, il personale di vigilanza venatoria ha subito un drastico ridimensionamento. Nel 2017 dall'indagine effettuata dal MASE e riportata nel primo rapporto annuale del Piano d'Azione Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, risultavano in servizio nelle Regioni a statuto ordinario 1394 unità. Tale tendenza appare tuttora in corso.

5.2.3. I guardiaparco delle aree protette

In base alla L. 394/1991 (art. 21), *"la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale"* è esercitata dai Carabinieri forestali. Fanno eccezione i due parchi nazionali storici del Gran Paradiso e dell'Abruzzo Lazio e Molise che sono dotati di un proprio corpo di vigilanza formato rispettivamente da 62 e 32 guardie.

Più articolata risulta la situazione delle aree protette regionali, in quanto la normativa nazionale attribuisce alle Amministrazioni competenti la facoltà discrezionale di attribuire compiti di vigilanza al personale in servizio: *"Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata"* (L. 394/1991, art. 21).

Il ruolo dei guardiaparco nel contrastare il bracconaggio è spesso significativo perché da un lato i corpi di vigilanza all'interno delle aree protette hanno uno stretto legame con il territorio ed effettuano un servizio capillare di sorveglianza, dall'altro perché operano in un contesto caratterizzato da una maggiore valenza ambientale e ricchezza faunistica, non a caso, l'attività venatoria nei parchi, ai sensi della L. 157/1992, è valutata tra i reati più gravi. Va tuttavia rilevato che il personale di questo comparto lavorativo non è inquadrato in corpi di polizia nazionale; le qualifiche e le funzioni attribuite possono variare da regione a regione (polizia giudiziaria, polizia giudiziaria e qualifica di pubblica sicurezza, solo polizia amministrativa, inclusione nelle leggi riguardanti la polizia locale).

Secondo una stima dell'AIGAP (Associazione Italiana Guardie delle Aree protette) il numero dei guardiaparco oscilla attorno alle 600 unità, non distribuito in maniera omogenea sul territorio nazionale. Le presenze più significative si registrano in quelle regioni, come il Lazio e il Piemonte, dove sono presenti sistemi più complessi di aree protette.

Figura 27. Guardiaparco durante l'attività di controllo (G. Lariccia).



unità è coerente con i risultati di un'indagine effettuata nel 2013 dall'Associazione Italiana Polizie Provinciali (AIPP) che ha riscontrato 2511 unità in servizio in 74 delle 86 province delle regioni a statuto ordinario.

Tabella 3. Dati AIGAP (2019): elenco del personale di sorveglianza delle aree protette italiane (*PNALM=Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;PNGP= Parco Nazionale Gran Paradiso).**

Regione	Numero di Guardiaparco	Mansioni		
		Polizia giudiziaria	Pubblica sicurezza	Polizia Locale
Abruzzo	40	si (solo PNALM)*	parziale	no
Basilicata	-	---	---	---
Prov Aut. Bolzano	-	---	---	---
Calabria	-	---	---	---
Campania	-	---	---	---
Emilia Romagna	15	si	parziale	si
Friuli Venezia Giulia	-	---	---	---
Lazio	240	si	parziale	no
Liguria	-	---	---	---
Lombardia	30	si	si	si
Marche	-	---	---	---
Molise	-	---	---	---
Piemonte	140	si	parziale	no
Puglia	-	---	---	---
Sardegna	-	---	---	---
Sicilia	30	si	si	no
Toscana	25	si	si	si
Prov. Aut. Trento	-	---	---	---
Umbria	-	---	---	---
Valle d'Aosta	50	si (solo PNGP)**	si	no
Veneto	-	---	---	---
Totale	570			

5.2.4. Le guardie volontarie

Le associazioni ambientaliste, agricole e venatorie effettuano servizi di controllo tramite proprie guardie volontarie¹⁹⁸ a cui è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)¹⁹⁹. Esse sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti e hanno la facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti relativi all'attività di caccia e la fauna abbattuta, ai sensi dell'art. 28 della L. 157/1992.

Il contributo che tali guardie danno al contrasto del bracconaggio è variabile da caso a caso, sia perché il loro operato dipende dalla disponibilità di tempo e dell'esperienza di ogni singolo volontario, sia per le differenti modalità operative dei nuclei afferenti alle diverse associazioni. In molte occasioni le guardie volontarie svolgono servizi congiuntamente alle polizie provinciali e/o Carabinieri forestali. È in queste situazioni che le guardie volontarie valorizzano al meglio il proprio ruolo: il legame profondo con il territorio di competenza e con il tessuto sociale dell'area in cui operano rappresentano un valore aggiunto importante che permette di rendere più incisivo l'operato delle forze dell'ordine.

¹⁹⁸L. 157/1992 art. 27 comma 1 lettera b).

¹⁹⁹Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931.

Al momento non si dispone di un quadro completo del personale volontario che svolge attività di vigilanza venatoria; nel rapporto sulla vigilanza redatto nel 2018 dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ai sensi dell'art. 33 della L. 157/1992, è riportato un totale di 4483 guardie volontarie presenti nelle seguenti regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, P.A Trento, P.A Bolzano, Toscana, Lazio, Umbria e Sicilia.

5.3. Le operazioni antibraconaggio di lungo periodo condotte dal CUFAA

A partire dagli anni '80 del secolo scorso, il Corpo forestale dello Stato, che oggi costituisce gran parte del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ha iniziato a pianificare una serie di attività di contrasto al bracconaggio da condurre periodicamente nelle aree di maggior intensità dei reati contro gli uccelli selvatici.

La necessità di reiterare annualmente tali interventi deriva dalla circostanza che alcuni fenomeni illegali, particolarmente gravi, si ripetono stagionalmente in corrispondenza di determinate fasi del ciclo biologico degli uccelli (ad esempio, nel corso della migrazione autunnale o primaverile). Nel corso del tempo queste attività hanno portato alla nascita di operazioni strutturate ripetute annualmente e che continuano tuttora nelle aree dove i comportamenti illeciti non sono stati ancora completamente eradicati.

In altri casi, operazioni antibraconaggio coordinate a livello nazionale sono state avviate su richiesta dei comandi territoriali per far fronte a fenomeni illegali di particolare rilievo.

Sino al 2005, il Corpo forestale dello Stato, per condurre tali operazioni, istituiva di volta in volta reparti antibraconaggio temporanei, costituiti da un ufficiale e personale proveniente da varie regioni; al termine delle operazioni, il personale impiegato rientrava nelle proprie sedi. A fronte dell'esigenza di avere presso l'Ispettorato Generale CFS di Roma personale specializzato nel contrasto al bracconaggio, nel 2005 è stato costituito il Nucleo Operativo Antibraconaggio (NOA) con il compito specifico di pianificare e coordinare le operazioni più impegnative poste in essere nelle zone maggiormente a rischio, di fornire supporto ai Comandi Provinciali per interventi di natura operativa o investigativa, elaborare circolari chiarificatrici e fornire consulenza in materia venatoria. Dal 2017 l'esperienza ed il *know how* del NOA sono confluiti nella SOARDA del Raggruppamento Carabinieri CITES. Nel 2022 la forza effettiva della SOARDA è costituita da 11 unità.

Operazione Adorno (dal 1986)

Tra le principali attività di controllo che vengono compiute nel corso dell'anno a tutela degli uccelli, l'operazione Adorno ha una importante connotazione sia storica, in quanto una delle prime operazioni organizzate in modo mirato per prevenire e reprimere il fenomeno del bracconaggio, sia di conservazione in quanto si inserisce in un contesto ambientale peculiare. Questa attività si svolge infatti sullo Stretto di Messina, di norma dalla fine di aprile ai primi di giugno, in periodo di caccia chiusa, in occasione del passaggio di migliaia di uccelli migratori provenienti dai quartieri di svernamento africani e diretti verso le aree di nidificazione europee. L'operazione viene attuata per prevenire e reprimere il bracconaggio soprattutto ai danni di rapaci migratori, in particolare del falco pecchiaiolo (chiamato localmente "*adorno*").

Si stima che siano oltre 200.000 i falchi pecchiaioli che ogni anno attraversano il Mar Mediterraneo, passando soprattutto in corrispondenza degli stretti di Gibilterra, del Bosforo e di Messina.

Secondo un rito tradizionale, che pare risalga al XVI secolo, ogni primavera centinaia di persone sul versante siciliano e calabrese dello Stretto praticavano la caccia al falco in virtù di una antica credenza, secondo la quale era necessario abbattere almeno un adorno ogni anno a scopo scaramantico.

Nell'arco di oltre trent'anni di attività di contrasto si è potuto constatare come il bracconaggio colpisse numerose altre specie come la poiana, il nibbio bruno *Milvus migrans*, il falco di palude *Circus aeruginosus*, l'albanella minore *Circus pygargus*, il gufo di palude *Asio flammeus*, il gheppio *Falco tinnunculus*, il capovaccaio, l'aquila minore *Hieraaetus pennatus* e la cicogna nera *Ciconia nigra*.

In Sicilia il fenomeno negli anni si è fortemente ridotto, sino a quasi scomparire; attualmente gli episodi di bracconaggio si verificano soprattutto sul versante calabrese lungo la linea di costa o nei pochi chilometri dell'entroterra, indicativamente da Pellaro fino a Palmi. Nella zona di passaggio dei

migratori sono visibili ancora oggi, ad esempio sulle dorsali del Monte Scrisi, alcune postazioni e ripari in muratura collocati in punti strategici e rivolti verso il mare utilizzati dai bracconieri in attesa degli uccelli. Oggi la tecnica in uso è quella di sparare non più da zone aperte, ma da località più nascoste nelle campagne, o dalle terrazze dei palazzi di periferia per sfuggire ai controlli.

Per un lungo periodo le operazioni di repressione degli illeciti hanno comportato un elevato rischio per il personale a causa dell'atteggiamento fortemente intimidatorio dei bracconieri. Per questa ragione, dagli inizi degli anni '90 e per i successivi vent'anni, le pattuglie sono state supportate anche da due elicotteri. Fino ai primi anni 2000 nel corso delle operazioni venivano impiegati tre reparti formati da 60 militari ciascuno, che si alternavano con turnazioni di due settimane, indicativamente dall'ultima settimana di aprile alla prima di giugno. Con il passare del tempo, le attività di contrasto e prevenzione hanno consentito di ridurre drasticamente il fenomeno e, di conseguenza il numero di personale coinvolto nelle operazioni. Nel corso del triennio 2017-21, l'operazione Adorno ha visto impegnati ogni anno da 35 a 50 militari che hanno controllato circa 600 persone. Un contributo rilevante alle attività di contrasto è stato fornito da un'unità cinofila specializzata nella ricerca di armi clandestine occultate. Determinante è stata anche la collaborazione dei volontari di varie associazioni, tra cui la LIPU, Legambiente, CABS, WWF e MAN (Associazione Mediterranea per la Natura), che presidiano il territorio e forniscono informazioni al personale del CUFAA utili ai fini di pianificare le attività sul campo.

Operazione Pettirosso (dal 1991)

L'operazione Pettirosso viene realizzata nella provincia di Brescia con una intensa attività di prevenzione e repressione delle condotte illecite venatorie nei confronti dell'avifauna.

Le valli del bresciano per posizione geografica, in particolare Val Trompia, Val Sabbia e Val Camonica, rappresentano un importante punto di passaggio lungo le rotte migratorie dei piccoli passeriformi che in autunno si spostano dalle aree di nidificazione, in particolare dall'Europa nord-settentrionale, verso quelle di svernamento costituite dal bacino del Mediterraneo e dal continente africano.

Queste vallate, profonde anche decine di chilometri, con boschi e torrenti, hanno una connotazione geografica tale da essere strategiche per i migratori che le percorrono per evitare l'attraversamento di catene montuose elevate. In questi punti, tuttavia, l'avifauna è costretta a passare in aree limitate diventando particolarmente vulnerabile.

In queste zone, le reti *mist-net* sono il mezzo più utilizzato per le catture seguite dagli archetti (trappole realizzate da un arco a ferro di cavallo in passato di legno sostituito in tempi recenti da ferro armonico tenuto in tensione da una corda con un cappio); quest'ultimi scattano nel momento in cui un uccello si posa spezzandone la zampa e lasciandolo in agonia per ore. Nell'area si utilizzano anche le "sep" (dallo spagnolo "cepo" - pron: sepo - trappola per cacciare animali), una piccola tagliola

Figura 28. Materiale sequestrato durante le attività di controllo (Archivio Lipu).



metallica con scatto a molla, che provoca la morte quasi istantanea del passeriforme attratto da un'esca (di solito camole o bacche). Tra le specie catturate illegalmente il pettirosso *Erithacus rubecula* è il passeriforme più catturato, ma restano intrappolate molte altre specie come il fringuello, la peppola, il lucherino, il frosone, la cincia mora *Periparus ater*, il regolo *Regulus regulus*, il fiorrancino *Regulus ignicapilla*, la passera scopaiola *Prunella modularis*, lo scricciolo *Troglodytes troglodytes*, oltre al tordo bottaccio *Turdus philomelos*. Gli individui una volta catturati finiscono nel giro della ristorazione locale o venduti come richiami vivi (si veda il cap. 1, paragrafo 1.1.7).

L'operazione Pettirosso viene svolta nel mese di ottobre con servizi di controllo e un'attività operativa costante, che ha consentito negli anni di segnalare centinaia di illeciti penali perpetrati nelle valli del bresciano. Le azioni svolte non riguardano solo le attività di contrasto e repressione dei reati, ma anche di prevenzione attraverso l'educazione ambientale nelle scuole attraverso le collaborazioni con associazioni ambientaliste e con i CRAS - Centri di Recupero Animali Selvatici. Negli ultimi anni, l'operazione si è estesa alle province di Bergamo e Mantova con l'impiego di militari appositamente dedicati e il relativo supporto dei Gruppi Carabinieri forestali territorialmente competenti.

Nel tempo l'andamento del fenomeno è rimasto pressoché stabile sia nella modalità sia nel numero di illeciti perpetrati confermando l'area delle Prealpi lombardo-venete come uno dei più critici *black-spot* sul territorio nazionale.

Nel periodo 2017-2020, l'operazione Pettirosso ha visto impegnati in media 50 militari per ogni stagione di controllo (ottobre), deferite 438 persone, sequestrate 2791 trappole e 510 reti, confiscato 8732 individui morti di specie particolarmente protette e 2397 ancora vive. Per evidenziare la portata del fenomeno e il danno ambientale provocato nell'area da questa attività criminale si porta ad esempio che nell'ottobre 2021 in un solo mese di attività sono state deferite all'Autorità Giudiziaria 106 persone, posti sotto sequestro 51 armi da fuoco, 86 cartucce/bossoli, 336 trappole illegali (archetti, trappole "sep", gabbie trappola), 99 archetti, 21 richiami acustici elettronici, 2 cellulari utilizzati come richiamo acustico, 61 reti per uccellazione, 18 anelli identificativi contraffatti, 779 esemplari vivi e n. 1245 esemplari morti di avifauna selvatica protetta e/o particolarmente protetta.

Nel corso delle operazioni i reparti si avvalgono anche della collaborazione delle associazioni ambientaliste: WWF, Legambiente, LAC, CABS, Lipu.

Operazione Palmarola (dal 1984) - Operazione Isole Pontine e Campane

Operazione storica tra le prime messe in atto per il contrasto agli illeciti contro l'avifauna, nasce come presidio durante i mesi primaverili per contrastare la cattura e uccisione degli uccelli durante la migrazione primaverile. Nei mesi di aprile e maggio le isole del mediterraneo diventano aree di sosta e foraggiamento per migliaia di uccelli durante il viaggio di ritorno dai quartieri di svernamento verso i quartieri riproduttivi.

In passato, gli isolani utilizzavano questa fonte di cibo stagionale e alcuni tra loro hanno proseguito questa attività "di prelievo" anche quando non era più permesso, catturando illegalmente centinaia di uccelli con trappole a scatto, reti, o esercitando illegalmente la caccia in periodo non consentito.

L'isola di Palmarola era completamente sprovvista di vigilanza, in quanto disabitata per gran parte dell'anno. L'operazione consisteva nel presidiare in pianta stabile l'area con pattuglie fisse in turnazioni settimanali nel campo allestito per l'occasione. Nel corso del tempo le attività di prevenzione e contrasto sono state strutturate, il presidio fisso nell'isola è stato tolto mentre vengono portate avanti azioni con interventi operativi *spot* in modalità *random* ed estesi a tutte le isole campano laziali (Palmarola, Ponza, Ischia) e al litorale (*black-spot* "Coste pontino-campane"). Nelle province di Caserta e Napoli, le operazioni di controllo hanno luogo indicativamente tra settembre e marzo, in aree dove nel tempo sono stati realizzati numerosi laghetti artificiali, che rappresentano una tappa di sosta durante la fase migratoria di numerosi uccelli acquatici. In tali siti, i bracconieri adottando mezzi illegali, come richiami acustici vietati, fari alogeni, armi modificate, attraggono l'avifauna che viene facilmente catturata. Questa operazione è svolta con la collaborazione delle associazioni LAC e CABS.

Operazione Margherita (dal 1991)

Le attività di contrasto e sorveglianza è effettuato con interventi *spot* di pochi giorni all'inizio della stagione venatoria e tra marzo e aprile in modalità *random* nelle zone umide della Provincia di Foggia

principalmente sul tratto di costa che va dalla Riserva Naturale Palude di Frattarolo fino alle saline di Margherita di Savoia. Più di recente, la sorveglianza è stata estesa alle zone umide costiere più a nord, in corrispondenza della Riserva Naturale Isola di Varano e del lago di Lesina. Tali aree hanno una particolare rilevanza geografica lungo le rotte di migrazione in quanto rappresentano i portanti siti di sosta per molte specie di uccelli.

In queste aree, il prelievo illecito avviene soprattutto nei confronti di uccelli legati ad ambienti umidi come il germano reale, moriglione *Aythya ferina*, alzavola *Anas crecca*, fischione *Anas penelope*, marzaiola e volpoca *Tadorna tadorna*. Nella Provincia di Foggia è inoltre molta diffusa l'usanza di utilizzare richiami elettronici per il prelievo illegale di quaglie *Coturnix coturnix* e di collocare in punti strategici numerose reti stese a terra per la cattura di allodole. Le allodole vengono catturate, soprattutto, per venderle ad acquirenti del nord ed entrare nel mercato nero degli uccelli da richiamo o per la ristorazione.

5.4. Operazioni speciali del CUFAA

Di seguito sono descritte attività e operazioni di contrasto puntuali o di recente attivazione per far fronte a problematiche locali o come risultato di azioni investigative specifiche.

Operazione Bonelli - L'operazione prende il nome dall'aquila di Bonelli *Aquila fasciata*, una fra le specie più rappresentative tra quelle sottoposte ai furti di pulli e uova dai nidi. L'operazione ricade in parte nei due *black-spot* siciliani e ha avuto inizio da una serie di indagini complesse ed articolate condotte già dal Corpo Forestale dello Stato-CFS a partire dall'anno 2009 e culminate nelle operazioni Bonelli 1 e Bonelli 2. L'attività di sorveglianza controllo e prevenzione si estende anche a traffici o condotte illecite che interessano altri rapaci nidificanti e in migrazione tra Sicilia e Calabria. Nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Siracusa dopo una serie di attività investigative partite da fonti confidenziali e dalle informazioni fornite da diverse associazioni (WWF, LIPU, Università di Palermo, Coordinamento Rapaci Sicilia), è emersa l'esistenza di una rete di soggetti dedita al prelievo di pulli e uova di rapaci. Dal 2009 l'attività investigativa condotta dal Servizio CITES del CFS ha portato al deferimento all'Autorità Giudiziaria di numerosi soggetti e al sequestro di decine di animali giovani e adulti. Nell'ambito di questa operazione inoltre sono partite diverse indagini parallele tra cui l'operazione *Biarmicus* dal nome scientifico del lanario, con lo scopo di contrastare il fenomeno della predazione dei nidi di questo rapace tra le province di Enna, Ragusa, Siracusa e Palermo. Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, l'indagine ha portato a decine di perquisizioni con l'impiego di oltre 30 militari, 8 soggetti deferiti all'Autorità Giudiziaria, diverse specie sequestrate tra cui anche fauna particolarmente protetta (lanario, pellegrino, gheppio, barbogianni *Tyto alba*, civetta *Athene noctua*, tartaruga di terra *Testudo hermanni*), la confisca di reti da uccellazione, trappole, imbracature e certificati CITES contraffatti. Le indagini in queste zone hanno portato a scoprire una rete di bracconieri fra committenti ed esecutori materiali specializzati nel furto di pulli. Gli esecutori materiali dopo aver seguito gli spostamenti degli adulti identificavano i siti di nidificazione, seguivano la schiusa delle uova e, dopo qualche giorno, utilizzando funi ed imbracature, prelevavano i pulli che venivano poi allevati in cattività. I giovani rapaci, prima di essere immessi sul mercato, venivano "legalizzati" con anelli identificativi contraffatti e certificati CITES falsificati per renderne lecita la detenzione e il commercio.

Operazione Delta - Dal 2018, l'operazione Delta è stata portata avanti in modo standardizzato, svolta annualmente tra settembre e febbraio attraverso controlli puntuali e/o casuali nelle zone umide delle Province di Rovigo, Ferrara, Venezia e Ravenna. Queste aree rappresentano un sito di sosta per migliaia di uccelli legati agli ambienti umidi. Le specie maggiormente catturate in modo illecito sono germano reale, fischione, moretta *Aythya fuligula*, moriglione, volpoca, folaga *Fulica atra*, beccaccino *Gallinago gallinago* e piccoli uccelli tipici degli ambienti palustri come il cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*, basettino *Panurus biarmicus* e migliarino di palude *Emberiza schoeniclus*. Nell'ultimo anno (2021) durante questi controlli sono state denunciate 22 persone, di cui una arrestata, sequestrate oltre 6.000 cartucce, 21 fucili, 9 richiami acustici vietati e quasi 1.000 anatre morte trovate nei freezer dei denunciati. Questa operazione è svolta con la collaborazione della Lipu e del CABS.

Operazione Balia nera - L'operazione Balia nera viene portata avanti per brevi periodi, ogni anno durante l'estate, nelle valli bresciane. I controlli sono mirati alla tutela della balia nera *Ficedula hypoleuca*, un passeriforme che come il pettirosso è ricercato per pietanze locali. Nel periodo 2017-

2019, sono state deferite all'Autorità Giudiziaria 17 persone, sequestrate 6 armi da fuoco, 1011 esemplari di avifauna protetta e particolarmente protetta, elevate 3 sanzioni amministrative per un importo di euro 4.500,00. Le attività hanno visto impegnate nel triennio 65 unità.

Operazione Lord of the rings - L'attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto con numerose perquisizioni che hanno portato allo scoperto e al termine attività illecite compiute da una rete di bracconieri che apponeva anelli metallici di riconoscimento contraffatti o inidonei (presso la struttura umbra) su uccelli catturati illegalmente in natura (gran parte dei quali provenienti dalla Puglia). Gli esemplari venivano poi immessi in commercio nelle fiere di Colle Val d'Elsa (SI), Fondi (LT), Frosinone e Narni (TR), come richiamo per l'attività venatoria e venduti a cacciatori convinti di acquistare legittimamente uccelli di allevamento. I reati contestati agli indagati sono frode in commercio, ricettazione, maltrattamento degli animali, uso abusivo di sigilli e caccia con mezzi non consentiti. Nell'ambito delle perquisizioni sono stati rinvenuti circa 800 anelli inamovibili, nonché tutta l'attrezzatura necessaria per manometterli e apporli, sequestrati circa 2000 uccelli vivi di cui circa la metà privi di anello, 500 esemplari morti, 241 reti da uccellazione, 10 richiami elettromagnetici, e diverse confezioni di testosterone, utilizzato per migliorare le prestazioni canore degli uccelli.

Operazione Ali azzurre 2 - L'operazione denominata "Ali azzurre 2" (dal colore delle penne delle ali dei pulli di ghiandaia marina) è stata portata avanti dal Reparto Operativo del Raggruppamento CC CITES. Dopo un'accurata attività di indagine iniziata nell'estate del 2018, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, la Sezione Operativa Centrale CITES, ha messo in atto diverse perquisizioni in varie località delle province di Roma, Rieti e Latina, alla ricerca di uova e pulli di avifauna protetta per destinarli al commercio internazionale. Le perquisizioni hanno portato al sequestro complessivo di oltre 70 esemplari vivi di specie protette fra cui esemplari di ghiandaia marina *Coracias garrulus*, barbagianni *Tyto alba*, gheppio, assiolo *Otus scops*, passero solitario *Monticola solitarius*, cardellino *Carduelis carduelis*, usignolo *Luscinia megarhynchos*, e codiroso *Phoenicurus phoenicurus*, successivamente affidati al Centro di Recupero di Fauna Selvatica LIPU di Roma per essere riabilitati al volo e liberati. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un pappagallo cenerino e 3 testuggini marginate detenuti illegalmente, il cui commercio illegale costituisce reato poiché sottoposti al massimo livello di tutela previsto dalla CITES. Sono stati inoltre sequestrati 600 anelli di marcaggio per avifauna destinati a fornire documenti contraffatti di cattività ad esemplari selvatici prelevati in natura. L'attività illecita alimenta il commercio clandestino nazionale e internazionale degli esemplari in questione, il cui prezzo può variare da 30 Euro per un cardellino, a 500 Euro per una ghiandaia marina fino a 1.500 Euro per un barbagianni.

Operazione Free wildlife - Nel 2018, al termine di una complessa attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, i Carabinieri forestali hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal G.I.P. di 8 misure cautelari personali. I destinatari dell'ordinanza sono gravemente indiziati per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) per essersi stabilmente associati allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati (ricettazione art. 648 c.p.) destinando all'illecito commercio su territorio nazionale e all'estero avifauna protetta e particolarmente protetta dalla Convenzione di Berna. Tali soggetti sono altresì indiziati dei reati di uccisione e maltrattamento animali (544-bis e ter c.p.), per aver con crudeltà e senza necessità sottoposto gli animali oggetto di compravendita a sevizie e comportamenti insopportabili per le loro etologia ed in alcuni casi provocandone la morte. L'esecuzione dei provvedimenti cautelari costituisce l'epilogo di un'indagine avviata nel 2016 che ha permesso di svelare l'esistenza di un'organizzazione criminale con proiezione transnazionale, i cui sodali - attraverso prelievi indiscriminati di migliaia di

Figura 29. Ghiandaia marina *Coracias garrulus* (M. Piacentino).



esemplari di avifauna protetta e particolarmente protetta - hanno alimentato il mercato illegale, su territorio nazionale e internazionale, di esemplari vivi per finalità di richiamo e i mercati illegali di avifauna morta, destinata ai ristoranti del nord Italia.

Il sistema ha consentito ai bracconieri di catturare, per ogni postazione, non meno di 200/300 esemplari al giorno, per un valore sul mercato clandestino oscillante da 25 a 100 euro a seconda della specie (un cardellino fino a 50 euro, un verdone da 25 a 50 euro, un frosone da 60 a 100 euro, un verzellino da 25 a 50 euro), con un rilevante ritorno economico. Il volume d'affari annuo generato sul mercato dall'attività criminosa per gli esemplari posti in commercio è stato stimato intorno al milione di euro annui.

Operazione Vedi Napoli e poi vola - Nell'ambito delle iniziative dirette alla prevenzione e repressione del fenomeno del bracconaggio nelle province di Napoli, Caserta e Latina, nel 2018 è stata condotta un'importante campagna, denominata "Vedi Napoli e poi vola", finalizzata alla tutela del cardellino. I controlli, volti alla prevenzione e repressione dei reati in danno alla fauna protetta autoctona ed esotica in via di estinzione, hanno riguardato esercizi commerciali ed allevamenti, oltre alle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell'uccellazione. Sono stati sequestrati circa 500 esemplari tra cardellini, verzellini, lucherini, pettirossi e gheppi, la metà dei quali è stata liberata. Sono stati sequestrati diversi esemplari di tartarughe terrestri, reti da uccellazione, gabbie, deferite all'Autorità Giudiziaria 16 persone, una delle quali è stata arrestata; ad esse è stato imputato il delitto di ricettazione ed il reato di uccellazione. In alcuni casi è stato ravvisato anche il reato di maltrattamento animale in quanto gli uccelli venivano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da arrecare gravi sofferenze. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 10.000 euro. Nello stesso ambito, è stata effettuata una seconda operazione, con controlli che hanno riguardato 10 soggetti sottoposti a perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere (CE). L'operazione, condotta con l'impiego di 40 militari, ha comportato il sequestro di circa 800 esemplari vivi e 31 morti di avifauna protetta e/o particolarmente protetta, di 5 richiami elettromagnetici, 85 reti da uccellazione e di circa 300 kg di materiale pirotecnico illegale, effettuando un arresto.

Operazione Reggina - Il servizio si è svolto nelle Province di Reggio Calabria, Cosenza e Crotona nel mese di gennaio 2019 con l'impiego di 5 militari in 12 servizi *random*, con il controllo complessivo di 40 persone. Sono state deferite all'Autorità Giudiziaria 10 persone, sequestrati 8 fucili, 26 cartucce, un richiamo acustico elettromagnetico, 31 esemplari vivi e 22 esemplari morti di avifauna protetta.

Operazione Reggia di Caserta - È un servizio *spot* che si è svolto nel mese di gennaio 2019 con 3 militari nella provincia di Caserta. Sono state deferite all'Autorità Giudiziaria 2 persone ed effettuati sequestri per un totale di 3 cartucce, un fucile, 14 esemplari vivi e 5 morti di avifauna protetta.

Operazione Pullus freedom - Nel dicembre 2019 è stata avviata l'operazione "Pullus freedom" che ha portato alla luce un'attività di raccolta illecita di nidiacei, con sequestro di oltre 20.000 esemplari di avifauna tra vivi e morti. Il traffico illecito è stato scoperto nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e ha coinvolto diverse regioni nel nord Italia e stati esteri limitrofi. Il bilancio è stato di 18 arresti, di cui sette di custodia cautelare in carcere, oltre 50 persone indagate e 46 perquisizioni tra Trentino, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania e Toscana, con l'impiego del Corpo forestale della Provincia di Trento, 250 Carabinieri forestali e la collaborazione della Polizia Stradale.

6. CONCLUSIONI

In Italia le attività illegali nei confronti degli uccelli selvatici sono molto diffuse, arrecano un danno considerevole alla biodiversità e sono fonte di ingenti guadagni illeciti, tali da destare l'interesse da parte delle mafie. Sulla base di uno studio pubblicato da *BirdLife International*, l'Italia si pone al primo posto in Europa per intensità del fenomeno, con un numero di uccelli prelevati illegalmente ogni anno che si aggira tra 3,4 e 7,8 milioni. Anche se questa stima risente di un margine di errore vista la difficoltà di acquisire dati su attività non consentite dalla legge, è innegabile che le uccisioni siano ingenti e tali da influenzare lo stato di conservazione di specie protette.

Dal momento che spesso ad essere vittime del bracconaggio sono uccelli migratori, il danno prodotto non riguarda solo il nostro Paese, ma interessa l'intera comunità internazionale. Per questo all'Italia è stato richiesto dall'Unione Europea di attuare un'azione più incisiva per contrastare questi fenomeni illegali. Il nostro Paese ha degli obblighi internazionali su questo tema anche ai sensi delle diverse convenzioni in materia di tutela della biodiversità. In particolare, per il contrasto al bracconaggio sono state avviate in parallelo due iniziative da parte dei segretariati delle convenzioni di Berna e di Bonn. L'Italia ha aderito a tali iniziative e ha promosso la redazione di un Piano d'Azione Nazionale per avviare una politica organica di settore; il piano è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed è in corso di attuazione con la supervisione di una cabina di regia istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'attività di contrasto al bracconaggio viene svolta da diversi corpi di polizia. A livello nazionale, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA) riveste un ruolo centrale. Il CUFAA garantisce una sorveglianza del territorio agro-forestale attraverso le proprie stazioni territoriali; operazioni mirate per prevenire e reprimere i reati contro gli uccelli selvatici vengono coordinate e condotte dal Reparto Operativo - SOARDA (Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in danno agli animali) del Raggruppamento Carabinieri CITES. Ogni anno vengono condotte numerose campagne antibracconaggio in corrispondenza delle aree dove l'incidenza del fenomeno è particolarmente elevata (*black-spot*).

A livello territoriale, un contributo considerevole alla vigilanza venatoria e ambientale viene dato dai corpi forestali delle regioni e delle province autonome, nonché dai corpi di polizia delle province e delle regioni a statuto ordinario e delle città metropolitane. In taluni contesti, assume un ruolo rilevante anche il supporto fornito dai guardiaparco delle aree protette e dalle guardie volontarie delle associazioni ambientaliste, agricole e venatorie.

Negli ultimi anni, le forze di polizia delle province e delle regioni a statuto ordinario e delle città metropolitane hanno subito una generale riduzione degli organici, anche come conseguenza delle modifiche introdotte con la L. 56/2014. Sussiste quindi la necessità di un rafforzamento di questi corpi per consentire un'adeguata vigilanza del territorio.

La prevenzione e il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici richiedono un notevole impegno di risorse e di personale specializzato in grado di svolgere sia attività sul campo, talora in contesti ambientali difficili, sia indagini complesse che richiedono anche l'impiego di tecnologie avanzate. A fronte di questo complesso sforzo organizzativo e operativo, solo una parte degli illeciti riscontrati porta all'erogazione di sanzioni proporzionali alla gravità dei fatti contestati. Le ragioni di questa situazione sono da ricercarsi nella parziale inadeguatezza del quadro legislativo vigente e nella percezione che tali tipi di illeciti siano di marginale importanza da parte di chi è chiamato a determinare l'entità delle pene.

In questo contesto, la magistratura riveste un ruolo essenziale. Data la particolarità dei crimini commessi a danno degli uccelli selvatici, sarebbe auspicabile che i procedimenti giudiziari riguardanti casi di bracconaggio venissero affidati a giudici con specifiche competenze sull'argomento, in grado di valutare appieno le prove raccolte dalla polizia giudiziaria a carico degli imputati, l'entità del danno commesso, il valore economico delle specie interessate e le relazioni con altre attività criminali presenti sul territorio.

EXECUTIVE SUMMARY

Recently, BirdLife International estimated that each year between 11 and 36 million individual birds are caught or killed illegally in the Mediterranean area. 10-30 million are taken in just five countries: Cyprus, Egypt, Italy, Lebanon and Syria. Italy ranks high among the areas where the number of illegally captured birds in the Mediterranean area. Its geographic position makes it a crossroads for birds migrating between Europe and Africa and makes the impact of the illegal capture practiced in our country potentially capable of influencing the conservation status not only of the breeding population but also for migrants in transit on our territory.

At an international level, one of the most significant actions aimed at the eradication of illegal killing, trapping and trade of wild birds – IKB, is the Tunis Action Plan 2013–2020 under the Bern Convention.

The Ministry of the Environment proposed the drafting of a National Action Plan that incorporates the Tunis Action Plan and allows to implement a series of coordinated actions between different stakeholders in the field of combating and preventing illegal activities against birds.

One of the specific objectives of the National Action Plan is to *"improve the effectiveness of activities to combat illegal activities against fauna"* (specific objective 2.1) through a series of actions aimed at strengthening the activities carried out to curb poaching and to increase the deterrent effect of these activities. In this context, specific training activities are planned for the judiciary (e.g. magistrates), to improve the efficiency of criminal prosecution.

Action 2.1.2 (Training of judges), in particular, *"Through the coordination of the General Prosecutor's Office at the Court of Cassation and the General Prosecutors' Offices of the individual Districts, as well as through the training activities of the Scuola Superiore della Magistratura,"* aims to *"promote greater awareness among prosecutors and judges of wildlife crime, with particular reference to the various illegal practices and the repercussions they may have on the state of conservation of the ornithological species involved"*.

The purpose of this document is to contribute towards the implementation of this action by providing a practical tool to assess the scale of the poaching phenomenon in Italy and to examine existing legislation with the prevailing case-law.

The document is addressed for all those called upon to enforce the rules for the protection of wildlife: judges, prosecutors, officers in the various provincial and regional bodies and in Carabinieri Forestali CUFAA, auxiliary volunteers, administrative staff responsible for the payment of fines and the management for hunting activities.

The volume is divided into five chapters: the first chapter outlines the phenomenon by describing the main illicit activities carried out in Italy and their drivers; the second chapter presents the regulatory framework at national and international levels, while in the third chapter there is a focus on sanctions and jurisprudential guidelines. The last two chapters describe International and National initiatives to combat the IKB. 3 Annexes to the document cover biological aspects to better understand the impact of poaching on bird populations. A final annex presents the forensic techniques used in the investigation of illegal killing of birds.

ALLEGATO I - LA MIGRAZIONE DEGLI UCCELLI

Introduzione

La migrazione è una risposta adattativa al variare, nel tempo e nello spazio, delle condizioni ecologiche che consentono la sopravvivenza di singole specie le quali possono, per tale ragione, decidere di variare la loro distribuzione geografica e di habitat al fine di sfruttare le situazioni per loro più favorevoli.

Certamente la migrazione è un adattamento che si è presentato più volte nel corso della storia evolutiva di moltissime specie di uccelli appartenenti ai più diversi raggruppamenti tassonomici. Semplificando, le specie migratrici si dividono in quelle caratterizzate da una rilevante componente di trasmissione culturale delle informazioni necessarie e delle modalità da seguire per realizzare i viaggi di migrazione, e le moltissime altre che si basano, invece, su una forte componente innata di tali conoscenze, la quale è controllata da spiccato polimorfismo genetico.

Migrazione su base primariamente culturale o genetica

Base culturale. Nel caso delle prime specie citate, i giovani, pur essendo dotati di una base di informazioni innate (relative, ad esempio, ad una direzione generale di migrazione da seguire), si preparano alla prima migrazione e realizzano quindi il loro primo volo seguendo i propri genitori. In tal modo si realizza una trasmissione socio-culturale delle molte informazioni necessarie per effettuare il viaggio migratorio. Rappresentanti di tali specie sono, ad esempio, i cigni e le oche. Talmente importante è, in questi uccelli, la presenza degli adulti, che giovani oche rimaste orfane dei genitori in autunno-inverno mostrano, nella loro successiva, prima stagione riproduttiva, livelli di produttività inferiori a quelli che hanno potuto restare in contatto con i genitori per tutto l'inverno.

Base genetica. Vastissimo è invece l'insieme delle specie di uccelli migratori nelle quali i soggetti migrano da soli; tale aspetto è particolarmente interessante quando si considerino i giovani inesperti che, a poche settimane dalla nascita, debbono effettuare la prima migrazione, percorrendo spesso migliaia di chilometri attraverso vaste aree geografiche mai prima visitate. Questa strategia si basa su una serie integrata di informazioni di carattere stagionale, fisico, metabolico e comportamentale che richiamano il piano di volo di un aereo di linea su una lunga tratta intercontinentale.

Strumenti di orientamento e navigazione: bussola stellare, bussola magnetica

Giovani migratori che trascorrono un paio di settimane nel nido imparano, proprio nei giorni che precedono l'involo, a riconoscere, osservando di notte il movimento della volta celeste, costellazioni guida che indicano il Nord magnetico. Gli stessi migratori sono dotati, grazie a complesse funzionalità fisiologiche collegate al sistema visivo, della capacità di captare la direzione delle linee di forza del campo magnetico terrestre, in tal modo deducendo, in modo autonomo rispetto alla loro sopra citata "bussola" stellare, il nord magnetico. Questi uccelli nascono con direzionalità innate che vengono seguite nel corso delle prime fasi della migrazione; ovviamente, come tutti i tratti biologici, tali direzionalità hanno una loro variabilità a livello di individuo e popolazione e, nei viaggi di migrazione successivi al primo, i meccanismi di orientamento e navigazione saranno influenzati anche dall'esperienza acquisita nel tempo.

Preparazione alla migrazione: accumulo di riserve energetiche, correlazione con barriere ecologiche

Le fasi di preparazione, inizio e svolgimento del viaggio di migrazione vengono influenzate da processi fisiologici e comportamentali innati, a forte componente genetica. All'approssimarsi dell'inizio della stagione di migrazione, giovani inesperti appartenenti a specie migratrici mostrano una netta iperfagia accoppiata a differenze nella scelta del cibo; ad esempio, specie prettamente insettivore nelle fasi riproduttive modificano la loro dieta a favore di alimenti più ricchi di carboidrati e zuccheri, più idonei a favorire un rapido accumulo di grasso sottocutaneo ed interstiziale, che costituisce il principale "carburante" utilizzato per la migrazione. In questa fase premigratoria gli

uccelli possono giungere quasi a raddoppiare il proprio peso rispetto alle fasi riproduttive. Molto interessante risulta il fatto che la quantità di grasso accumulato mostri correlazioni con l'estensione del viaggio di migrazione, ed in particolare con l'ampiezza delle cosiddette "barriere ecologiche" da attraversare; per uccelli migratori terrestri queste sono rappresentate da deserti o estesi tratti di mare. A conferma di ciò, rondini *Hirundo rustica* alla loro prima migrazione che, in tarda estate, partono dal sud della Penisola Iberica verso l'Africa hanno livelli medi di grasso significativamente inferiori a quelle che lasciano l'Europa partendo dall'Italia meridionale. Per raggiungere l'Africa sub-sahariana, infatti, le prime hanno da superare un braccio di mare molto ristretto, così come un tratto di Sahara nettamente meno esteso rispetto alle rondini provenienti dall'Italia meridionale. Risulta ovvia l'importanza rivestita dalla fase di accumulo delle riserve energetiche necessarie per realizzare la migrazione; altrettanto chiara è la stretta dipendenza degli uccelli da ambienti che offrano le risorse necessarie a realizzare tale ingrassamento e, di conseguenza, la loro vulnerabilità in situazioni di modifica, degrado o distruzione degli ambienti nei quali gli uccelli trascorrono tale fase.

Effetti di possibili illeciti. *In relazione a possibili atti illeciti, l'iperfagia rende gli uccelli in fase pre-migratoria particolarmente vulnerabili a tecniche di cattura basate sull'offerta di cibo. Inoltre, in questa fase stagionale critica gli uccelli spesso si concentrano in siti o ambienti particolarmente idonei alla preparazione alla migrazione; al riguardo, risulta chiaro come azioni di disturbo da parte dell'uomo possano impattare negativamente su numeri alti di animali, pur ove condotte in aree relativamente ristrette o in siti specifici.*

Migrare di giorno o di notte

Nelle fasi stagionali di migrazione, si può considerare che possono esserci uccelli in volo attivo in qualsiasi momento del giorno e della notte.

- Migrare di giorno. Esistono specie che migrano principalmente di giorno per ragioni fisiche legate alla loro stessa morfologia e alla dinamica del volo. Tra questi, vi sono gli uccelli di grandi dimensioni che debbono basarsi sul contributo che le condizioni fisiche ambientali offrono al costo energetico del volo. I rapaci veleggiatori, quali aquile ed avvoltoi, hanno l'esigenza di sfruttare le correnti ascensionali di aria calda per ridurre l'energia necessaria al volo. Questi migratori sono direttamente dipendenti dalla presenza delle colonne di aria calda che creano celle convettive che si elevano anche per molte centinaia di metri di altezza. Questo fenomeno delle cosiddette correnti "termiche" ascensionali, derivante dall'irraggiamento del calore da parte del terreno, risulta molto meno diffuso sul mare, dove il potere di irraggiamento dell'acqua è nettamente inferiore. Da qui l'esigenza, per molti veleggiatori, di evitare l'attraversamento di estesi bracci di mare. Tipicamente questi migratori per attraversare in mare si concentreranno in corrispondenza di stretti come, nel caso della migrazione in Italia, lo Stretto di Messina e, da una prospettiva più vasta mediterranea, Gibilterra ed il Bosforo.

Effetti di possibili illeciti. *È chiara la vulnerabilità di queste specie a catture o abbattimenti illegali in aree di concentrazione estrema di individui. Da tenere conto anche il fatto che gli uccelli, per le ragioni di fisica stessa del loro volo correlata alla morfologia del terreno, sono fortemente dipendenti da presenza ed intensità delle correnti termiche ascensionali e possono quindi, in molti casi, trovarsi a volare anche a quote progressivamente più basse man mano che essi sorvolano i tratti di mare. Anche in questo caso, attività illecite condotte in siti specifici o aree comunque molto ristrette possono avere impatti significativi su elevati numeri di migratori. Sempre riguardo i veleggiatori ed i siti di loro concentrazione migratoria, va sottolineato come uccelli appartenenti a popolazioni anche diverse tra loro e diretti verso aree geografiche vastissime vengono a concentrarsi nei pochi siti che offrono loro la possibilità di evitare voli prolungati sul mare; le possibili attività illecite perpetrate in singoli siti possono avere ripercussioni negative sulla conservazione di uccelli distribuiti in vasti contesti geografici.*

- Migrare di notte. Moltissime sono le specie ed elevati i numeri di uccelli che migrano primariamente di notte. Molteplici sono le ragioni per tale strategia, legate ad aspetti fisiologici, di ottimizzazione delle risorse e di riduzione dei rischi di predazione. La capacità, sopra citata, degli uccelli di orientarsi utilizzando una bussola stellare è certamente una delle ragioni che spiega il volo notturno. Gli uccelli che migrano di notte lo fanno anche in condizioni di cielo coperto soprattutto grazie alla bussola magnetica che, indipendentemente dalle condizioni meteo e dall'ora, può essere utilizzata per e verificare la direzione di migrazione. In relazione alle condizioni fisiche che gli uccelli incontrano

volando di notte, più bassa è la frequenza di perturbazioni degli strati d'aria legate al riscaldamento da parte dei raggi solari, per cui in media di notte gli uccelli possono muoversi attraverso strati di aria più uniformi e calmi. Uno degli aspetti critici per i migratori è legato al rischio di disidratazione nel corso di voli prolungati (vedi sotto); a tale riguardo, volare di notte consente di spostarsi in strati d'aria più freddi rispetto alle ore diurne, e ciò contribuisce a diminuire la disidratazione collegata ad uno sforzo fisico imponente, così ottimizzando il bilancio idrico complessivo. In termini di strategia per ridurre il rischio di predazione, nelle ore notturne più bassa è la presenza di predatori alati, stante l'assenza di tutti i rapaci diurni.

Effetti di possibili illeciti. *Volando nel buio della notte gli uccelli si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità a possibili atti illeciti, stante la loro fisiologia ed etologia. A titolo di esempio:*

- **reazione fototattica:** *in moltissimi casi i migratori notturni risultano reattivi verso fonti di luce. Questa reazione fototattica può risultare particolarmente marcata in notti caratterizzate da scarsa visibilità o nebbia. Da ciò deriva la relativa facilità di attrarre, verso un punto particolare mediante fari o luci, numeri anche alti di uccelli che stanno sorvolando l'area dalla quale la fonte di luce risulta visibile. Tale tecnica è utilizzata ampiamente in attività illegali di attrazione e cattura o abbattimento dei migratori notturni appartenenti a diverse specie.*
- **reazione a richiami conspecifici/eterospecifici:** *pur con forte variabilità a seconda delle condizioni e delle classi di età e sesso, moltissimi migratori risultano attratti da versi, richiami e canti di conspecifici o di altre specie. Udendo un verso, richiamo o persino il canto nuziale della propria specie un migratore, in particolar modo se giovane inesperto e alla prima migrazione, può ritenere che ciò indichi la presenza di conspecifici in situazioni ambientali favorevoli. Le vocalizzazioni di altre specie che frequentano i medesimi habitat possono confondere gli individui ingannandoli sulla presenza di habitat favorevoli nei quali il migratore stesso vive ed è nato (es. un uccello appartenente ad una specie che vive in canneto nei confronti di versi o canti di altre specie che condividono il medesimo habitat). Inoltre, pur essendo programmati per realizzare da soli la loro migrazione, moltissimi uccelli sono comunque spinti ad avvicinarsi ad un potenziale conspecifico del quale possano sentire un richiamo o il canto. Tale risposta comportamentale è una fonte diffusa di illeciti contro i migratori, i quali si concentrano in habitat anche del tutto diversi da quelli di elezione e possono essere catturati o abbattuti in gran numero. Tali risposte comportamentali riguardano anche migratori diurni.*

Metabolismo dei voli prolungati

I voli di migrazione degli uccelli sono tra gli esempi più estremi di performance fisiche negli animali. Le pittime minori *Limosa lapponica* volano non-stop per oltre 10.000 chilometri attraverso il Pacifico, tra Alaska e Nuova Zelanda; analizzando i dati di telemetria satellitare di questa specie è stato rilevato che un singolo individuo è stato capace nel corso di un ciclo annuale, di coprire oltre 20.000 Km. Uccelli di dimensioni nettamente inferiori, ad esempio appartenenti ai generi *Phylloscopus* o *Sylvia*, del peso di 10-20 grammi, volano ininterrottamente in primavera, dalle coste del Nord Africa verso le coste tirreniche dell'Italia, con un volo battuto continuo, senza possibilità di posarsi sull'acqua, bere o riposare, per oltre una notte intera. Sforzi fisici di tale portata richiedono adattamenti fisiologici particolari; sia nelle Pittime minori, sia nei piccoli Passeriformi qui citati, si osserva una incredibile plasticità fenotipica di alcuni organi interni.

Prima della partenza per questi voli prolungati, nei quali i migratori non avranno modo di alimentarsi, gli uccelli diminuiscono il volume complessivo dello stomaco e del fegato e la lunghezza complessiva dell'intestino. Il volume interno così risparmiato viene destinato ad incrementare ulteriormente la quantità di grasso di riserva che gli uccelli utilizzeranno per il volo. Da notare come il catabolismo del grasso di riserva produce, quale "scarto", molecole di acqua; questa cosiddetta "acqua metabolica" contribuisce a prolungare la durata potenziale dei voli, andando a ridurre il rischio di disidratazione. Insieme all'accumulo di significative quantità di grasso di riserva, nelle fasi finali della preparazione alla migrazione gli uccelli aumentano anche il volume delle masse muscolari, in particolar modo dei muscoli pettorali, cruciali per sostenere il battito alare. Nelle prime fasi dei voli prolungati è soprattutto il grasso ad essere mobilizzato ed usato quale fonte di energia; successivamente all'uso

del grasso si accompagna, in modalità crescente con il durare del volo, quello dei muscoli, in particolar modo di pettorali, i quali vengono usati come fonte di proteine, anch'esse necessarie per lo sforzo fisico prolungato. La diminuzione dei muscoli pettorali, per quanto possa apparire rischiosa, è comunque adattativa, stante che le fasi iniziali del volo di migrazione hanno portato, con l'inizio dell'uso del grasso, ad una progressiva diminuzione del peso complessivo dell'animale; per tale ragione, anche un volume relativamente più ridotto dei muscoli del volo assicura comunque la possibilità di proseguire il volo.

Se i voli e lo sforzo fisico proseguono fino ad un consumo pressoché totale delle riserve di grasso, gli uccelli entrano in una fase metabolica assolutamente rischiosa, che si caratterizza per un consumo rilevante di proteine che può portare alla morte per inedia, ove i migratori non riescano a riportare, su valori più fisiologici, i livelli di glucosio nel sangue. Uccelli che giungono a terra in simili condizioni hanno un'urgenza assoluta di alimentarsi.

Soste dopo voli prolungati. Di cruciale importanza per gli uccelli risultano quindi le aree di sosta a conclusione di voli prolungati di migrazione. La sintetica descrizione sopra riportata di alcune delle modalità fisiologiche e metaboliche alla base della possibilità, per i migratori, di restare in volo ininterrotto anche per lunghe ore - ove non giorni - consente di apprezzare quanto essenziale sia, per gli uccelli, il poter trovare aree idonee alla sosta dopo tali spostamenti. Per uccelli che superano estesi bracci di mare, isole anche di piccole dimensioni e siti costieri rappresentano una componente essenziale delle rotte di migrazione. A seconda dell'ecologia delle diverse specie e delle condizioni fisiche variabili anche a livello individuale, migratori provenienti da voli prolungati possono avere comportamenti diversi all'arrivo; frequente è che gli uccelli riposino anche dormendo in fasce orarie diverse durante il giorno, oppure cercano di alimentarsi in modo da acquisire energia nel minor tempo possibile, al fine di minimizzare la durata complessiva della sosta.

Effetti di possibili illeciti. *Gli uccelli migratori reduci da voli prolungati sono particolarmente vulnerabili ad atti illeciti da parte dell'uomo. Le loro esigenze alimentari li portano ad essere attratti da cibo che risulti semplice da raggiungere, come nel caso di diverse tipologie di trappole che catturano gli uccelli sia vivi (es. gabbie-trappola), sia morti (es. tagliole, trappole a caduta) con esche edibili. Con tali tecniche è possibile catturare alti numeri di uccelli con sforzo e tempo limitati. In tali situazioni di sosta è anche semplice attrarre gli uccelli verso mezzi di cattura (es., reti) con richiami acustici, non necessariamente limitati ai soli canti e versi conspecifici.*

Prelievo e demografia delle popolazioni di uccelli migratori: sostenibilità, effetti degli illeciti

Stagionalità del prelievo: "interessi" o "capitale"? Tutte le popolazioni animali sono soggette a variazioni numeriche nel corso del ciclo annuale. A seconda dell'abbondanza delle diverse specie ed in relazione alle diverse strategie riproduttive adottate tali fluttuazioni possono essere più o meno ampie. Tuttavia, in termini generali, si può affermare che la mortalità naturale agisce in modo particolarmente acuto nei confronti dei giovani durante le prime settimane successive al loro involo e, in particolare, una volta che i giovani terminano il periodo di dipendenza dagli adulti, nel corso del quale questi ultimi si preoccupano di contribuire alla loro alimentazione e di proteggerli dai predatori. La mortalità naturale prosegue su livelli abbastanza elevati nel corso della migrazione post-riproduttiva e durante l'inverno, quando le condizioni climatiche rappresentano una componente rilevante delle cause di morte degli uccelli. Una volta superata la metà dell'inverno, le condizioni climatiche tendono genericamente a migliorare; uccelli che siano sopravvissuti fino alla metà dell'inverno hanno, quindi, concreta probabilità di riuscire a migrare verso le aree di nidificazione e riprodursi. Secondo una similitudine molto usata, i soggetti che vengono eliminati dalla mortalità naturale possono essere considerati gli "interessi" prodotti dal "capitale" rappresentato dai riproduttori. Per essere sostenibile, qualsiasi prelievo operato dall'uomo dovrebbe sostituirsi, in parte, alla mortalità naturale essendo esercitato primariamente sulla componente dei soggetti che rappresentano gli "interessi" e non il "capitale" della popolazione. Tale modello di prelievo sostenibile è alla base delle indicazioni che l'art. 7(4) della Direttiva Uccelli Selvatici UE fornisce. In tal senso, la Direttiva prevede che tutti gli uccelli, sopravvissuti alle condizioni invernali, impegnati nella migrazione verso le aree di nidificazione (migrazione di ritorno) siano totalmente protetti dal prelievo.

Le stagioni di caccia nei diversi Paesi europei vengono infatti chiuse proprio in modo da evitare che questa attività possa portare al prelievo di soggetti impegnati nella migrazione di ritorno.

Stagionalità del prelievo e migrazione differenziale: in molte specie nelle quali i giovani migrano autonomamente dagli adulti, è frequente che le diverse classi di età e sesso migrino secondo calendari e modalità diversi. Un caso di particolare rilevanza riguarda il prelievo - lecito o illecito - che venga esercitato su uccelli in migrazione di ritorno. Molto diffusa è, infatti, la cosiddetta "migrazione differenziale", in base alla quale in genere i maschi transitano prima delle femmine e gli adulti prima dei giovani. Nella migrazione verso le aree riproduttive, tale strategia è di fondamentale importanza per la popolazione: infatti i maschi che arrivano prima nelle aree riproduttive si impegnano immediatamente a confrontarsi tra loro per definire i propri territori. All'arrivo delle femmine, queste ultime potranno visitare, già a partire dalle prime ore dall'arrivo, i territori difesi da maschi diversi; le caratteristiche di qualità dei singoli territori sono uno dei criteri che le femmine utilizzano per decidere con quale maschio accoppiarsi. Il fatto che, nei maschi come nelle femmine, i primi soggetti a migrare e quindi arrivare nelle aree di nidificazione siano adulti, è un aspetto che evita ai giovani di doversi confrontare e scontrare con gli adulti stessi, più esperti ed in genere vincenti nei confronti territoriali. Gli adulti migrano prima e - molto spesso - più velocemente dei giovani alla prima migrazione di ritorno, grazie all'esperienza acquisita nei precedenti viaggi di migrazione. Altro aspetto di primaria rilevanza collegato alle fasi iniziali della migrazione di ritorno è che i soggetti, adulti ed esperti sono anche quelli che hanno i livelli più alti di produttività e successo riproduttivo. In conclusione, si può certamente confermare la possibilità di esercitare prelievi sulle popolazioni naturali di uccelli migratori secondo modalità per queste ultime sostenibili, sulla base di modelli di uso che sono disponibili, scientificamente solidi e verificabili attraverso protocolli di monitoraggio. Al contempo si può confermare la gravità, in termini di effetti sulla demografia delle popolazioni di uccelli oggetto di atti illeciti, di prelievi che siano non aderenti a tali modelli gestionali sostenibili, in quanto risultino operati nei confronti di numeri troppo elevati di soggetti ovvero di soggetti di particolare valore per la popolazione, in fasi stagionali che richiedono regimi di protezione oppure utilizzando metodi non riconosciuti dalle norme in quanto causa di prelievi non sostenibili.

Effetti di possibili illeciti. *Nell'ambito della generale previsione di protezione di tutti gli uccelli che siano impegnati nei movimenti di ritorno verso le aree riproduttive, le attività illecite che comportino mortalità nelle prime fasi della migrazione, caratterizzate dalla presenza dei soggetti con più alta "fitness", vanno considerate causa di effetti particolarmente negativi sulle popolazioni di migratori. Tali aspetti vanno valutati ai fini, ad esempio, della stima del danno ambientale causato da tali illeciti. La situazione è ancora più grave se gli illeciti sono effettuati sul "capitale" in riproduzione. A titolo di esempio al riguardo, si possono citare prelievi di uova o piccoli nati dai nidi, catture o uccisioni dirette di adulti nelle aree riproduttive.*

Sostenibilità del prelievo e dinamica di popolazione: in conclusione, si può certamente confermare la possibilità di esercitare prelievi sulle popolazioni naturali di uccelli migratori secondo modalità per queste ultime sostenibili, sulla base di modelli di uso che sono disponibili, scientificamente solidi e verificabili attraverso protocolli di monitoraggio. Al contempo si può confermare la gravità, in termini di effetti sulla demografia delle popolazioni di uccelli oggetto di atti illeciti, di prelievi che siano non aderenti a tali modelli gestionali sostenibili, in quanto risultino operati nei confronti di numeri troppo elevati di soggetti ovvero di soggetti di particolare valore per la popolazione, in fasi stagionali che richiedono regimi di protezione oppure utilizzando metodi non riconosciuti dalle norme in quanto causa di prelievi non sostenibili.

Connettività migratoria, prelievi illeciti e responsabilità internazionale

Nel corso dei loro spostamenti, gli uccelli migratori ignorano i confini politici. Durante il corso dell'anno un medesimo soggetto può regolarmente visitare, spostandosi tra aree di nidificazione, transito, sosta e svernamento, anche decine di Paesi diversi. Attraverso i loro viaggi, i migratori connettono in tal modo ambienti, siti, paesi e continenti tra loro separati anche da enormi distanze fisiche. Inoltre, durante le diverse fasi del ciclo annuale, uccelli appartenenti ad una medesima popolazione possono rimanere tra loro più o meno vicini o connessi. Questi diversi aspetti di "connettività migratoria" confermano come, da una prospettiva di diritto ambientale internazionale,

gli uccelli migratori vadano considerati una componente della biodiversità (un “bene”) che “appartiene” alla comunità internazionale. Da ciò deriva l’esigenza che anche le politiche ambientali riguardo medesime popolazioni di uccelli migratori condivise, nel corso dell’anno, da Paesi diversi, dovrebbero essere tra loro coerentemente ed efficacemente “connesse”. Tale prospettiva di condivisione di medesime popolazioni di uccelli e di una stessa responsabilità di conservazione e gestione di questi migratori ha rappresentato la base politica che ha portato, nella metà degli anni ‘70 del secolo scorso, l’Unione Europea a concepire, quale primo strumento normativo di carattere ambientale, proprio la cosiddetta “Direttiva Uccelli” (Direttiva 2009/147/CE). Da questa prospettiva geo-politica ed in base a quanto più sopra descritto in termini di esigenza che le diverse componenti delle rotte di migrazione (siti, habitat, opportunità di alimentazione e riposo, assenza di disturbo) siano funzionalmente disponibili affinché il ciclo di migrazione possa realizzarsi efficacemente, deriva come azioni illecite compiute in un Paese si ripercuotano sullo stato di conservazione di popolazioni di uccelli condivise con molti altri Stati. Altro aspetto che al riguardo giova considerare è rappresentato anche dagli sforzi economici che i singoli Paesi affrontano per la conservazione dei migratori stessi oltre alle limitazioni alle attività umane che regimi di conservazione degli uccelli migratori sempre richiedono.

Effetti di possibili illeciti. *Ove ci si trovi quindi confrontati con atti illeciti ai danni di qualsivoglia specie di uccelli migratori, è indispensabile prendere in attenta considerazione questa prospettiva di connettività per valutare sia il danno biologico subito dalle popolazioni degli uccelli – e dall’ambiente in generale - in conseguenza dell’illecito, sia le ricadute negative sugli sforzi di conservazione, realizzati a scala internazionale, a favore delle medesime popolazioni (o soggetti) vittime degli illeciti stessi. Quale concreto esempio normativo al riguardo va ricordata l’esistenza dell’importante strumento di conservazione, in ambito UNEP, per tutte le specie migratrici ed a scala globale, rappresentato dalla Convenzione di Bonn (<https://www.cms.int>). Tale convenzione funziona proprio sulla base di collaborazioni tra Paesi che condividono medesime popolazioni di animali migratori.*

Considerazioni conclusive

Attraverso migliaia di anni di selezione naturale, gli uccelli migratori sono capaci di compiere regolari quanto imponenti spostamenti nel tempo e nello spazio. Tali viaggi di migrazione, seppur per noi quasi incredibili rappresentano, per gli uccelli, una componente naturale della loro vita. Essi sono quindi perfettamente adattati alla migrazione ed in grado di sopravvivere, a livello di popolazioni e specie, ai rischi di mortalità oggettivamente collegati alla migrazione stessa. Meccanismi fisiologici splendidamente sincronizzati con il mutare stagionale delle condizioni ambientali ed ecologiche attraverso enormi aree geografiche, uniti a capacità pressoché uniche nel mondo animale di sostenere sforzi fisici inauditi, assicurano la sopravvivenza e l’adattabilità dei migratori negli ambienti più diversi ed in tutti i continenti, ivi comprese le distese oceaniche. Al contempo, questi affascinanti adattamenti che rendono possibile, ad esempio ad una sterna artica di percorrere, nel corso della vita, una distanza vicina a due volte quella che separa la Terra dalla Luna, sono la ragione della fortissima vulnerabilità nei confronti di variazioni climatiche, stagionali, di habitat, nonché ad azioni illecite da parte dell’uomo. Per valutare e giudicare atti illeciti compiuti nei confronti degli uccelli migratori nel modo più coerente con le conseguenze che tali azioni causano, è fondamentale avere chiara tale prospettiva, al contempo biologica e geo-politica.

LETTURE DI SINTESI CONSIGLIATE

- Berthold P., 2001. Bird Migration. A general survey (2nd edition). Oxford, Oxford University Press.
- Berthold P., Gwinner E., Sonnenschein E., 2003. Avian Migration. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-05957-9>.
- Moller A.P., Fiedler W., Berhold P. Eds., 2004. Birds and Climate Change. *Advances in Ecological Research*, 35. Elsevier Academic Press.
- Newton I., 2008. The Migration Ecology of Birds. Elsevier Ltd 2008.
- Spina F., Volponi S., 2008. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. Vol. 1: non-Passeriformi. Vol. 2: Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.


ALLEGATO II - L'IMPATTO DEL PRELIEVO ILLECITO SUGLI UCCELLI

Il prelievo illegale può esercitare un impatto molto forte sulle popolazioni di uccelli selvatici, perché, contrariamente alla caccia, avviene anche in momenti sensibili del ciclo biologico, colpisce specie rare e minacciate e comporta l'uccisione o la cattura di un quantitativo ingente di soggetti.

Entità del danno in relazione alla fase del ciclo biologico in cui il reato viene commesso - A seconda del periodo in cui un uccello viene prelevato, si possono determinare ripercussioni di gravità diversa sulla popolazione di origine dell'individuo.

Per valutare l'importanza del momento stagionale in cui si verifica l'illecito, occorre considerare che gli uccelli hanno un ciclo biologico ben definito, la cui durata coincide con l'anno solare. In linea generale, per le specie residenti (non migratrici) è possibile distinguere una fase riproduttiva, durante la quale gli individui formano le coppie, costruiscono il nido, depongono le uova, allevano i giovani e li seguono fino alla completa indipendenza (Fig. 1a, parti in verde e in giallo), e una fase non riproduttiva, nel corso della quale gli individui mutano il piumaggio e tendono ad accumulare riserve per superare i rigori dell'inverno e per prepararsi alla riproduzione (Fig. 1b, parti in rosso e in azzurro).


Figura 1. Ciclo biologico di una specie ornitica residente (a sinistra, Fig. 1.a) e di una specie migratrice (a destra, Fig. 1.b). Verde: nidificazione; giallo: dipendenza della prole; rosso: muta del piumaggio; azzurro: svernamento; viola: migrazioni.



Nel caso delle specie migratrici, al termine dell'allevamento della prole, gli individui migrano (migrazione post-natale o post-riproduttiva) per raggiungere aree di svernamento più favorevoli dove trascorrere il periodo non riproduttivo. Successivamente, tornano nei quartieri di nidificazione, effettuando una migrazione in senso opposto (migrazione pre-riproduttiva o prenuziale, Fig. 1b; per maggior informazioni si rimanda all'Allegato I).

L'arco temporale entro cui si estende il periodo riproduttivo varia considerevolmente da specie a specie e anche da popolazione a popolazione all'interno di una stessa specie; per lo più, le fasi iniziali della riproduzione cominciano tra la fine dell'inverno e la primavera inoltrata, mentre i giovani possono raggiungere l'indipendenza dai genitori da inizio estate a inizio autunno. In modo analogo, possono variare i periodi della migrazione post-riproduttiva, dello svernamento e della migrazione prenuziale.

Figura 2. Andamento del numero di individui (N) di una popolazione di uccelli in funzione del tempo (T). L'arco temporale del grafico coincide con il ciclo annuale.



Le caratteristiche del ciclo biologico degli uccelli fanno sì che le popolazioni ornitiche presentino ogni anno delle forti oscillazioni numeriche (Fig. 2): i livelli demografici più elevati si raggiungono alla fine del periodo riproduttivo (luglio-settembre), mentre i valori minimi si registrano al termine dell'inverno o in primavera, prima dell'inizio delle schiuse. Anche la mortalità non agisce in modo costante nel corso dell'anno, ma si concentra soprattutto al momento dell'involto dei giovani (mortalità post-natale o post-involto), durante la migrazione post-riproduttiva e all'inizio dell'inverno. I giovani dell'anno vanno incontro ad una mortalità sensibilmente più elevata rispetto agli individui adulti.

Date le caratteristiche biologiche degli uccelli sopra descritte, il prelievo di un medesimo quantitativo di individui può avere conseguenze anche molto diverse a seconda del momento in cui viene esercitato. L'impatto è massimo quando interessa adulti impegnati nella riproduzione, perché, oltre alla perdita degli adulti, si determina la distruzione delle nidiate non più accudite. Analogamente, l'uccisione o la cattura di soggetti che hanno superato la mortalità invernale e che stanno entrando nella fase riproduttiva determinano ripercussioni maggiori rispetto al prelievo di individui in autunno o all'inizio dell'inverno, in quanto sottrae potenziali riproduttori in grado di contribuire alla crescita della popolazione. L'abbattimento di individui in autunno di norma comporta un danno minore, perché implica il prelievo di una frazione di giovani dell'anno destinati a morire prima di giungere al periodo riproduttivo successivo.

Ricorrendo ad una metafora dal campo dell'economia che sintetizza efficacemente i termini della questione, si può affermare che il prelievo esercitato sui giovani da poco involati corrisponde all'utilizzo degli interessi di un capitale, mentre il prelievo di adulti nel periodo immediatamente precedente alla riproduzione equivale ad intaccare il capitale stesso. In quest'ultimo caso, se si sottrae un numero di individui elevato rispetto alla dimensione della popolazione, si può arrecare un danno destinato a ripercuotersi negli anni successivi.

Proprio in considerazione di questi aspetti, la Direttiva Uccelli stabilisce che la caccia non può essere autorizzata nel periodo della nidificazione e dipendenza dei giovani dagli adulti; nel caso delle specie migratrici il prelievo non può essere effettuato nemmeno durante il ritorno al luogo di nidificazione (si veda il paragrafo 2.2).

Entità del danno in relazione alla rarità delle specie interessate - Contrariamente alla caccia, che può essere esercitata solamente nei confronti di un numero definito di specie, il prelievo illegale impatta potenzialmente tutti gli uccelli, anche quelli che presentano uno stato di conservazione sfavorevole. L'uccisione o la cattura di specie non consentite possono avvenire in modo accidentale, in quanto vengono utilizzati metodi di prelievo non selettivi, quali vischio, reti, trappole, bocconi

avvelenati, oppure in modo mirato; in quest'ultimo caso gli illeciti sono motivati dal valore economico della specie, o dalla volontà di colpire animali considerati nocivi²⁰⁰.

Per comprendere la gravità del danno che il prelievo illegale può determinare su uccelli minacciati di estinzione, occorre considerare due fattori: quanto ridotte sono le popolazioni oggetto di prelievo e quali sono le loro caratteristiche demografiche.

Spesso le popolazioni di specie rare o in pericolo di estinzione hanno popolazioni estremamente esigue, quantificabili in poche decine o centinaia di individui. A titolo di esempio si riportano le stime delle popolazioni nidificanti di alcune delle specie maggiormente minacciate in Italia (Tab. 1).

Tab. 1 - Stima delle popolazioni di alcune specie rare nidificanti in Italia (dati tratti dalla rendicontazione 2019 prodotta dall'Italia ai sensi dell'art. 14 della Direttiva n. 2009/147/CE).

Nome italiano	Nome scientifico	n coppie (min)	n coppie (max)
falco pescatore ²⁰¹	<i>Pandion haliaetus</i>	4 ²⁰²	5
gipeto ²⁰³	<i>Gypaetus barbatus</i>	12	12
capovaccaio ²⁰⁴	<i>Neophron percnopterus</i>	8	10
aquila di Bonelli ²⁰⁵	<i>Aquila fasciata</i>	44	44
lanario ²⁰⁶	<i>Falco biarmicus</i>	99	105
anatra marmorizzata ²⁰⁷	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	5	7

Molte di queste specie si trovano in una situazione estremamente precaria ed è sufficiente la perdita di pochi individui perché vadano incontro all'estinzione. Per impedirne la ripresa demografica basta la presenza di un rapporto squilibrato tra i sessi che ostacola la formazione delle coppie, l'insorgenza di problematiche esterne (tra cui malattie, eventi climatici estremi), oppure la perdita di *fitness* a seguito della ridotta diversità genetica. Risulta dunque evidente come un prelievo anche contenuto possa avere un effetto devastante.

La situazione è ancora più grave nel caso di specie che per ragioni intrinseche alla loro biologia hanno minori capacità di recupero. I grandi rapaci, come aquile e avvoltoi, sono molto sensibili alla persecuzione diretta perché sono caratterizzati da una bassa produttività e da una ritardata maturità sessuale, compensate da una notevole longevità.

L'aquila reale *Aquila chrysaetos*, ad esempio, di norma inizia a riprodursi dopo il 4-5° anno di vita; inoltre mediamente ogni coppia riproduttiva riesce ad involare meno di un giovane all'anno. D'altra

²⁰⁰Il concetto di "specie nociva" per molti anni è stato adottato dalla normativa nazionale per definire quegli animali che possono arrecare danni alle colture, agli allevamenti o alla selvaggina (Regio Decreto del 5 giugno 1939 n. 1016 "Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia" pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/1939). Tale concetto è stato superato con la legge del 27 dicembre 1977 n. 968 "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia" pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4/01/1978.

²⁰¹Nuovamente nidificante in Italia a seguito di un progetto di reintroduzione avviato nel 2002 dal Parco Regionale della Maremma e tuttora in corso.

²⁰²La specie non è stata oggetto di rendicontazione in quanto nidificante recente in Italia. Le stime si riferiscono a fonti ISPRA.

²⁰³Nuovamente nidificante sulle Alpi italiane a seguito di un progetto internazionale avviato nel 1986 e tuttora in corso.

²⁰⁴Oggetto in Italia di progetti LIFE cofinanziati dall'Unione Europea, tra cui i progetti ConRaSi (<https://www.lifeconrasi.eu/home>) ed Egyptian vulture (<https://www.lifegyptianvulture.it/>).

²⁰⁵Oggetto in Italia di progetti LIFE cofinanziati dall'Unione Europea, tra cui i progetti ConRaSi (<https://www.lifeconrasi.eu/home>) e Aquila a-LIFE (<https://www.aquila-a-life.org>).

²⁰⁶Oggetto in Italia di progetti LIFE cofinanziati dall'Unione Europea, tra cui il progetto LIFE Lanner.

²⁰⁷Oggetto in Italia di progetti LIFE cofinanziati dall'Unione Europea, tra cui il progetto *Marbled Duck* PSSO <https://www.lifemarbleduck.eu/>.

parte la mortalità risulta molto bassa soprattutto nel caso degli adulti; si calcola che il tasso di sopravvivenza annuale sia compreso tra il 92 e il 97%²⁰⁸.

Le popolazioni animali che presentano una strategia riproduttiva di questo tipo compensano a fatica la perdita di individui a seguito di un aumento della mortalità, perché hanno una capacità molto limitata di incrementare il numero di giovani che vengono portati all'involo. In presenza di specie rare e caratterizzate da una bassa produttività, ogni singolo adulto svolge un ruolo non secondario nel mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione favorevole e dunque forme di bracconaggio su queste specie possono determinare effetti anche molto gravi, soprattutto quando il prelievo di individui avviene con continuità nel tempo e/o comporta la perdita di più soggetti contemporaneamente.

Entità del danno in relazione alla quantità di individui prelevati illegalmente

Il prelievo illegale talvolta determina l'uccisione o la cattura di ingenti quantitativi di uccelli, anche in relazione all'utilizzo di mezzi non consentiti, come le reti, i richiami acustici o i fari, che permettono di ottenere notevoli risultati in un arco temporale ristretto. Benché a prima vista la relazione tra quantità di individui prelevati e danno alle popolazioni possa sembrare banale, è necessario fare alcune riflessioni su questo tema, anche tenendo conto quanto illustrato nei paragrafi precedenti.

L'entità del prelievo va valutata in relazione alla specie che lo ha subito. L'uccisione o la cattura di 50 cardellini non determina lo stesso danno che può comportare il prelievo di un analogo quantitativo di aquile reali. Ciò in relazione non solo al diverso numero di aquile reali e di cardellini che vivono in Italia, ma anche alla diversa capacità di compensare gli effetti di una mortalità aggiuntiva che hanno queste due specie (si veda quanto riportato al paragrafo precedente).

Rimanendo nell'ambito di una stessa specie, bisogna valutare quale sia la popolazione che ha subito il danno. Se si considerano le specie migratrici, questo aspetto risulta di grande importanza, perché in uno stesso Paese possono essere presenti più popolazioni, ciascuna caratterizzata da un diverso stato di conservazione. Un caso emblematico è rappresentato dal falco pescatore *Pandion haliaetus*: in Italia è presente una popolazione nidificante costituita da pochissime coppie (Tab. 1), frutto di un progetto di reintroduzione, mentre ogni anno transitano nel corso delle migrazioni consistenti contingenti migratori provenienti dall'Europa centro-settentrionale (soprattutto Svezia e Finlandia)²⁰⁹ e appartenenti a popolazioni relativamente floride e tuttora in espansione.

Altrettanto rilevante è la valutazione dei soggetti che sono stati prelevati e del periodo in cui il prelievo è avvenuto. La cattura e l'uccisione di adulti è sicuramente più impattante del prelievo di giovani, dal momento che essi hanno un ruolo più importante nel mantenere vitale la popolazione. Analogamente, un atto di bracconaggio perpetrato nei confronti di uccelli impegnati nella riproduzione comporterà maggiori ripercussioni negative rispetto ad una medesima condotta illecita tenuta al termine della stagione riproduttiva (si veda il paragrafo iniziale).

²⁰⁸Dato tratto da Watson J. 2010. The Golden Eagle. T & AD Poyser, London.

²⁰⁹Spina F., Volponi S. 2008. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 1. non-Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia CSR-Roma.

ALLEGATO III - LE SPECIE COMUNI E LE SPECIE MINACCIATE

Le alterazioni antropiche degli ambienti naturali hanno ripercussioni più o meno evidenti in molte popolazioni animali. In alcuni casi, l'uomo ha favorito l'aumento numerico di diverse specie che, per adattabilità e plasticità ecologica sono state in grado di sfruttare le risorse offerte dall'uomo incrementando le proprie popolazioni (ad esempio i corvidi negli ambienti agricoli, o i piccioni e i gabbiani negli ambienti urbani). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, gli stravolgimenti ambientali, soprattutto quelli avvenuti negli ultimi due secoli, hanno provocato una riduzione di molte popolazioni di uccelli, al punto da metterne in pericolo la sopravvivenza, o addirittura, nei casi più gravi, l'estinzione a scala locale, nazionale e globale²¹⁰.

Le specie che hanno drasticamente ridotto le proprie popolazioni sono quelle più rare e vulnerabili a causa del minore grado di adattabilità ai cambiamenti operati dall'uomo negli ambienti naturali. Ad esempio, alcune specie gregarie²¹¹ concentrano gran parte delle loro popolazioni in ridotte superfici idonee, o in un numero molto ridotto di siti disponibili, e quindi si trovano in potenziale rischio di ulteriore e drastica riduzione demografica, ove questi stessi siti andassero incontro ad una aggiuntiva contrazione.

Lo stato di conservazione di una specie è oggetto di valutazione attraverso l'analisi dei dati di popolazione, dell'effettiva distribuzione nel territorio e dei processi che possono incidere su funzioni vitali per il mantenimento della popolazione stessa (riproduzione, alimentazione, relazioni con altre specie). Quando una specie è abbondante e presenta un'ampia distribuzione si definisce "comune".

Per definire lo stato di salute delle specie è quindi necessario una costante attività di monitoraggio²¹², soprattutto rivolta alle specie che, presentando una riduzione numerica e una contrazione del proprio areale di distribuzione, sono definite specie minacciate.

Da diversi decenni, ormai, le specie sono incluse in particolari "liste" di classificazione in relazione al livello di rarità, minaccia o pericolo di estinzione, proposte dal mondo scientifico e riconosciute a livello internazionale. Pur avendo una diversa origine e adottando criteri di classificazione diversi, queste liste sono un prezioso strumento di riferimento per le politiche di conservazione, oltre ad annoverare specie simbolo in grado di veicolare campagne di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica. Le principali liste sono:

1. Allegato I della Direttiva Uccelli²¹³

La Direttiva Uccelli é la prima Direttiva comunitaria realizzata nel 1979, successivamente sostituita integralmente dalla versione 2009/147/CE in materia di conservazione della natura, integrandosi successivamente all'interno delle disposizioni della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

La Direttiva Uccelli si pone l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) nello specifico la Direttiva specifica che *"Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in*

²¹⁰Da una recente analisi è stato osservato che in un arco temporale di 30 anni su 148 specie comuni europee, il 39% (57 specie) hanno subito un declino in 25 Paesi europei (*BirdLife International 2013. Europe-wide monitoring schemes highlight declines in widespread farmland birds. Downloaded from <http://www.birdlife.org>*).

²¹¹Specie gregarie che hanno l'abitudine di vivere in aggregazioni (gruppi familiari o stormi).

²¹²In Italia vi sono diverse iniziative di raccolta di dati di popolazione e dei loro *trend*, ma attualmente non è ancora stato strutturato un programma di monitoraggio nazionale periodico, in grado di fornire dati aggiornati per tutte le specie nidificanti sia per i costi di un così vasto programma, sia per le difficoltà di coordinare i rilevatori che, a vario titolo (ornitologi e ricercatori, *bird-watcher*, volontari ed amatori a supporto della "*citizen science*"), svolgono un ruolo determinante ed imprescindibile nell'aggiornamento dei database.

²¹³https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/index_en.htm.

quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva. 2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale".

Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso la L. 157 dell'11 febbraio 1992. La Direttiva riconosce la legittimità della caccia per le specie elencate in Allegato II (II/1 in tutti gli Stati membri; II/2 negli Stati menzionati) e fornisce indicazioni per una caccia sostenibile. In particolare, vieta l'uso di metodi di cattura o uccisione di massa o non selettivi, ed in particolare quelli elencati nell'Allegato IVa).

Come è stato già sottolineato nel paragrafo 2.2, la Direttiva Uccelli si è distinta per il suo carattere profondamente innovativo ed il suo approccio applicativo per la conservazione degli uccelli. L'Allegato I, cui rimanda l'art. 4, elenca le specie di particolare significato conservazionistico e meritevoli di più stringenti misure di tutela, in quanto "minacciate di sparizione", suscettibili di essere "danneggiate da talune modifiche del loro habitat", con una popolazione "scarsa" o geograficamente "limitata", o richiedenti "una particolare attenzione per la specificità del loro habitat". Per tali specie la Direttiva predispone la "costituzione di una rete coerente" di "zone di protezione speciale" (ZPS) degli ambienti riproduttivi, di sosta e di transito migratorio, che gli stati comunitari si sono impegnati a realizzare attraverso propri strumenti normativi. La rete è stata poi definita, sotto il profilo normativo, dalla Direttiva Habitat, attraverso l'istituzione della Rete Natura 2000, che riunisce le ZPS ed i Siti di Interesse Comunitario (SIC), gli istituti per la tutela degli habitat, delle specie di piante e delle altre classi di vertebrati.

Le specie dell'Allegato I, individuate sulla base del loro stato di conservazione attraverso dati di popolazione riconosciuti e validati dal mondo scientifico, sono quindi risultate particolarmente importanti nell'avvio della fase di implementazione della Direttiva, perché la loro conservazione è stato il criterio base per individuare ed istituire le zone di protezione speciale. Si tratta anche delle specie che devono essere sottoposte ad una più attenta attività di monitoraggio: sebbene l'art. 12 disponga per gli Stati membri la raccolta periodica di dati demografici per tutte le specie di pertinenza (comprese le specie svernanti e le specie migratorie), per questo gruppo è richiesto in particolare il monitoraggio delle popolazioni all'interno delle ZPS, soprattutto al fine di una valutazione dell'efficienza delle azioni e misure di conservazione adottate²¹⁴.

Le più dirette ricadute delle specie presenti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, sotto un profilo tecnico-giuridico, sono, da una parte, un diverso trattamento sanzionatorio per gli illeciti commessi a danno delle specie appartenenti a tale lista, dall'altra un trattamento prioritario per quanto concerne il finanziamento, da parte dell'UE, di progetti di conservazione (in primo luogo i progetti LIFE Nature) che gli enti gestori delle ZPS propongono annualmente. Tali finanziamenti sono infatti il più importante strumento al fine di mettere in pratica azioni mirate alla conservazione.

Riguardo al "diverso trattamento sanzionatorio" per le specie in Allegato I in l'Italia l'art. 30, comma 1b, della L. 157/92, in recepimento della Direttiva, prevede sanzioni più elevate per "tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione", art. 2²¹⁵. Il limite dell'Allegato I è che la lista è

²¹⁴L'Articolo 12, in particolare, prescrive che gli Stati membri redigano periodicamente (ogni 6 anni), un rapporto nazionale dettagliato sulle popolazioni viventi nel territorio di propria competenza. Nel rapporto, che gli Stati membri devono redigere compilando dei format standard predisposti dall'*Environmental European Agency*, vi sono specifiche sezioni per le specie di Allegato I dedicate all'aggiornamento delle popolazioni, alle pressioni esistenti e alle misure intraprese.

²¹⁵È da notare che le specie cui fa riferimento l'Art. 2 della L. 157/1992 si sovrappongono in gran parte con quelle dell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, ma nel comma 1 sono incluse specie di Allegato I di presenza occasionale in Italia (cigno selvatico, gobbo rugginoso, otarda), ma anche specie non listate nell'Allegato I e di particolare valore

stata redatta in un periodo seguente a decenni di persecuzione "legalizzata" (molti uccelli rapaci fino agli anni '70 erano considerati cacciabili in quanto "nocivi"), di inquinamento ambientale (in particolare per gli effetti dell'uso di insetticidi organo-clorurati in agricoltura), di mancanza di adeguati strumenti di tutela degli habitat e di una limitata cultura ambientale.

L'Allegato I è perciò rimasto "cristallizzato" dal 1979, ha subito scarse modifiche senza tener conto dei cambiamenti di *status* delle specie, sia di quelle già presenti nella lista che negli ultimi decenni hanno incrementato le proprie popolazioni, sia di quelle che meriterebbero invece di essere inserite per i crolli drammatici cui sono andate incontro. Pertanto per diverse specie l'appartenenza all'Allegato I, malgrado questo sia rimasto come il principale riferimento istituzionale, non rispecchia necessariamente una condizione di minaccia o criticità.

Di conseguenza, la tabella in allegato è stata ideata per produrre una valutazione più oggettiva che potesse valutare un maggior grado di minaccia delle singole specie (ad es., oltre all'essere incluse nell'Allegato I della Direttiva, l'eventuale grado di classificazione all'interno della Lista SPEC e rischio di estinzione) al fine di offrire un maggior grado di attenzione dal punto di vista conservazionistico e conseguentemente sanzionatorio da parte degli Enti preposti.

2. Liste rosse internazionali e nazionali dell'IUCN (*International Union for the Conservation of Nature*)²¹⁶

Le liste rosse, che includono anche altri gruppi animali e vegetali, nacquero circa sessanta anni fa, quando l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) promosse l'idea di sostenere e conservare l'integrità e la diversità della natura, assicurando un utilizzo delle risorse naturali equo ed ecologicamente sostenibile.

Alla IUCN è affidato il compito di aggiornare periodicamente la Lista Rossa delle specie minacciate, ovvero l'inventario più completo del rischio di estinzione delle specie a livello globale.

Dal 1994 le valutazioni del rischio di estinzione sono basate su un sistema di categorie e criteri quantitativi molto rigorosi, che rappresentano lo standard mondiale per la valutazione del rischio di estinzione. La metodologia e i criteri messi a punto dall'IUCN per la predisposizione delle Liste Rosse permettono di valutare, a diverse scale territoriali, lo stato di rischio di estinzione a livello di specie.

Di conseguenza, le Liste Rosse, rappresentano attualmente a livello mondiale la più autorevole fonte di informazione sullo stato di conservazione degli organismi viventi sul nostro pianeta, rappresentando dei veri e propri campanelli d'allarme per la protezione della natura e dei singoli *taxa* che la compongono.

Una specie che non corre alcun rischio di estinzione a livello globale, può correrlo invece a livello locale (inteso come nazione). Per questo vengono realizzate periodicamente anche le liste rosse nazionali dette regionali²¹⁷, che evidenziano il diverso grado di conservazione e di minaccia delle varie specie a scala locale, fornendo informazioni fondamentali per la loro gestione.

Le categorie più importanti riguardo il rischio di estinzione sono: ***Critically endangered*** (Minacciata criticamente), ***Endangered*** (Minacciata), ***Vulnerable*** (Vulnerabile) e ***Near threatened*** (Quasi minacciata).

Recentemente (2019-2020) delle 278 specie valutate in Italia, **67** (erano 76 nel 2012), sono state valutate **a rischio di estinzione in Italia**. Complessivamente le popolazioni degli uccelli nidificanti in Italia sono stabili (28%) o in aumento (34%). Circa 1/4 (24%) delle popolazioni sono in declino, mentre per il 14% delle specie la tendenza demografica è sconosciuta²¹⁸.

conservazionistico per la loro rarità ed il loro valore ecologico (i pellicani, il cigno reale, la volpoca, il fistione turco, tutti i rimanenti rapaci diurni e notturni, i picchi), per le quali l'Art. 30 applica un medesimo regime sanzionatorio.

²¹⁶<https://www.iucnredlist.org/>.

²¹⁷Per le liste rosse italiane consultare: <http://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php>.

²¹⁸Per la lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia consultare: Gustin M., Nardelli R., Bricchetti P., Battistoni A., Rondinini C., Teofili C. (compilatori), 2019. Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In totale, il 3,9% delle specie di uccelli valutate è stato classificato in Pericolo Critico (CR) (contro il 2,8% del 2012), il 14% in Pericolo (EN) (contro il 9% nel 2012) e l'8,2% Vulnerabile (VU).

3. Le specie SPEC (*Species of European Conservation Concern*) di *BirdLife International*

Da oltre 25 anni *BirdLife International* analizza lo stato di conservazione delle oltre 500 specie di uccelli nidificanti e svernanti. Il primo volume di *Birds in Europe*²¹⁹ valutò le popolazioni nidificanti nel periodo 1970-1990, nel secondo fu valutato il periodo 1990-2000, e nell'ultimo aggiornamento sono state stimate le dimensioni e le tendenze delle popolazioni dal 2000 al 2010²²⁰.

Le valutazioni fatte hanno individuato le specie di interesse conservazionistico in Europa attraverso la classificazione SPEC (*Species of European Conservation Concern*), con la raccolta di singoli dati nazionali sulle dimensioni delle popolazioni nidificanti e sulle relative tendenze al fine di potere attuare le migliori strategie di conservazione. La classificazione SPEC è suddivisa in 3 categorie:

- **SPEC 1:** rappresenta una specie globalmente minacciata;
- **SPEC 2:** rappresenta una specie il cui status di conservazione in Europa è sfavorevole, le cui popolazioni sono concentrate in Europa;
- **SPEC 3:** una specie il cui status di conservazione in Europa è sfavorevole, ma le cui popolazioni non sono concentrate in Europa.

Quanto alle specie che non hanno evidenziato uno stato di conservazione sfavorevole, esse non sono state inserite in categorie SPEC.

In Tucker & Heath (1994)²²¹, 195 specie (38%) furono classificate SPEC 1-3. In *BirdLife International* (2004)²²² 226 specie (43% del totale) risultarono SPEC 1-3, di cui 40 specie furono classificate SPEC 1, 45 SPEC 2 e 141 SPEC 3. Il recente aggiornamento di *Birds in Europe* nonostante evidenzi un leggero miglioramento nella percentuale complessiva delle specie SPEC 1-3 (41% del totale), individua un forte aumento delle SPEC 1, passate da 40 alle attuali 66.

Tale aggiornamento rileva, inoltre, che quattro specie risultate precedentemente SPEC 2-3 (coturnice *Alectoris graeca*, moriglione, tortora selvatica, pavoncella *Vanellus vanellus*), siano oggi classificate SPEC 1, in dipendenza del loro stato di conservazione globale secondo la Lista Rossa dell'IUCN, e una quinta specie (tordo sassello *Turdus iliacus*), sia stata classificata come SPEC 1 sebbene nel 2004 fosse considerata Non-SPEC. Queste specie risultano ancora cacciabili in Italia.

4. CMS (*Convention on the conservation of Migratory Species of Wild Animals*) o Convenzione di Bonn

La Convenzione di Bonn è un trattato intergovernativo sotto l'egida dell'ONU, che ha lo scopo di garantire la conservazione delle specie migratrici terrestri, acquatiche e aeree su tutta l'area di ripartizione, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione (ed a quelle in cattivo stato di conservazione (Allegato 1 e Allegato 2)²²³. La Convenzione di Bonn è stata ratificata in Italia con la L. 42 del 25 gennaio 1983.

²¹⁹BirdLife International, 2004. *Birds in the European Union: a status assessment*. Wageningen, The Netherlands: *BirdLife International*.

²²⁰BirdLife International, 2017. *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities*. Cambridge, UK: *BirdLife International*.

²²¹Tucker G.M., Heath M.F. 1994. *Bird in Europe. Their conservation status*. *BirdLife International (Conservation Series No. 3)*. Cambridge, United Kingdom.

²²²BirdLife International 2004. *State of the world's birds 2004: indicators for our changing world*. Cambridge, UK: *BirdLife International*.

²²³<https://www.cms.int/en/species/appendix-i-ii-cms>.

Le specie migratrici minacciate di estinzione sono elencate nell'Allegato I. Oltre a fissare obblighi per ciascuno Stato Parte, la CMS promuove azioni coordinate fra gli Stati dell'area di distribuzione di molte di queste specie. Le specie migratrici che hanno bisogno o trarrebbero notevoli vantaggi dalla cooperazione internazionale sono elencate nell'Allegato II della Convenzione.

Gli Accordi possono variare da trattati giuridicamente vincolanti (i cosiddetti Accordi) a strumenti meno formali, quali i Protocolli d'Intesa.

Fra gli accordi della CMS cui l'Italia ha aderito si ricordano: ACCOBAMS, AEWA, EUROBATS, Protocollo d'Intesa per la protezione degli Squali migratori, Protocollo d'Intesa per la protezione dei Rapaci migratori in Africa ed Eurasia.

ALLEGATO IV - I DANNI CAUSATI DAL PRELIEVO ILLECITO SULLE POPOLAZIONI DI RAPACI

In Europa i maggiori problemi di conservazione dei rapaci sono legati alla persecuzione diretta da parte dell'uomo^{224, 225, 226}. Questa causa di mortalità, attualmente, per molte specie di rapaci minacciate è seconda soltanto a quella causata dalle linee elettriche. Il bracconaggio rappresenta una delle peggiori minacce alla conservazione degli uccelli rapaci diurni e notturni. La persecuzione verso queste specie è una pratica antica considerata legale fino a pochi decenni fa perché venivano considerati animali "nocivi" per i presunti danni arrecati alla selvaggina e alla zootecnia. Dall'entrata in vigore della L. 968/1977 le specie di uccelli appartenenti all'ordine degli Accipitriformi (rapaci diurni) e Strigiformi (rapaci notturni) sono state classificate come protette. Le uccisioni non sono però cessate, i rapaci hanno continuato a subire atti di bracconaggio che hanno continuato a minare la sopravvivenza e contribuito in modo sensibile alla contrazione dei loro areali fino a minacciarne l'estinzione. Il bracconaggio incide gravemente sulla consistenza delle popolazioni di molte specie di rapaci andando a sommare i suoi effetti negativi su popolazioni già sottoposte a svariate pressioni ambientali tra cui: frammentazione e degrado degli habitat, diminuzione delle prede disponibili, scomparsa delle aree di caccia, impatti contro infrastrutture e veicoli, elettrocuzione, impatto con impianti eolici, disturbo antropico ai siti di nidificazione, sostanze inquinanti, bocconi con veleno (per citarne alcuni).

Il bracconaggio a danno dei rapaci viene praticato in varie forme qui di seguito riassunte.

1) Uccisione diretta con armi da fuoco non pianificate: rientrano in questa tipologia gli abbattimenti occasionali operati con assoluta preminenza nel corso dell'attività venatoria. La relazione con l'attività venatoria è dimostrata dal fatto che ogni anno proprio nella stagione di caccia nei Centri di Recupero degli Animali Selvatici (CRAS) distribuiti sul territorio nazionale confluiscono un numero consistente di uccelli rapaci con menomazioni dovute ad armi da fuoco. Nella maggior parte dei casi le radiografie eseguite dai veterinari testimoniano la presenza nei corpi di pallini da caccia. Un'indagine ha rivelato che solo nei dintorni della città di Roma in 12 anni sono pervenuti colpiti da armi da caccia una media di oltre 40 rapaci ogni anno appartenenti a 23 diverse specie diurne e notturne^{227, 228}.

Queste azioni colpiscono spesso anche specie di particolare interesse naturalistico alle quali sono dedicati importanti progetti di conservazione. In questi casi i danni derivanti dall'atto di bracconaggio sono molto gravi in quanto coinvolgono specie rare a rischio di estinzione per cui anche la perdita di un solo individuo incide in modo significativo sull'intera popolazione. Tali progetti sono onerosi per le ingenti spese di gestione sostenute con finanziamenti regionali, statali e comunitari. L'atto di bracconaggio provoca non solo il fallimento di un investimento pubblico ma anche un danno di credibilità a livello internazionale. Vittime di questi atti sono stati ad esempio un falco pescatore di provenienza francese rilasciato nel Parco Naturale Regionale della Maremma e abbattuto in Umbria nel gennaio 2018; un giovane avvoltoio capovaccaio rilasciato a Matera nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione Europea²²⁹ abbattuto in Sicilia nel settembre 2018; almeno tre aquile di Bonelli, di cui due in Sicilia e una in Sardegna, abbattute tra il 2018 e il 2019^{230, 231}. Va evidenziato che questi

²²⁴Burger *et al.*, 2013. Plan national d'actions en faveur de l'Aigle de Bonelli – octobre 2013. Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon.

²²⁵Donázar *et al.*, 2016. Roles of raptors in a changing world: from flagships to providers of key ecosystem services. *Ardeola*, 63: 181-234.

²²⁶Gil-Sánchez J.M. *et al.*, 2018. From sport hunting to breeding success: Patterns of lead ammunition ingestion and its effects on an endangered raptor. *Science of the Total Environment*, 613-614: 483-491.

²²⁷Cianchetti-Benedetti M., Manzia F., Fraticelli F., Cecere J.G. 2016. Shooting is still a main threat for raptors inhabiting urban and suburban areas of Rome, Italy. *Italian Journal of Zoology* doi:10.1080/11250003.2016.1189611.

²²⁸Gustin M., 2005. I centri di recupero come indicatori dell'attività venatoria sulle specie protette: il caso dei Ciconiformi, dei rapaci diurni e notturni. *Avocetta*, 29: 113.

²²⁹<https://www.lifegyptianvulture.it>.

²³⁰<https://aquila-a-life.org/index.php/it/>.

²³¹<https://www.lifeconrasi.eu>.

uccelli erano dotati di strumentazione satellitare GPS di rilevamento senza la quale non sarebbe stato possibile ritrovare l'esemplare e risalire alla causa di morte. Da ciò si deduce quanto sia alto il numero di rapaci abbattuti che sfuggano ad ogni statistica.

2) Uccisioni dirette con armi da fuoco premeditate e pianificate: rientrano in questa tipologia gli abbattimenti premeditati e sistematici di uccelli rapaci che in certi casi assumono il carattere di "tradizione locale". Un noto esempio esemplificativo di tale fenomeno è l'abbattimento primaverile dei falchi pecchiaioli sullo Stretto di Messina. Tale attività illecita si svolge, sia sul versante siciliano sia in quello calabrese dello Stretto, a danno di questa specie migratrice (chiamata localmente "adorno") soprattutto in maggio, quindi in periodo di silenzio venatorio. Questi uccelli giungono già provati da un lungo viaggio che li ha portati sullo Stretto di Messina dall'Africa centrale attraversando il deserto del Sahara e poi il Mar Mediterraneo. Gli individui arrivano stanchi molto spesso debilitati e tali circostanze rendono particolarmente riprovevole la loro inutile uccisione. I bracconieri sparano da appostamenti a volte utilizzando anche vecchi bunker, nascondendo nei terreni limitrofi fucili e munizioni. Dagli anni '80, per contrastare il fenomeno il Corpo Forestale dello Stato (oggi Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri - CUFAA) coadiuvato da volontari organizza apposite operazioni di polizia. Tali azioni repressive hanno notevolmente ridotto il numero di abbattimenti. Tuttavia, tale fenomeno si inserisce in un contesto sociale particolare che crea condizioni favorevoli ad eludere le azioni di contrasto intraprese dalle forze dell'ordine. Trattandosi di uccelli migratori in transito sullo Stretto ma la cui meta finale sono soprattutto le foreste del nord Europa, il danno provocato da questi abbattimenti si ripercuote a livello internazionale.

3) Distribuzione di esche avvelenate: l'uso di esche avvelenate è uno dei metodi di eradicazione dei predatori più utilizzati in tutto il mondo^{232, 233, 234}. L'utilizzo del veleno è considerato uno dei fattori di mortalità più rilevante per gli uccelli rapaci a causa della sua grave ricaduta in termini di conservazione²³⁵ soprattutto per le specie il cui stato di conservazione è a rischio (ad esempio l'aquila imperiale spagnola *Aquila adalberti*, l'aquila imperiale orientale *Aquila heliaca*, il nibbio reale e il capovaccaio). Il veleno, sotto forma di esche attrattive, viene principalmente utilizzato per uccidere la fauna selvatica considerata dannosa (ad esempio il lupo e la volpe; particolarmente a rischio sono le aree a vocazione pastorale e in generale le aziende faunistiche venatorie dove i predatori sono considerati competitori nell'utilizzo della selvaggina immessa nei ripopolamenti).

La pericolosità di tale forma di bracconaggio deriva dalla non selettività dell'esca avvelenata che spesso viene collocata nelle carcasse di animali domestici che attraggono soprattutto le specie, che si nutrono regolarmente o occasionalmente di animali morti. Nella casistica più recente si registra ad esempio nel marzo 2019 il ritrovamento in Umbria di due aquile reali morte insieme sulla stessa esca avvelenata.

Il danno può avere un effetto multiplo perché il veleno può colpire molti individui in uno stesso evento doloso. Ad esempio, nel 2007 in Abruzzo una sola carcassa avvelenata provocò la morte di almeno 24 avvoltoi grifoni appartenenti alla colonia reintrodotta dal Corpo Forestale dello Stato nella Riserva Naturale dello Stato del Monte Velino.

Gli avvelenamenti possono compromettere anche in modo definitivo la riuscita di impegnativi e costosi progetti di conservazione. Ad esempio nel 2008 un progetto di reintroduzione del gipeto in Sardegna fallì per l'avvelenamento dei tre individui rilasciati. Tali episodi rappresentano ovviamente per il nostro Paese cadute di immagine di fronte alla comunità scientifica e all'opinione pubblica

²³²Márquez C.J.M., Villafuerte Vargas R., Fa J.E. 2012. Understanding the propensity of wild predators to illegal poison baiting. *Animal Conservation*, 118-129.

²³³Bodega Zugasti D. (ed.). 2014. Uso ilegal de cebos envenenados. Investigación y análisis jurídico. SEO/BirdLife-Proyecto Life+VENENO. Madrid.

²³⁴Brochet A.L. et al. 2016. Preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of birds in the Mediterranean. *Bird Conservation International*, 26(1): 1-28.

²³⁵BirdLife, 2011. Review of the illegal killing and trapping of birds in Europe. European Conference on illegal killing of birds. Larnaca, Cyprus.

internazionale sia perché i progetti sono spesso attuati con esemplari di rapaci provenienti da allevamenti stranieri sia perché condotti con fondi comunitari.

La determinazione dei principi attivi delle sostanze (spesso prodotti fitosanitari) che hanno provocato l'avvelenamento è basilare per raccogliere gli elementi di prova. Nel 2019 il Ministero della Salute e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana (IZSLT) hanno attivato il Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli Animali²³⁶. Come riportato nel III Rapporto annuale del Piano Nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici²³⁷ il portale "*consente la completa gestione informatizzata dei casi di sospetto avvelenamento di animali domestici o selvatici, denunciati ai sensi della normativa vigente, nonché il costante monitoraggio del fenomeno e delle sue caratteristiche temporali e spaziali sull'intero territorio nazionale. I cittadini, le forze dell'ordine e la magistratura dispongono, in questo modo, di uno strumento costantemente aggiornato dove reperire informazioni utili per la prevenzione e la repressione del fenomeno*".

Dal 2010 il CUFAA ha istituito Nuclei Cinofili Antiveleto con cani addestrati ad individuare sul terreno esche avvelenate. Dove operano, questi nuclei apportano un concreto contributo alle attività preventive e repressive del fenomeno.

4) Prelievo di nidiacei e/o uova dai nidi: il traffico illegale di specie selvatiche ha un profondo impatto sulla conservazione della biodiversità, in quanto fonte di estinzione o rarefazione di specie, introduzione di specie aliene spesso invasive e propagazione di patologie. Questa forma di bracconaggio costituisce senza dubbio un serio pericolo per la biodiversità a livello globale. Infatti il prelievo incontrollato di animali selvatici (al secondo posto tra i fattori di rischio per le specie migratrici di uccelli²³⁸ ha un ruolo importante per la rarefazione ed estinzione di alcune specie rare²³⁹. Il commercio non sostenibile di animali selvatici, prelevati in natura, è stato identificato come una delle principali problematiche che minano la conservazione della fauna. Tra i vertebrati, i mammiferi (46% dei taxa coinvolti) sono la classe più interessata dal commercio illegale, seguiti dai rettili (24%) e dagli uccelli (19%). Una frazione importante del traffico interessa gli uccelli da preda in quanto, ogni anno, centinaia di esemplari sono commercializzati per falconeria e collezionismo in diverse parti del mondo²⁴⁰. Le principali destinazioni di questi animali sono Europa, Nord America e Stati del Golfo.

Il traffico dei rapaci è comunque favorito dal fatto che si tratta di specie "affascinanti" ed è anche stato favorito dai media²⁴¹.

Come dimostrato dal caso del falco sacro *Falco cherrug* nell'Europa centrale ed orientale²⁴², il depredamento dei nidi per il mercato nero legato alla falconeria può essere indicato come una delle principali concause, insieme alla perdita di habitat e ad altre forme di persecuzione, della rarefazione di molte specie minacciate.

Nonostante ormai la riproduzione in cattività possa consentire, rispetto al passato, di offrire un notevole numero di esemplari per la falconeria e il collezionismo, lo sviluppo di questo mercato favorisce comunque la formazione di un indotto illegale e un mercato nero parallelo a quello legale; in particolare questo accade per specie che vengono usate in falconeria anche attraverso false dichiarazioni CITES (ad esempio animali catturati in natura poi venduti come provenienti da allevamenti certificati o da catture legali).

Il fenomeno interessa in modo sostanziale anche l'Italia. Recentemente in Sicilia, è stato scoperto un traffico che ha coinvolto l'aquila di Bonelli ed altre specie minacciate, tra cui il lanario ed il

²³⁶<https://avvelenamenti.izslt.it/>.

²³⁷https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/rapporto_ikb_2020.pdf.

²³⁸Brochet A.L. et al. 2016. Preliminary assessment of the scope and scale of illegal killing and taking of birds in the Mediterranean. *Bird Conservation International*, 26(1): 1-28.

²³⁹Panter T.P., Atkinson E.D., 2019. Quantifying the global legal trade in live CITES-listed raptors and owls for commercial purposes over a 40-year period. *Avocetta*, 43: 23-26.

²⁴⁰Wyatt T., 2011. The illegal trade of raptors in the Russian Federation. *Contemp. Justice Rev.*, 14: 103-123.

²⁴¹Nijman V., Nekaris K.A. 2017. The Harry Potter effect: the rise in trade of owls as pets in Java and Bali, Indonesia. *Global Ecol. Conserv.*, 11: 84-94.

²⁴²https://www.cms.int/raptors/sites/default/files/publication/SakerGAP_e.pdf.

capovaccaio²⁴³. Veniva infatti effettuato un prelievo seriale di *pulli* e uova (ed in qualche caso la cattura di adulti) per poi essere successivamente venduti al mercato nero legato alla falconeria e al collezionismo. Da sottolineare che questo commercio è tra le cause principali della rarefazione del lanario in ambito nazionale. Il prelievo di *pulli* ed uova ha interessato un elevato numero di siti di aquila di Bonelli incidendo sensibilmente sulla popolazione siciliana di questa specie²⁴⁴.

Il fenomeno può essere di livello locale finalizzato ad alimentare circuiti amatoriali di collezionismo o può assumere connotati di vera attività criminale con coinvolgimento in traffici commerciali nazionali ed internazionali di animali da falconeria. Il prelievo illecito a fini commerciali assume particolare gravità nelle regioni del centro-sud e in Sicilia dove questa forma di bracconaggio risulta, in alcuni casi, gestita da vere e proprie organizzazioni a delinquere con reti di basisti e di mediatori.

Il valore commerciale di numerose specie di rapaci è molto elevato, in relazione alla forte domanda e le "quotazioni" delle diverse specie risentono del mercato internazionale, *in primis* gli Stati del Golfo Persico e dell'Europa centrale.

Prelievi intensivi e capillari come quelli recentemente scoperti in Sicilia, se non individuati tempestivamente, possono portare rapidamente all'estinzione di intere popolazioni.

A supporto delle azioni dei Carabinieri forestali nel fronteggiare la minaccia dei prelievi ai nidi un grande ruolo è svolto dalle associazioni ambientaliste che organizzano campi di sorveglianza ai siti riproduttivi delle specie più a rischio con l'aiuto dei volontari e anche con il sostegno di progetti comunitari come ad esempio il LIFE ConRaSi e il LIFE CHOO-NA!²⁴⁵. Tale impegno di prevenzione e monitoraggio permette oggi, con maggiore frequenza rispetto al passato, di denunciare i responsabili e portare al sequestro e confisca degli animali prelevati illegalmente. In alcuni casi le operazioni di reinserimento di questi animali nei loro luoghi di nascita sono state coronate da successo, mentre altri esemplari ormai non recuperabili, sono stati trasferiti presso centri di riproduzione in cattività. Grazie a tali attività di conservazione alcune specie stanno registrando tangibili segnali di ripresa numerica come ad esempio l'aquila di Bonelli in Sicilia la cui popolazione negli ultimi 10 anni è passata da circa 25-30 coppie alle circa 50 attuali, con un incremento del 9% annuo.

Per contrastare il fenomeno criminale del furto ai nidi si rende necessario oltre che una capillare sorveglianza dei siti riproduttivi più a rischio un efficiente sistema di tracciatura individuale degli animali detenuti in cattività (tra cui analisi genetica, creazione di una banca dati nazionale ed internazionale, creazione di una *task force* finalizzata ai controlli).

Da sottolineare che il traffico dei rapaci finalizzato a collezionismo e falconeria coinvolge un elevato numero di persone e somme notevoli che, attraverso vendite illegali e violazioni fiscali (la vendita di esemplari prelevati in natura non è chiaramente accompagnata da fatture o altre dichiarazioni fiscali) ha come conseguenza anche il reato di evasione fiscale.

²⁴³Di Vittorio *et al.*, 2017. Population size and breeding performance of the Lanner Falcon *Falco biarmicus* in Sicily: conservation implications. *Bird Study*, 64: 339-343 <https://doi.org/10.1080/00063657.2017.1359234>.

²⁴⁴Di Vittorio *et al.*, 2018. Positive demographic effects of nest surveillance campaigns on recovery of Bonelli's eagle population in Sicily (Italy). *Animal Conservation*, 21: 120-126. Print ISSN 1367-9430-doi:10.1111/acv.1238.

²⁴⁵www.lipu.it/choona/.

ALLEGATO V - LA MEDICINA VETERINARIA FORENSE PER IL CONTRASTO ALLE UCCISIONI ILLEGALI DEGLI UCCELLI SELVATICI

La medicina forense veterinaria è una disciplina medico-veterinaria, di recente introduzione in Italia, che ha lo scopo di fornire il supporto tecnico-scientifico alla magistratura e agli organi di Polizia Giudiziaria (PG) per la repressione e prevenzione dei reati contro gli animali. Molto spesso i casi di uccisione illegale di animali, compresi gli uccelli selvatici, rimangono impuniti perché nel corso delle indagini non si riescono a raccogliere gli elementi per individuare un presunto responsabile, ricostruire la dinamica del reato e, di conseguenza, procedere con il rinvio a giudizio del sospettato.

Le probabilità di successo delle investigazioni dipendono da molti fattori, ma aumentano se ci si sforza di seguire un percorso metodologico che consenta di raccogliere con ordine gli elementi necessari a costruire l'impianto accusatorio e a dimostrare la responsabilità del presunto colpevole.

Innanzitutto, in seguito al ritrovamento del cadavere di un uccello selvatico, in particolare se si tratta di un esemplare appartenente ad una specie protetta o particolarmente protetta, deve sempre essere richiesto un esame necroscopico volto a stabilire se la morte è riferibile ad un reato, ad una malattia infettiva (in particolare se vengono ritrovati contemporaneamente più esemplari morti senza apparenti lesioni esterne) oppure ad un fatto occasionale (ad esempio elettrocuzione).

Generalmente ciò che può ostacolare un esaustivo esame necroscopico è il cattivo stato di conservazione del cadavere, evenienza dovuta al fatto che il ritrovamento è spesso occasionale e può avvenire vari giorni dopo la morte, quando i fenomeni di trasformazione/degradazione post mortale (biotici ed abiotici) sono avanzati.

Un altro elemento che può complicare questa prima parte delle indagini è che spesso il cadavere viene ritrovato da turisti o escursionisti durante i giorni festivi, quando le forze di polizia e i laboratori hanno maggiori difficoltà ad intervenire con tempestività e garantire una conservazione del cadavere a temperatura di refrigerazione o congelamento sino alla effettuazione degli esami.

Tuttavia anche pochi resti, sebbene fortemente degradati, possono fornire tantissime informazioni. Ad esempio sono ancora evidenziabili eventuali traumi ossei o pallini da caccia che spesso rimangono inclusi nei tessuti duri e quindi individuabili all'esame radiografico, e persino alcuni tossici, rilevabili sia nell'entomofauna cadaverica che ha colonizzato il cadavere, sia nel suolo sottostante i resti dell'animale.

La situazione è invece diversa, ma molto più vantaggiosa, se l'esemplare ucciso era monitorato da un sistema radio trasmittente dotato di *Global Position System* (GPS) e sensore di mortalità. Questa situazione, ottimale per le indagini, consente non solo di ritrovare subito l'esemplare, ma permette di associare le informazioni sugli ultimi spostamenti dell'animale prima del decesso con gli esiti della necroscopia.

In vari casi esaminati presso il nostro Centro, grazie all'integrazione dei risultati dell'esame anatomico-patologico con i dati del monitoraggio GPS trasmessi dalla radio di cui l'esemplare era dotato, è stato possibile stabilire l'ora esatta della morte, l'eventuale spostamento intenzionale in altro luogo del cadavere, la posizione da cui il bracconiere aveva sparato o il punto ove era stato ingerito il boccone avvelenato letale.

Quando si è di fronte ad un caso di morte che si sospetti causato da un reato, per poter ricostruire la dinamica dell'evento, costruire l'impianto accusatorio e fornire alla magistratura inquirente gli elementi per procedere nei confronti del presunto responsabile, è necessario che siano fornite le risposte ai seguenti quesiti:

È STATO commesso un reato?

CHE tipo di reato?

DOVE è stato commesso?

QUANDO è stato commesso?

COME è stato commesso?

La risposta a tali domande è compito della medicina veterinaria forense attraverso il coinvolgimento, già nelle primissime fasi delle indagini o addirittura sulla scena del Crimine, di un veterinario di comprovata esperienza in materia, o che abbia seguito corsi di perfezionamento o master universitari sullo specifico argomento delle scienze forensi veterinarie.

Per ottenere dei risultati concretamente utilizzabili per le indagini bisogna porre particolare attenzione ai vincoli posti dal Codice di Procedura Penale (c.p.), pena la invalidazione di tutto il lavoro fatto, per quanto tecnicamente ineccepibile.

Innanzitutto è bene individuare in quale ruolo coinvolgere il medico veterinario forense, perché, com'è noto, diversi sono gli incarichi assegnabili dalla Polizia Giudiziaria (PG) o dalla Magistratura e diversi i compiti e le responsabilità.

Il veterinario, nella fase di indagini, può essere nominato²⁴⁶:

1. Ausiliario di Polizia Giudiziaria (art. 348 comma 4 c.p.)
2. Consulente del Pubblico Ministero (art. 359 c.p.)
3. Perito (art. 220 e ss. c.p.)

Per brevità ci limiteremo a descrivere sinteticamente i compiti e le responsabilità delle prime due figure.

È estremamente importante conoscere le competenze di ciascun ruolo perché una nomina errata da parte della Polizia Giudiziaria o del magistrato può limitare notevolmente il contributo che il veterinario forense può dare alle indagini.

1. Il veterinario in veste di Ausiliario di Polizia Giudiziaria (art. 348, comma 4 c.p.)

Ai sensi dell'articolo citato, Ausiliario di Polizia Giudiziaria è il Medico Veterinario che è incaricato dalla PG, d'iniziativa o su delega del PM, per l'esecuzione di atti od operazioni per le quali sono richieste specifiche competenze tecniche. Non è autonomo, a differenza del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (CTPM, vedi in seguito), ma deve eseguire esclusivamente quanto richiesto dalla PG, sotto il suo coordinamento e in esclusiva funzione di aiuto materiale, concorrendo alla formazione di un atto di PG. L'ausiliario di PG non può rifiutarsi di prestare la propria opera. Con questa tipologia di incarico il medico veterinario non può esprimere valutazioni complessive, ad esempio sulle cause di morte dell'animale, ma solo rispondere a specifiche domande tecniche poste dalla PG nel caso questa non abbia le specifiche competenze tecniche. Ad esempio può verificare o meno la presenza del *rigor mortis*, può effettuare radiografie, può misurare la temperatura del cadavere ma, *sensu stricto*, non può effettuare valutazioni sui risultati dei rilievi tecnici effettuati.

2. Il Veterinario in veste di Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (art. 359 c.p.).

Per rispondere a domande più complesse che prevedono una diagnosi differenziale tra le possibili cause di morte, la determinazione, anche approssimativa del tempo di morte o altri tipi di valutazioni il ruolo più adeguato è quello del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero.

Il Medico Veterinario nominato Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (CTPM) è il veterinario incaricato, nel corso delle indagini preliminari, di eseguire degli accertamenti (ad esempio esame anatomo-patologico, istopatologico) che hanno lo scopo di integrare le indagini su un caso di sospetta violazione delle leggi a tutela degli animali, attraverso pareri, valutazioni o prove di laboratorio. Il Medico Veterinario incaricato è nominato con apposito decreto CTPM (art. 359 c.p.) e concorre nell'esercizio della funzione giudiziaria.

Al CTPM sono consentiti atti di indagine alla presenza o per conto del Pubblico Ministero (PM), ha la possibilità di assistere a singoli atti di indagine e può utilizzare, su disposizione del PM, gli organi di PG per reperire informazioni utili a rispondere ai quesiti e utilizzare mezzi o laboratori per analisi complementari.

²⁴⁶Fico R., 2020. Il ruolo del Veterinario nelle indagini sui reati contro gli animali. In Campanaro C., Falvo M. (eds.): Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali: 319-329. ISBN 978-88-945343-0-6.

In sintesi, il ruolo del CTPM è quello di svolgere, su incarico del PM, quelle operazioni che il Magistrato potrebbe compiere direttamente se ne avesse le specifiche competenze.

Il CTPM deve rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il PM formula in sede di conferimento dell'incarico e ne deve relazionare i risultati attraverso un elaborato peritale finale. Ove richiesto dal PM, il CTPM potrà essere sentito come testimone in dibattimento per discutere delle proprie conclusioni.

All'importanza di questo ruolo corrispondono ovviamente specifiche responsabilità penali e civili.

Il CTPM quindi è una figura completamente diversa dall'Ausiliario di PG ed è palese che questo incarico consente al medico veterinario forense di contribuire alle indagini non solo con le sue specifiche conoscenze scientifiche, ma anche con l'ausilio di esami collaterali di laboratorio quali ad esempio l'analisi del DNA, esami tossicologici, radiografici.

Il CTPM, come l'Ausiliario di PG, non può rifiutare la propria opera.

E' stato commesso un reato?

La risposta a questa domanda è solo apparentemente semplice. In realtà il presupposto al perché un comportamento sia considerato un reato è la presenza di una NORMA che consideri tale azione (commissiva od omissiva) vietata e sanzionata penalmente. L'atto può essere considerato illegale in toto o sulla base di alcune sue caratteristiche (ad esempio, nel caso degli uccelli, la specie di appartenenza della vittima, la modalità di uccisione, l'intenzionalità dell'azione lesiva, l'omissione del rispetto di particolari prescrizioni, il periodo nel quale è avvenuto).

Nel corso delle indagini va chiaramente dimostrata la presenza di uno o di tutti questi elementi in modo che il magistrato possa decidere, sulla base di solidi elementi circostanziali, se, in seguito alla denuncia, procedere oppure no. Ecco perché le indagini su un caso di uccisione illegale di un uccello selvatico devono avere il supporto tecnico scientifico, in primis, di una accurata necropsia a scopo forense²⁴⁷ e, in alcuni casi, anche di altre professionalità (il balistico, il chimico tossicologo forense, il biologo, etc.) al fine di costruire un solido quadro accusatorio.

Che tipo di reato?

Per brevità suddividiamo i reati che possono interessare gli uccelli selvatici (e gli animali in generale) in due tipi, quelli dolosi e quelli colposi.

L'elemento soggettivo dei reati dolosi è l'intenzionalità nel porre in atto una condotta attiva od omissiva tesa produrre lesioni o sofferenze nell'animale, anche sino alla morte.

La legislazione che riguarda i reati dolosi nei confronti degli animali e in particolare gli uccelli comprende fondamentalmente la L. 157/1992 (Norme per la protezione della Fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e la L. 189/2004 (544 *bis* e *ter* c.p.).

Nel caso in cui le indagini non siano in grado di dimostrare il dolo, in alcuni casi la punibilità dell'azione compiuta permane, a patto però che almeno ne sia dimostrabile la colpa

Il reato diviene quindi contravvenzionale sulla base dell'art. 727 del c.p. (comma I: "*Abbandono di animali*" e comma II "*Detenzione in condizioni incompatibili produttive di gravi sofferenze*"), integrato dall'art. 727-*bis* (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).

La conoscenza da parte del veterinario di questi elementi giuridici di base è fondamentale, perché egli è chiamato a completare, confermare o integrare con le sue valutazioni ciò che la polizia giudiziaria ha acquisito nell'ambito delle attività di indagine e quindi a contribuire all'esatta collocazione dell'atto tra le possibili tipologie di reato.

²⁴⁷AAVV Linee Guida Nazionali per le autopsie a scopo forense in Medicina Veterinaria, a cura di Orlando Paciello e Rosario Fico, 2019, ISBN 9788894453010.

Dove è stato commesso?

Da un punto di vista criminologico gli elementi che compongono il reato, oltre la norma, sono la vittima e il responsabile.

La risposta alla domanda "dove è stato commesso il reato" è finalizzata a dimostrare, attraverso la raccolta delle cosiddette "fonti di prova", la contemporanea presenza sulla scena del crimine della vittima e del responsabile.

Ad esempio, stabilita l'ora di morte di un uccello selvatico ucciso illegalmente ed individuato il luogo ove è avvenuta l'uccisione è possibile, attraverso testimonianze, riprese video o l'esame delle celle telefoniche, restringere le indagini alle persone che si trovavano in quell'area nel momento in cui è avvenuto il reato.

Bisogna sempre ricordare, però, che possono esistere una o più scene del crimine, a seconda se l'azione lesiva ha condotto istantaneamente a morte l'animale e quindi viene trovato sul luogo ove è stato ucciso, oppure se l'azione lesiva non ne ha determinato il decesso immediato ma gli ha consentito di spostarsi, anche di diverse centinaia di metri, a volte di chilometri, dal luogo ove è avvenuto il reato. In alcuni casi il corpo viene intenzionalmente spostato in altro luogo dal bracconiere per sviare le indagini.

In questi casi definiamo tecnicamente come "scena del crimine primaria" il luogo dove riteniamo sia avvenuta l'azione lesiva che ha condotto a morte l'animale e "scena del crimine secondaria" il luogo ove invece è stato trovato il cadavere. Poiché è sulla scena del crimine primaria che troveremo le fonti di prova che dimostreranno o meno la contemporanea presenza in quel luogo della vittima e del responsabile è chiaro che è fondamentale identificare senza equivoci questi due luoghi. La scena del crimine secondaria può anch'essa contenere elementi utili alle indagini, soprattutto nel caso in cui il cadavere dell'animale sia stato trasportato lì dal responsabile per sviare le indagini. Anche in questo caso la risposta al quesito viene data da un esaustivo esame necroscopico, affiancato eventualmente da altri esami di laboratorio o da altri tipi di valutazioni (ad es.: presenza sul corpo di entomofauna cadaverica e non, presenza di particolari pollini, di un particolare tipo di suolo).

Quando è stato commesso?

La risposta a questo quesito serve a collocare l'azione del reato in un preciso momento o, quando non sia possibile, in un intervallo di tempo più o meno ampio. Anche in questo caso la finalità è quella di dimostrare la relazione esistente tra la vittima e il responsabile ma, questa volta, utilizzando il parametro tempo.

Una esaustiva necroscopia a scopo forense, che tiene conto della sequenza temporale delle varie fasi di degradazione del corpo dopo la morte, nonché l'utilizzo di altre scienze forensi quali ad esempio l'entomologia forense, può dare una risposta attendibile a questa domanda.

Come è stato commesso?

La modalità con la quale il reato viene commesso è un altro elemento chiave.

Alcuni metodi di uccisione sono sempre proibiti (utilizzo di trappole, lacci e bocconi o esche avvelenate) altri lo sono perché utilizzati al di fuori dei periodi consentiti (fuori del calendario venatorio) oppure per il tipo (munizione spezzata vs canna rigata, arco o balestra) oppure per la modalità (col faro di notte, su terreno innevato) o per particolari condizioni meteorologiche (ad esempio specchi d'acqua ghiacciati) oppure in seguito a disastri ambientali (incendi di vaste proporzioni o, al contrario, alluvioni).

Anche in questo caso, l'analisi di tutte le informazioni connesse al caso nonché la loro integrazione con i risultati della necroscopia che semmai ha consentito di individuare esattamente il mezzo lesivo utilizzato, la modalità della morte e la dinamica della morte, può dare un contributo fondamentale alle indagini.

L'uccisione illegale degli uccelli attraverso l'uso di sostanze tossiche

Un caso particolare di uccisione illegale di uccelli selvatici è quello dovuto all'ingestione da parte di rapaci diurni, notturni o necrofagi, di esche o bocconi contenenti sostanze tossiche o parti di animali morti per avvelenamento (avvelenamento secondario). L'avvelenamento doloso degli animali

domestici e selvatici è, nel nostro Paese, estremamente diffuso. Nonostante da oltre quarant'anni la preparazione e la dispersione di esche e bocconi avvelenati sia vietata da leggi nazionali e regionali il fenomeno ancora persiste con una intensità praticamente invariata.

In seguito alla morte per avvelenamento, nel 2007, di tre esemplari di orso bruno marsicano nel Parco Nazionale d'Abruzzo e la morte di un altro orso marsicano nel dicembre 2008, fu emanata dal Ministero della Salute, una prima Ordinanza ministeriale²⁴⁸ sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. Questa Ordinanza è stata reiterata ogni anno, senza particolari cambiamenti, sino a quando nel 2019 non è stata apportata una sostanziale modifica.

Infatti con l'Ordinanza ministeriale del 12 Luglio 2019²⁴⁹, avente come oggetto "*Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati*" è stato istituito, con l'art. 4, il Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli animali²⁵⁰.

Il Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli Animali consente la completa gestione informatizzata della denuncia dei casi di sospetto avvelenamento di animali domestici o selvatici, della loro conferma in seguito alle analisi effettuate presso i Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dell'invio ufficiale delle comunicazioni alle Autorità competenti, nonché il costante monitoraggio del fenomeno e delle sue caratteristiche temporali e spaziali sull'intero territorio nazionale, in tempo reale.

Le forze dell'ordine e la magistratura, nonché i semplici cittadini, dispongono, in questo modo, di uno strumento costantemente aggiornato dove reperire informazioni utili per la prevenzione e la repressione di questo fenomeno criminoso e attraverso il quale conoscere le aree in cui il rischio di avvelenamento è particolarmente elevato.

Il Portale è suddiviso in due sezioni:

un'Area Pubblica, nella quale si può verificare in tempo reale la diffusione del fenomeno sul territorio nazionale, attraverso la consultazione di tabelle, grafici e mappe nelle quali sono visibili tutti i casi confermati e georeferenziati;

un'Area Riservata alla quale possono accedere solo i Medici Veterinari iscritti all'Ordine, previa registrazione, per adempiere telematicamente a tutti gli obblighi previsti dalla nuova Ordinanza Ministeriale.

Il Portale consente, soprattutto, di consultare liberamente una mappa interattiva attraverso la quale è possibile visualizzare la distribuzione spaziale e temporale dei casi di avvelenamento doloso di animali o di spargimento di esche avvelenate nell'arco dell'ultimo anno, consentendo così ai cittadini e alle forze di polizia di identificare le aree ove maggiormente si concentra il rischio avvelenamento doloso per il proprio animale domestico o per le specie selvatiche. Nell'area pubblica sono presenti anche sezioni informative dedicate alla normativa vigente, agli agenti tossici maggiormente riscontrati nei casi di avvelenamenti dolosi e, infine, una sezione dedicata progetti e ai corsi effettuati, o in programmazione, da parte della rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per la ricerca e la formazione sull'argomento.

Il Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli Animali può rappresentare un potentissimo strumento operativo per le forze di polizia sia per compiere indagini finalizzate alla repressione di questo reato sia a scopo preventivo consentendogli di attivare una più intensa sorveglianza nelle aree che nel tempo si sono rivelate particolarmente interessate dal fenomeno.

In conclusione, il contributo della medicina veterinaria forense può essere determinante per la repressione e prevenzione dei casi di uccisione illegale di uccelli selvatici protetti.

²⁴⁸Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. G.U. n. 13 del 17/01/2009.

²⁴⁹G.U. n. 196 del 22/08/2019.

²⁵⁰<https://avvelenamenti.izslt.it/>.

